



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

4/2025

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Silvia Bernardi, Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2025 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

UNIONE EUROPEA E GIUSTIZIA PENALE	The New Directive 2024/1260 and Confiscation Models in the Fight against Fraud Affecting EU's Financial Interests and Corruption in Comparative Law	1
UNIÓN EUROPEA Y JUSTICIA PENAL	<i>La nuova Direttiva 2024/1260 e i modelli di confisca nella lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE e alla corruzione</i>	
EUROPEAN UNION AND CRIMINAL JUSTICE	<i>La nueva Directiva 2024/1260 y los modelos de confiscación en la lucha contra el fraude que afecta los intereses financieros de la UE y la corrupción</i>	
	Anna Maria Maugeri	
	AI Act e procedimento penale italiano: una valutazione d'impatto	88
	<i>El AI Act y los procedimientos penales italianos: una evaluación de impacto</i>	
	<i>AI Act and Italian Criminal Proceedings: An Impact Assessment</i>	
	Nicolò Gibelli	
IL DELITTO DI FEMMINICIDIO	La legge sul femminicidio e le modifiche apportate alla fattispecie dei maltrattamenti	116
EL DELITO DE FEMINICIDIO	<i>La ley sobre el feminicidio y las modificaciones introducidas en la tipificación del delito de maltrato</i>	
THE CRIME OF FEMICIDE	<i>The Law on Femicide and the Changes Made to the Crime of Mistreatment</i>	
	Alessandro Roiati	
	Ancora sul reato di femminicidio: limiti e prospettive di un diritto penale basato sul genere	131
	<i>Sobre el delito de feminicidio: límites y perspectivas de un derecho penal basado en el género</i>	
	<i>On the Crime of Femicide: Limits and Perspectives of a Gender-Based Criminal Law</i>	
	Valentina Badalamenti	
RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI	La Ley orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del derecho de defensa.	181
RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS	Una lectura desde la perspectiva de las personas jurídicas	
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY	<i>Legge Organica 5/2024, dell'11 novembre, sul Diritto di Difesa.</i>	
	<i>Una lettura dalla prospettiva delle persone giuridiche</i>	
	<i>Organic Law 5/2024, of 11 November, on the Right of Defense.</i>	
	<i>A Reading from the Perspective of Legal Entities</i>	
	Oliver Pascual Suaña	

QUESTIONI

DI DIRITTO PENALE

CUESTIONES

DE DERECHO PENAL

CRIMINAL LAW ISSUES

Dal dovere di candor del difensore anglosassone alla motivazione confutativa 197

del giudice italiano: modelli di accountability ermeneutica a confronto

Del deber de candor del defensor anglosajón a la motivación confutativa del juez italiano: comparación entre modelos de accountability hermenéutica

From the Anglo-Saxon Defense Attorney's Duty of Candor to the Italian Judge's Rebuttal-Based Reasoning: Comparative Models of Hermeneutic Accountability

Mario Caterini

Brevi spunti in tema di determinazione dei limiti temporali di applicabilità 210

degli istituti penalistici e processual-penalistici

Breves apuntes sobre la determinación de los límites temporales de aplicabilidad de las instituciones de derecho penal sustantivo y procesal

Brief Remarks on the Determination of the Temporal Limits of Applicability of Substantive and Procedural Criminal Law Institutions

Alberto Aimi

Premialità, rieducazione e giustizia riparativa nei reati di stampo mafioso 225

Premialidad, reeducación y justicia restaurativa en los delitos de matriz mafiosa

Rewarding, Rehabilitation and Restorative Justice in Mafia Crimes

Angela Laura Chiodo

Il complesso rapporto tra esigenze sanzionatorie e valutazione del *pati* del reo 251

La compleja relación entre las exigencias sancionadoras y la valoración del sufrimiento del infractor

The Complex Relationship Between Sanctioning Requirements and Assessment of the Offender's Suffering

Andrea Fortunato

IL DELITTO DI FEMMINICIDIO

EL DELITO DE FEMINICIDIO

THE CRIME OF FEMICIDE

- 116 **La legge sul femminicidio e le modifiche apportate alla fattispecie dei maltrattamenti**
La ley sobre el feminicidio y las modificaciones introducidas en la tipificación del delito de maltrato
The Law on Femicide and the Changes Made to the Crime of Mistreatment
Alessandro Roiati
- 131 **Ancora sul reato di femminicidio: limiti e prospettive di un diritto penale basato sul genere**
Sobre el delito de feminicidio: límites y perspectivas de un derecho penal basado en el género
On the Crime of Femicide: Limits and Perspectives of a Gender-Based Criminal Law
Valentina Badalamenti

Ancora sul reato di femminicidio: limiti e prospettive di un diritto penale basato sul genere

*Nuevamente sobre el delito de feminicidio:
límites y perspectivas de un derecho penal basado en el género*

*On the Crime of Femicide:
Limits and Perspectives of a Gender-Based Criminal Law*

VALENTINA BADALAMENTI

*Dottoranda di ricerca in diritto penale all'Università Alma Mater Studiorum di Bologna
 valentin.badalament2@unibo.it*

VIOLENZA DOMESTICA,
FEMMINICIDIO

VIOLENCIA DOMÉSTICA,
FEMICIDIO

DOMESTIC VIOLENCE,
FEMICIDE

ABSTRACTS

Il contributo analizza le perplessità sollevate dalla recentissima introduzione del reato di femminicidio e dalla funzione simbolica e pedagogica che la fattispecie sarebbe chiamata ad assolvere all'interno delle politiche volte al contrasto della violenza di genere. La norma incriminatrice si pone in netta contrapposizione con le fondamentali garanzie penalistiche, sia in ragione della tecnica di tipizzazione utilizzata nel formulare il precetto penale, sia sul piano sanzionatorio. L'Autrice non si limita ad un approfondimento dei profili di incostituzionalità – invero già ampiamente denunciati da autorevole dottrina – ma riflette sull'effettiva utilità della fattispecie in un'ottica di contrasto alla violenza contro le donne, concentrandosi soprattutto sui risvolti connessi a un superamento della neutralità di genere nel sistema penale italiano, anche alla luce di alcuni spunti di riflessione offerti dall'esempio spagnolo.

El artículo analiza las reservas suscitadas por la reciente introducción del delito de feminicidio y la función simbólica y pedagógica que este tipo de delito estaría llamado a cumplir en el marco de las políticas destinadas a combatir la violencia de género. La norma incriminadora se contraponen claramente a las garantías penales fundamentales, tanto por la técnica de tipificación empleada en la formulación del precepto penal como en el plano sancionatorio. La autora no se limita al análisis de los aspectos de inconstitucionalidad —que, de hecho, ya han sido ampliamente denunciados por la doctrina autorizada—, sino que también reflexiona sobre la utilidad efectiva de este tipo penal, centrándose sobre todo en las implicaciones relacionadas con la superación de la neutralidad de género en el sistema penal italiano, también a la luz de algunas líneas de reflexión que ofrece el ejemplo español.

This article analyses the concerns raised by the recent introduction of the crime of femicide and the symbolic and educational role that this offence would play in policies aimed at combating gender-based violence. The criminal law provision is in stark contrast to fundamental criminal law guarantees, both in terms of the classification technique used in formulating the criminal provision and in terms of penalties. The author does not limit herself to an in-depth analysis of the unconstitutionality of the provision – which has already been widely denounced by authoritative legal scholars – but also reflects on its actual usefulness, focusing in particular on the implications of overcoming gender neutrality in the Italian criminal justice system, also in light of some points for reflection developed on the basis of the Spanish example.

SOMMARIO

1. Premessa: le recenti iniziative legislative in materia di violenza di genere. – 2. L'influenza della tecnica di tipizzazione sul grado di determinatezza della norma incriminatrice. – 3. Una pena perpetua, fissa e blindata: l'insanabile sproporzionalità del trattamento sanzionatorio. – 4. La "tossica" relazione tra politiche criminali simboliche, stereotipi culturali e sussidiarietà del diritto penale. – 5. Il diritto penale alla prova del genere. – 6. Spunti *de iure condendo* per una politica di contrasto efficace al fenomeno della violenza di genere: l'esempio offerto dall'ordinamento spagnolo. – 7. Alcune riflessioni di sintesi.

1.

Premessa: le recenti iniziative legislative in materia di violenza di genere.

Il 25 novembre 2025, la Camera ha, all'unanimità, portato a compimento l'*iter* legislativo che introduce la legge del 2 dicembre 2025, n. 181, recante «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime», la quale, al pari delle plurime riforme che si sono susseguite negli ultimi anni, stabilisce modifiche al Codice penale e al Codice di rito col dichiarato obiettivo di inasprire la risposta punitiva al fenomeno della violenza domestica e di genere. Nell'articolato spicca la formulazione di un nuovo titolo di reato rubricato «Femminicidio» e volto a punire «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»¹.

La proposta, fin dall'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri, ha suscitato un dibattito che ha visto contrapporsi, da un lato, i sostenitori della novella e, dall'altro, le critiche di coloro che hanno rilevato le sue intrinseche tensioni con i principi costituzionali². Se, infatti, vi è chi valorizza la vocazione espressiva del diritto penale e il chiaro messaggio simbolico che una fattispecie di femminicidio veicolerebbe nei confronti della collettività – ancora profondamente affetta dagli stereotipi culturali che alimentano la discriminazione e la violenza di genere – la dottrina maggioritaria ha, al contrario, fin da subito posto in luce gli insanabili conflitti che il reato innesta rispetto a molteplici principi che governano la materia penalistica.

Va premesso che la riforma non si limita all'introduzione di una nuova (*rectius*, ennesima) norma incriminatrice, ma interviene su plurimi fronti, tutti orientati a un inasprimento del trattamento processuale e sanzionatorio dell'autore di un c.d. reato "da Codice rosso". Più nel dettaglio, la novella introduce nuove circostanze aggravanti basate sul genere³, cambiamenti significativi al regime procedimentale nonché alla fase esecutiva della pena, attraverso interventi

¹ Questa la formulazione proposta dalla Commissione giustizia all'esito delle plurime audizioni parlamentari che si sono susseguite negli ultimi mesi e alternativa alla versione in origine presentata dal Governo. Inizialmente, infatti, la descrizione del fatto tipico risultava ancora più indeterminata, inducendo così l'opposizione e gli esperti audit a sollecitare, perlomeno, una norma incriminatrice dal contenuto più circoscritto. Di seguito il primo dettato letterale proposto: «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità».

² Tra gli oppositori si richiamano le immediate prese di posizione dei Professori Giovanni Fiandaca e Massimo Donini: FIANDACA (2025); DONINI (2025). In chiave profondamente critica si esprime anche l'Avvocata Maria Virgilio: VIRGILIO (2025). Viceversa, si sono fin da subito dichiarate favorevoli alla riforma la Giudice della Corte di cassazione Paola Di Nicola Travaglini e la Professoressa Claudia Pecorella: DI NICOLA TRAVAGLINI (2025); PECORELLA (2025). In senso adesivo con l'obiettivo politico perseguito anche BOIANO (2025); MASSARO (2025b); F. MENDITTO (2025).

³ In particolare, la riforma introduce una circostanza aggravante speciale basata sui medesimi elementi specializzanti posti a fondamento del delitto di femminicidio per i seguenti titoli di reato: maltrattamenti contro familiari e conviventi; lesioni personali; pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili; deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; omicidio preterintenzionale; interruzione di gravidanza non consensuale; i reati posti a tutela della libertà sessuale; atti persecutori, diffusione illecita di immagini intime. La novella, per alcune di queste fattispecie, interviene direttamente sul dettato della norma incriminatrice, mentre per altre dispone l'aumento di pena attraverso una disposizione *ad hoc* inserita nell'art. 585 c.p. Sul punto, è stato evidenziato in senso critico che «si finisce col tipizzare una fattispecie quasi "di sistema", in quanto i principali contrassegni di tipicità che ne scolpiscono il disvalore sono replicati nell'aggravamento»: cfr. MANES (2025), p. 2. Inoltre, sempre con riguardo al delitto di maltrattamenti in famiglia, la novella introduce, all'art. 572 *bis* c.p., una forma di confisca obbligatoria dei beni (ivi compresi gli strumenti informatici) utilizzati per la commissione del reato e amplia il novero dei soggetti passivi attraverso l'inserimento di un espresso richiamo anche al «non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione», sconfessando in parte l'orientamento che si era consolidato nella giurisprudenza che si è pronunciata sui confini applicativi dei delitti di cui agli artt. 572 e 612 *bis* c.p. in materia di *intimate partner violence* (Da ultimo, Cass. pen., Sez. II, 29 settembre 2023, n. 43846, in *Dejure*. Per un approfondimento dell'evoluzione sinora registratasi in giurisprudenza sul punto si rinvia a ROIATI (2023).

destinati al Codice di procedura e alla legge sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975)⁴. Nonostante siano diverse le modifiche che meriterebbero di essere sottoposte all'occhio critico del penalista per le ricadute deleterie che rischiano di determinare sulla giustizia penale italiana⁵, non è un caso che sia proprio la fattispecie di femminicidio la protagonista indiscussa del dibattito pubblico e scientifico, in quanto segna un netto cambio di prospettiva nell'ambito del sistema penale volto al contrasto della violenza di genere.

È alla luce del quadro appena richiamato che il presente contributo intende offrire un'analisi critica e prospettica del reato di femminicidio, cogliendo l'occasione per elaborare alcuni spunti di riflessione sul tema della violenza di genere e sul *trend* legislativo che si registra in materia ormai da molti anni. Si precisa sin da ora che, a parere di chi scrive, le perplessità sollevate dalla dottrina maggioritaria sono condivisibili: l'intervento riformatore reca con sé molteplici frizioni coi principi che governano il diritto e il processo penale. La trattazione, tuttavia, non si pone solo l'obiettivo di analizzare i profili di illegittimità costituzionale della novella – in particolare del reato di femminicidio ivi formulato – ma vuole porre in evidenza come l'ennesimo intervento legislativo repressivo e simbolico non configuri nemmeno lo strumento più adeguato ed efficace nella lotta contro la violenza di genere.

2. L'influenza della tecnica di tipizzazione sul grado di determinatezza della norma incriminatrice.

Il primo profilo di criticità della riforma denunciato da autorevole dottrina attiene all'indeterminatezza da cui risulta affetto il reato di femminicidio⁶; difatti, già ad una prima lettura della norma incriminatrice spicca la criticabile tecnica di tipizzazione di cui si è avvalso il legislatore. La descrizione del fatto tipico che compone il reato si caratterizza per un dettato letterale ambiguo, che già preannuncia gravi difficoltà sul piano dell'accertamento in sede processuale. Il richiamo a elementi quali "l'odio" o "la discriminazione" sorretti dal fatto che una "donna è donna" sembrano riferirsi, nell'ottica legislativa, alla condizione psichica e al movente che ha spinto l'autore a cagionare la morte della vittima. Sono, peraltro, proprio quegli stessi elementi che, da una prospettiva sistematica, esprimono la specialità *ex* art. 15 c.p. – e il conseguente maggior disvalore – del reato rispetto alla "fattispecie base" di omicidio doloso, e che dunque dovrebbero giustificare anche sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità il forte rigore sanzionatorio⁷.

Più nel dettaglio, gli elementi specializzanti della norma incriminatrice in esame sono: da un lato, la qualificazione della persona offesa in una donna e, dall'altro, l'accertamento di una delle circostanze indicate di seguito, poste tra loro in un rapporto di alternatività, anche se, nella loro manifestazione empirica, attengono spesso alla medesima casistica, non risultando agevolmente distinguibili. Ora, il richiamo esplicito al genere della persona offesa non potrebbe, da solo, assumere un rilievo di maggior gravità giustificando così l'introduzione di una fattispecie aggravata. Un'impostazione di questo tipo si porrebbe, infatti, in palese contrasto col principio di uguaglianza sancito al primo comma dell'art. 3 della Costituzione. Di conseguenza, i reali elementi su cui si innesta il disvalore qualificato del delitto dipendono dal fatto che il femminicidio sia commesso:

- come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione;
- come atto di controllo o possesso o dominio;
- in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Partendo dalla prima ipotesi applicativa, la disposizione rimanda a concetti già noti al

⁴ Tra le varie modifiche, la novella implementa gli oneri informativi in favore della persona offesa e impone l'audizione obbligatoria della vittima da parte del p.m., che non potrà più essere delegata alla polizia giudiziaria. Sul fronte esecutivo, invece, viene incrementato il catalogo dei c.d. reati da "Codice rosso" richiamati dall'art. 4 *bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, vincolando la concessione dei benefici penitenziari alla valutazione positiva emessa all'esito di un percorso trattamentale e alla luce di un'ininterrotta osservazione della sua personalità.

⁵ A titolo esemplificativo, si pensi alla presunzione di pericolosità e di adeguatezza di misure cautelari detentive introdotta per i procedimenti *de libertate* in cui si ritengano sussistenti gravi indizi di colpevolezza per taluno dei delitti già richiamati. Su plurime modifiche introdotte dalla novella esprime forte preoccupazione anche dalla Commissione di diritto e procedura penale dell'Associazione Nazionale Magistrati, consultabile anche su *Sistema penale*.

⁶ Sul punto si richiamano, senza pretese di esaustività, GATTA (2025a); PULITANÒ (2025); BARTOLI R. (2025); BRASCHI (2025).

⁷ Cfr. BARTOLI R. (2025); MONGILLO (2025).

dibattito penalistico, in quanto riferibili ai c.d. crimini d'odio⁸. Come noto, alla fine della Seconda guerra mondiale, dinnanzi alle gravissime violazioni dei diritti umani che avevano colpito determinati gruppi di individui, l'esigenza di affermare e tutelare l'uguaglianza e la pari dignità ha richiamato l'attenzione degli ordinamenti europei sulla categoria degli *hate-motivated crimes*⁹. L'indubbia meritevolezza dei beni giuridici e dei principi coinvolti non ha, tuttavia, impedito ad alcuni studiosi di evidenziare come la criminalizzazione di offese in quanto espressione di disprezzo e di discriminazione verso una determinata categoria di soggetti ponesse delle problematiche sotto il profilo della determinatezza, in ragione del linguaggio emozionale che caratterizza la formulazione di siffatte fattispecie¹⁰. È, in altre parole, l'intento e il movente discriminatorio di fondo a determinare una lesione della dignità della persona offesa, se non addirittura di un intero gruppo di soggetti; pregiudizio che, a sua volta, si innesta sul danno cagionato nei confronti del bene giuridico materialmente offeso (integrità, vita, patrimonio, etc...) ¹¹.

Rispetto al concetto di discriminazione, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha elaborato una definizione – seppur in relazione ad episodi di razzismo – affermando che esso corrisponde a un «sentimento di avversione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità», o, ancora, a un «pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza». In particolare, chiarendo l'ambito applicativo della circostanza aggravante prevista all'art. 604 *ter* c.p., la giurisprudenza di legittimità ha statuito che non è sufficiente un mero intento discriminatorio interiore, ma occorre che esso, per le sue caratteristiche intrinseche e per il contesto nel quale matura, sia percepibile all'esterno, potendo altresì determinare il pericolo concreto di comportamenti emulativi¹². Nonostante i moniti della giurisprudenza, la categoria delittuosa ha conservato un *vulnus* sul piano della determinatezza, il quale si innesterebbe su un terreno già di per sé incerto e sfumato se traslato sul campo della violenza di genere, in ragione dei dubbi che ruotano attorno al concetto di femminicidio anche in quei settori dove ha trovato i suoi primi riconoscimenti¹³. Tali perplessità, già emerse sul piano criminologico, se proiettate sul terreno penale determinerebbero un netto contrasto col principio di legalità.

Difatti, il termine “femminicidio” viene elaborato per “nominare” un fenomeno, e in quanto

⁸ In base alla definizione elaborata dall'OSCE, i crimini d'odio corrispondono a quei reati commessi nei confronti di determinati soggetti in ragione della loro appartenenza ad uno specifico gruppo sociale, identificato in base alla razza, alla etnia, alla nazionalità, alla religione, all'orientamento sessuale, all'identità di genere. Diffusamente, in argomento, PAVICH e BONOMI (2014); GOISIS (2019), *passim*.

⁹ A titolo esemplificativo, ci si limita a menzionare in questa sede l'art. 7 dello Statuto della Corte penale internazionale e l'art. 14 della CEDU che sanciscono il divieto di discriminazione, facendo espresso richiamo anche alle forme discriminatorie basate sul sesso. A tal riguardo, proprio l'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo viene sempre più di frequente ritenuto violato in casi di violenza domestica in cui lo Stato non è tempestivamente intervenuto, nel rispetto dell'obbligo di diligenza imposto, con idonee misure di protezione e prevenzione. Ancora, sanciscono il divieto di discriminazione la Carta di Nizza nonché lo stesso Trattato dell'Unione Europea il quale, agli artt. 13 e 29, impone la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, le disabilità, l'età, le tendenze sessuali, nonché un obbligo di incriminazione e di repressione penale del razzismo e della xenofobia. In materia, assume rilievo anche la direttiva 2012/29/EU, la quale riconosce e tutela i bisogni delle vittime di crimini d'odio. Cfr. GOISIS (2019).

Vanno tenuti distinti i crimini di guerra, di genocidio e contro l'umanità che hanno parallelamente ricevuto progressivo riconoscimento sino a confluire nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1948. Sebbene, infatti, anche su questo fronte la discriminazione di genere abbia acquisito rilievo rispetto ai casi in cui l'aggressione sessuale e riproduttiva è attuata alla stregua di una strategia militare o per realizzare la persecuzione e l'annientamento di un popolo, la loro dimensione sistemica e bellica impone una considerazione a parte del fenomeno. Per un approfondimento si rinvia a ARTALA (2021); FRONZA e MELONI (2022), p. 2 ss.; CRIPPA (2023); VALLINI (2023), p. 91 ss.

¹⁰ *Ex multis*, PUGLISI (2018), p. 1325 ss. Peraltro, il tema tocca il delicato dibattito relativo alla differenza tra motivo e finalità, sviluppatosi proprio con riferimento agli *hate crimes* nonché in relazione alle circostanze aggravanti degli artt. 61, comma 1, n. 1, relativo ai motivi abietti o futili, e 604 *ter* c.p. Sul tema, cfr. VENEZIANI (2000); PERIN (2024).

¹¹ Difatti, oggi la dottrina è ormai unanime nel ritenere che siffatta categoria di reati sia posta a fondamento della tutela della pari dignità, piuttosto che, come sostenuto in passato, dell'ordine pubblico e della pace sociale. In argomento, diffusamente, PRANDI (2024).

¹² Cass., sez. V, 17 novembre 2005, n. 44295. Nella dottrina si vedano FERLA (2007), p. 1455 ss., e, di recente, RICCARDI (2025).

¹³ Oggi il termine è particolarmente diffuso nella cronaca giornalistica ma, come in parte evidenziato, esso trae la sua origine da alcune ricerche criminologiche. Il termine “femicidio”, in particolare, risale agli studi della criminologa Diana H. Russel, che utilizzò tale espressione durante una deposizione resa nel 1976 in qualità di esperta dinnanzi al Tribunale internazionale dei crimini contro le donne di Bruxelles. Cfr. RUSSEL (2001), p. 14; RUSSELL e CAPUTI (1992), studio pionieristico nel quale il femminicidio viene definito come «l'uccisione misogina di una donna da parte di un uomo». Solo in seguito la studiosa ha avuto modo di precisare che il concetto intende rappresentare «tutte le forme di uccisioni sessiste», ivi comprese quelle motivate «da un senso di legittimazione e/o superiorità sulle donne, dal desiderio passionale o sadistico e/o di una presunzione di possesso su di esse». Successivamente, attraverso le ampie proteste sorte nei Paesi latino-americani per denunciare i numerosissimi episodi di violenza perpetrati ai danni delle donne, il concetto si è evoluto in quello di “femminicidio”, poi diffusosi anche in Europa: LAGARDE (2005), in cui l'Autrice si avvale dell'espressione soprattutto con riferimento alla strage di Ciudad Juárez. In Italia, tale concetto ha fatto la sua comparsa solo in tempi relativamente recenti: il primo utilizzo del termine viene, infatti, ricondotto all'opera monografica della storica SPINELLI (2008). In argomento, tra i pochi studi condotti sul fenomeno da parte della dottrina giuridica, si vedano COPPI (1979); TRAPELLA (2017), p. 21 ss.; PECORELLA (2020). Più di recente, si veda anche GOISIS (2023), 1 ss., nonché l'opera collettanea della sociologa LALLI (2021).

tale ha segnato una tappa fondamentale nello sviluppo del pensiero femminista. Tuttavia, dagli studi sociologici condotti sulla violenza di genere non è possibile trarre una definizione univoca di femminicidio, a differenza di quanto avviene, ad esempio, per il razzismo¹⁴; d'altronde, sul piano empirico, nella violenza di genere si intersecano categorizzazioni e vicende tra loro differenziabili – o assimilabili – anche sotto il profilo psichico, in base al parametro d'indagine utilizzato¹⁵. A tal riguardo, sono state elaborate diverse classificazioni, individuando almeno tre principali categorie¹⁶:

1. femminicidio “intimo”, commesso dal *partner* o *ex partner* della vittima, spesso in situazioni in cui il rapporto era caratterizzato da una dinamica di controllo, possesso o rifiuto;
2. il c.d. femminicidio “familiare”, perpetrato da altri membri della famiglia, all'interno di relazioni patriarcali o di dominio domestico;
3. infine, il c.d. femminicidio “non intimo” (o non relazionale), riconducibile ad autori estranei alla sfera affettiva della vittima e, talvolta, connesso a episodi di violenza sessuale, tratta o prostituzione forzata o, più in generale, a contesti sociali e culturali in cui la vita stessa e il libero arbitrio della donna vengono svalutati e ritenuti beni secondari o, comunque, sacrificabili.

Ad ogni modo, il dato che qui interessa è che nemmeno le scienze empiriche di riferimento potrebbero offrire un contributo per chiarire i confini di tipicità del reato proposto; non vi è unanimità su cosa si debba intendere per “femminicidio”, nonché su quale sia il profilo che consenta di distinguere in maniera netta i comportamenti motivati da una volontà discriminatoria nei confronti di un genere. Emergono, così, le disfunzioni che inevitabilmente si accompagnano alla scelta di proiettare sul terreno penale espressioni, nozioni, definizioni che appartengono al linguaggio comune, a quello mediatico o, comunque, ad altre branche del sapere¹⁷, senza che siano al contempo adottate le dovute “precauzioni” sul piano della tecnica di tipizzazione per assicurare un precetto sufficientemente determinato. Dopotutto, il femminicidio descrive un fenomeno, non un fatto, che si innesta su un campo particolarmente scivoloso, quale è quello rappresentato dall'*intimate partner violence* e dalla violenza di genere, su cui si intrecciano plurimi dubbi interpretativi, applicativi, terminologici¹⁸; non a caso, talune legislazioni latinoamericane che hanno introdotto fattispecie *ad hoc* per punire la violenza di genere e il femminicidio si sono avvalse di un criterio anche casistico, includendo nella norma incriminatrice un catalogo delle aggressioni che assumono rilievo¹⁹.

Se da un lato, quindi, grazie al contributo definitorio offerto dalle fonti internazionali in materia, è ormai piuttosto chiaro il concetto giuridico di violenza di genere e quali siano le sue principali manifestazioni, resta discussa l'enucleazione delle ragioni e dei fattori che tale fenomeno sottintende. Sono molteplici i moventi astrattamente riconducibili alle aggressioni perpetrate ai danni di una donna, a seconda dalla prospettiva attraverso cui si guarda al fenomeno. A titolo esemplificativo, si pensi all'omicidio realizzato al culmine di una lite coniugale, o a quello che interrompe nella maniera più tragica il ciclo di violenza che caratterizza una quotidianità cadenzata da vessazioni e maltrattamenti; alla morte cagionata con un movente ritorsivo in seguito alla rottura della relazione; all'uccisione commessa ai danni di una sconosciuta; all'assassinio, ad esempio, di una prostituta o della vittima appena stuprata; ancora, si pensi all'uccisione della figlia che si ribella ai precetti dei genitori, o alla morte della donna

¹⁴ Peralto, già “in tempi non sospetti” parte della dottrina aveva evidenziato le difficoltà che si sarebbero poste sul piano della determinatezza nel caso in cui fosse stato criminalizzato il femminicidio con una fattispecie *ad hoc*: cfr. MERLI (2015), p. 459 ss.

¹⁵ Critiche analoghe, con riferimento alla specifica aggravante argentina prevista in materia, sono state sollevate anche dalla dottrina più autorevole: ZAFFARONI (1992).

¹⁶ EIGE, “Femicide: a classification system”, in www.eige.europa.eu, 2021.

¹⁷ Oltre al concetto di “femminicidio”, anche quello di “genere” viene elaborato per la prima volta nell'ambito di studi storici e psicologici finalizzati ad analizzare le disuguaglianze sociali tra uomo e donna. In argomento, si veda CISLAGHI (2012), p. 75 ss., in cui si afferma che «il genere è l'insieme di status-ruoli attribuiti ad una persona o a un gruppo di persone esclusivamente sulla base della loro appartenenza sessuale. È perciò la definizione sociale dell'appartenenza di sesso. Si parla quindi di “identità di genere” per riferirsi al modo in cui l'essere donna (o uomo) viene prescritto socialmente».

¹⁸ L'inevitabile “frintendimento” che ne deriva è, peraltro, esacerbato dalla scarsa consapevolezza collettiva circa le differenze che possono caratterizzare le categorie giuridiche e il significato usualmente attribuito al medesimo termine: volendo offrire un esempio plastico che trascenda dal termine “femminicidio”, basti pensare ai concetti di crudeltà, o a quello di premeditazione, propri sia del linguaggio comune sia della descrizione di norme penali, i quali possono dare luogo a “incomprensioni popolari” che al loro volta innescano lo sdegno dell'opinione pubblica, così come avvenuto anche di recente proprio con riferimento a femminicidi particolarmente efferati e posti al centro dell'attenzione mediatica nazionale come le vicende relative all'uccisione di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano.

¹⁹ GOISIS (2023), p. 21.

che manifesta il proprio dissenso nei confronti di una determinata religione o cultura²⁰. Tutte casistiche che la cronaca nera tende a qualificare – anche condivisibilmente – in termini di femminicidio, in quanto tale riconducibili alla forma più estrema di violenza di genere, ma che presentano tra di loro dei tratti differenziali.

Alla luce di quanto sinora evidenziato, possiamo ritenere che qualunque substrato psicologico che, potenzialmente, può fare da sfondo a ognuno degli esempi sopra riportati sia riconducibile ai concetti di odio e discriminazione a cui si riferisce il reato? Forse, ma l'area del penalmente rilevante non può rimanere ancorato a dubbi e formule ipotetiche. Il vero nodo della questione, dunque, ricade sull'incertezza applicativa che si accompagnerà a questa fattispecie, in quanto tale affetta da un *deficit* di determinatezza insanabile. Senza contare che, anche qualora fosse l'interprete, come di frequente accade, ad "arrogarsi" il compito di individuare le ipotesi tassative sussumibili nel titolo di reato, residuerebbe un inaccettabile ostacolo nell'accertamento del movente quale unico elemento specializzante e differenziale tra il delitto di cui all'art 575 c.p. e quello di femminicidio, che nondimeno lascia presagire il rischio di un indebito ampliamento del precetto penale in *malam partem*.

Quanto sinora argomentato trova conferma nei tentativi normativi già attuati nella prospettiva di offrire una nozione di femminicidio. Passando, infatti, dalle incertezze che si riscontrano sul piano criminologico-empirico a quello giuridico²¹, una delle prime e poche fonti ad aver enucleato le ipotesi ad esso riconducibili è la Dichiarazione di Vienna delle Nazioni unite del 2013, la quale qualifica come tale un ventaglio ampio e variegato di casi²². Inoltre, come in parte anticipato, alcuni esempi legislativi che hanno tentato di tipizzare il femminicidio provengono dall'esperienza di taluni ordinamenti latino-americani, nei quali sono state introdotte figure autonome di reato o aggravanti speciali in risposta alla preoccupante realtà sociale del territorio, connotata da un'elevata incidenza di uccisioni femminili²³. Se alcune norme del Latino America si caratterizzano per un linguaggio emotivamente e finalisticamente orientato come quello che ispira l'art. 577 *bis* c.p., altre adottano un modello di stampo più casistico.

Su questa falsariga, nell'ambito delle scienze empiriche di riferimento si propone una lettura alternativa del femminicidio, connessa alle cause che hanno portato all'uccisione della donna, valutate non dal punto di vista dell'autore, ma attraverso lo sguardo di un osservatore esterno, al fine di subordinare la sussistenza del reato alle categorie sociologiche associate a contesti sessisti. In ogni caso, anche siffatti approcci, se da un lato potrebbero consentire di "guadagnare terreno" sul piano della determinatezza-tassatività della fattispecie, dall'altro lato rischierebbero di instaurare un potenziale conflitto con il principio di colpevolezza, posto che, in questa maniera, si attribuirebbe rilievo al passato e a comportamenti antecedenti al fatto omicidiario, al fine di valorizzare il contesto discriminatorio e vessatorio in cui è maturato il femminicidio. Inoltre, non può sottacersi il fatto che si tratta di tecniche tipizzanti sperimentati nei Paesi latino americani, che presentano peculiarità criminologiche, giuridiche e sociali differenti²⁴.

Ad ogni modo, anche rispetto al concetto di prevaricazione e alla seconda ipotesi appli-

²⁰ Cfr. MANNA (2005), p. 852 ss.

²¹ Sul fronte interno, merita menzione il tentativo definitorio elaborato nell'ambito del più importante lavoro istituzionale di raccolta dati sul fenomeno, sviluppato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio del 2018, che ha qualificato i femminicidi sulla base dei seguenti parametri: la definizione contenuta nella delibera istitutiva della Commissione secondo cui femminicidio è inteso come «uccisione di una donna basata sul genere»; la nozione contenuta nella Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019, secondo cui il fenomeno si identifica nella «morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell'ambito della famiglia, di un'unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, a opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione»; nonché le definizioni del fenomeno elaborate dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. pen., Sez. I, 1° febbraio 2021, n. 21097, che definisce il femminicidio come «esito finale di una progressione di condotte violente e sopraffattrici, espressione di un estremo tentativo di perpetuare una condizione di dominio violento»). Sulla scorta della nozione proposta, la Commissione ha, all'esito dell'indagine condotta sui fascicoli giudiziari acquisiti affermato che su 273 omicidi ai danni delle donne realizzati nel biennio 2017-2018, 211 sono qualificabili in femminicidi. Cfr. «Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018», approvata all'unanimità nella seduta del 18 novembre 2021, in *Sistema penale*, 11 gennaio 2022.

²² Il documento è consultabile sul sito www.unodc.org e viene ripreso anche da DI NICOLA TRAVAGLINI (2025), p. 13.

²³ A titolo esemplificativo, si pensi al Guatemala, il Brasile, il Cile, la Costa Rica, l'Honduras, l'Argentina o il Perù. In argomento, si rinvia a TOLEDO VÁSQUEZ (2013); CORN (2017), nonché CORN (2013). Per ulteriori riflessioni in chiave comparata si vedano anche ALVAZZI DEL FRATE e NOWAK (2013), p. 187 ss.; MACRÌ (2018), p. 76 ss.; MERLI (2015), *passim*. Infine, una recentissima indagine in chiave comparata con riferimento al fenomeno di femminicidio in alcuni Stati federati degli USA viene elaborata in DE LIA (2025), p. 1 ss., nel quale l'Autore analizza altresì il discutibile istituto della *provocation* nonché ulteriori norme previste in chiave attenuante.

²⁴ Per un approfondimento su questo punto, recentissimamente, E. CORN (2025c), p. 31, il quale mette criticamente in luce che nei lavori parlamentari e nel dibattito che ha accompagnato l'introduzione della riforma non siano stati presi in considerazione studi comparatistici.

cativa sopra elencata – che si riferisce all’uccisione perpetrata sulla scorta di una volontà volta a controllare, possedere o dominare la vittima – possono essere formulate alcune brevi considerazioni critiche²⁵. È verosimile ritenere che il testo originario sia stato emendato proprio su impulso delle obiezioni mosse alla luce del principio di legalità²⁶, introducendo un richiamo a quella logica di possesso profondamente asimmetrica che spesso fa da sfondo alla “spirale” della violenza relazionale²⁷. Sebbene il dettato letterale paia, in questo caso, rivolgersi a una qualità modale della condotta, si devono comunque ribadire le perplessità già evidenziate in precedenza. Difatti, anche rispetto a questa ipotesi applicativa emerge un linguaggio latamente emotivo, che rinvia a concetti propri degli studi criminologici condotti sull’*intimate partner violence* in mancanza degli opportuni adattamenti giuridici che riconducano i confini applicativi della norma incriminatrice entro i limiti di tassatività imposti al diritto penale. In particolare, il concetto di prevaricazione è apparso in alcune sentenze relative alla violenza domestica, nell’apparato motivazionale posto a fondamento di condanne decise ai sensi dell’art. 572 c.p.²⁸ Parimenti, anche i concetti di controllo, possesso e dominio richiamati sono già noti agli studi volti a descrivere il fenomeno della violenza relazionale, collocati nella struttura del reato in un ordine di crescente invasività della sfera soggettiva della vittima²⁹.

Tuttavia, a ben vedere, più che riferirsi al contesto concreto in cui si realizza il femminicidio, la lettera della norma sembra valorizzare, ancora una volta, l’intenzione o l’obiettivo dell’agente, orientati ad esercitare un controllo sulla vittima³⁰. Una sorta di dolo specifico anomalo o, meglio, un ulteriore esempio nel quale i motivi assumono una portata costitutiva sfavorevole al reo³¹, che disvela un’altra generale tendenza legislativa dei tempi odierni, orien-

²⁵ Si tratta di un’integrazione elaborata dalla Commissione Giustizia, ma una formulazione analoga era già stata suggerita dalla Professoressa Antonella Massaro: «Quanto ai concetti di controllo, possesso e dominio, ho immaginato, sia pur come spunto di una riflessione ancora provvisoria, che gli stessi possano essere collocati lungo una sorta di *climax* ascendente, in base al diverso grado di incidenza sulla sfera di autodeterminazione della donna [...]. I tre elementi, ovviamente, dovrebbero sussistere in via alternativa, non cumulativa». V. MASSARO (2025b), p. 88.

²⁶ Cfr. MANES (2025).

²⁷ Anche se non può escludersi che una dinamica di prevaricazione o di dominio possa ritenersi sussistente in contesti differenti, nei quali l’azione omicidiaria viene rivolta a una donna sconosciuta o, comunque, estranea al circolo affettivo e familiare dell’autore (si pensi alle ipotesi di c.d. femminicidio non relazionale classificate dalla criminologia). L’enucleazione del “ciclo della violenza” trae origine dalle ricerche sociologiche condotte sull’*intimate partner violence* che descrivono, appunto, il fenomeno e le sue fasi (*tension-building phase*, *acute battering incident* e *honeymoon phase*) che si ripetono ciclicamente: WALKER (1979). La portata ancora attuale dello studio qui richiamato trova, da ultimo, conferma anche in una recente sentenza della Corte di cassazione che, nell’esprimersi sui nodi problematici che solleva la testimonianza della persona offesa da maltrattamenti in famiglia e la ritrattazione delle sue dichiarazioni, ha ricordato le peculiarità del contesto criminologico in cui si consuma la violenza relazionale, facendo espresso riferimento alle fonti sovranazionali. In tal occasione, ha avallato l’orientamento ormai invalso in giurisprudenza in base al quale, in presenza dei requisiti di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca della parola della vittima, le sue dichiarazioni sono sufficienti a sorreggere il corredo probatorio posto a fondamento della condanna, anche in assenza di riscontri estrinseci. Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 11 settembre 2025, n. 35667, in *Sistema penale*, 25 novembre 2025, con scheda di TORLASCO (2025). Difatti, tesi della Walker ha profondamente influenzato la dottrina e la giurisprudenza statunitense ed europea, al punto da indurre alcuni studiosi a ritenere che la “sindrome della donna maltrattata” sia divenuta, se non un alibi, perlomeno un fraintendimento o una semplificazione fallace dell’accertamento processuale. Emblematico, in materia, il caso di Judy Norman (*State vs. Norman*, 1989), una donna che uccise nel sonno il marito maltrattante, che in sede di giudizio ha invocato la legittima difesa: MAHONEY (2019). Anche in Italia una parte della dottrina rivendica una rilettura più elastica dell’imminenza del pericolo in casi di reati abituali che si consumano in contesti asimmetrici: PECORELLA (2022), p. 247 ss.; VIGANÒ (2021a), p. 887 ss.

²⁸ Cfr., *ex multis*, Cass. pen., Sez. VI, 4 febbraio 2025, n. 21289, in *Cass. pen.*, n. 12, 2025, 3988; Cass. pen., Sez. VI, 13 luglio 2021, n. 35937, in *Diritto e giustizia*, 4 ottobre 2021; Cass. pen., Sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 19776, in *Diritto e giustizia*, 9 maggio 2019; Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 2012, 46818, in *Diritto e giustizia*, 4 dicembre 2012.

²⁹ Sul punto, si rinvia a MATTHEUDAKIS (2026).

³⁰ Peraltro, si potrebbe obiettare che, anche alla luce delle scienze empiriche di riferimento, il *coercive control* viene generalmente attuato attraverso altre forme di violenza, tipiche dell’*IPI*, anche perché l’uccisione della vittima sottrae all’agente l’“oggetto” delle sue pretese, tanto che molti femminicidi scaturiscono più che da una volontà di controllare la donna, dalla frustrazione che deriva dall’aver perso il dominio sulla stessa. In argomento, si richiamano anche i lavori della studiosa e attivista Ellen Pence. L’Autrice sostiene che il fondamento dell’*intimate partner violence* si rinviene dall’esercizio di un potere sulla vittima, il quale postula abusi di varia natura, che possono tradursi in violenze psichiche, emotive, economiche, nell’isolamento sociale o, infine, in vere e proprie aggressioni fisiche e sessuali: in questo senso, il *domestic abuse*, più che un ciclo, potrebbe essere raffigurato da una ruota, in cui dal baricentro, costituito dalla sfera di dominio del maltrattante, si diramano i singoli raggi che rappresentano le variegate tipologie di violenze con cui il fenomeno può estrinsecarsi (PENCE e PAYMAR (1993). La sociologa è nota al dibattito anche per aver elaborato il *Domestic Abuse Intervention Project*, uno dei protocolli più diffusi negli Stati Uniti per il trattamento dei casi di violenza familiare. Sul concetto di *coercive control* si rinvia, invece, agli studi di STARK (2009), nel quale il sociologo, riprendendo le teorie femministe del secolo scorso, evidenzia come la violenza domestica configuri un mezzo mediante il quale riaffermare la disuguaglianza di genere radicata all’interno del tessuto sociale, e progressivamente messa a repentaglio dalla partecipazione delle donne alla vita economica e sociale. Per una recentissima opera monografica su questi profili dell’argomento, cfr. DE PAOLIS (2025).

³¹ In generale, il tema sta assumendo progressivo rilievo non solo sul piano della colpevolezza, in particolare con riferimento ai rapporti tra imputabilità, disturbi della personalità e stati passionali (tema sul quale si rinvia alle interessanti considerazioni di CELVA e ARREGHINI (2023), p. 1 ss., nonché a FRANCESCHETTI (2024), ma anche in relazione alla valenza costitutiva che il movente assume in talune norme penali; basti pensare alla circostanza aggravante comune dei futili motivi o, a ben vedere, alla stessa categoria degli *hate-crime*. In argomento, di recente, PERIN (2024).

tata a valorizzare la dimensione psichica della vittima imprimendo un linguaggio emotivo al dato normativo, al contempo ignorando, anche in ragione del dettato dell'art. 90 c.p., quelle del reo, se non in chiave punitiva³².

La terza circostanza applicativa richiamata, al pari della seconda, è frutto della proposta di emendamento formulata dalla Commissione giustizia al fine di assicurare una maggior oggettivazione della fattispecie. Tuttavia, seppur in apparenza la disposizione possa risultare di più agevole accertamento – ricavando il suo ambito applicativo dall'avvenuta separazione o dal rifiuto precedentemente esternato dalla vittima – pure per siffatta ipotesi permangono dubbi sulla determinatezza e sulle difficoltà probatorie che connotano in maniera più lampante i precedenti elementi specializzanti analizzati. Dopotutto, la formula “in relazione a” pare riferirsi al movente che ha innestato l'azione omicidiaria, presupponendo un accertamento che si sofferma, di nuovo, sulle condizioni psichiche che hanno spinto l'autore a commettere il reato. Vien da sé che il disvalore aggiunto resta ancorato ad elementi di carattere soggettivo, psicologico, che sul piano del diritto vigente non attribuiscono rilevanza alcuna a circostanze di tipo oggettivo e fattuale³³. Senza contare che l'uccisione volta a limitare le libertà individuali della persona offesa sembra voler enucleare un'ipotesi residuale, di chiusura, dai contorni sfumati.

In definitiva, la struttura del reato di femminicidio, così come tratteggiata nella novella italiana, si compone di concetti evanescenti, aventi un carattere prevalentemente soggettivistico, i quali si inseriscono (come se non bastasse) nella struttura delittuosa che rappresenta il reato a forma libera per antonomasia, ossia l'omicidio. Il legislatore, in questo modo, costringe l'interprete ad una sorta di indagine psicologica, volta ad accertare il movente che ha indotto il soggetto attivo a commettere il reato, rischiando di convertire il prudente apprezzamento del giudice in libero arbitrio³⁴. Dopotutto, alla luce delle divergenze che si registrano già sul piano empirico su cosa si debba intendere per femminicidio, diventa complesso poter prevedere quali siano i fatti enucleabili nella fattispecie di cui all'art. 577 *bis* c.p.; il timore è che la selezione venga rimessa alla sensibilità del singolo giudice, non di rado sottoposto alle pressioni sociali che si sviluppano intorno a casi di cronaca giudiziaria particolarmente efferati. L'osservazione potrebbe apparire di scarsa importanza dal momento in cui si è, comunque, di fronte a un soggetto che ha commesso un omicidio, ma il principio di legalità e, in maniera sempre più pregnante, le garanzie sostanziali sancite all'art. 7 CEDU, impongono senza eccezioni di sorta di assicurare la prevedibilità del contenuto del precetto penale³⁵.

Gli annunciati ostacoli sul piano dell'accertamento dovuti alla discutibile tecnica di tipizzazione stanno, peraltro, già registrando le loro prime manifestazioni: il riferimento è al caso di un marito che ha tentato di uccidere la moglie perché si prostituiva. In sede di procedimento *de libertate*, il p.m. ha formulato una imputazione provvisoria qualificando il fatto in termini di tentato femminicidio; tuttavia, il G.I.P. ha escluso la sussistenza degli elementi specializzanti di cui all'art. 577 *bis* c.p., ritenendo – forse, in maniera un po' apodittica – che il concetto di libertà individuale non possa coincidere con l'esercizio della prostituzione in virtù dell'obbligo di fedeltà coniugale sancito dal Codice civile³⁶.

Ad ogni buon conto, è altrettanto vero che il femminicidio non sarebbe la prima fattispecie a presupporre l'accertamento di elementi di carattere psichico e che non sempre è possibile

³² Sul linguaggio del diritto penale e sulle sue implicazioni, si veda DE MAGLIE (2019).

³³ In senso contrario, invece, la Professoressa Antonella Massaro, la quale, in sede di audizione parlamentare, ha sottolineato come la formulazione della norma incriminatrice possa essere letta in chiave oggettivistica-casistica, non qualificandosi esclusivamente sulla base di una causalità di tipo psichico: «Il disegno di legge, condivisibilmente, fa riferimento a una terminologia di stampo oggettivo-causale nella descrizione della fattispecie (“il fatto è commesso come atto di...” o “in relazione a...”), evitando riferimenti linguistici che rimandino alla finalità perseguita dall'agente.[...] Il reato, detto altrimenti, deve essere “causato” da un modello socio-culturale fondato sulla discriminazione di genere. Non importa che il soggetto sia stato concretamente motivato alla commissione del reato dalla discriminazione di genere: ciò che importa è che quel modello, oggettivamente riconoscibile in sede di accertamento della responsabilità penale, sia disapprovato dall'ordinamento». Cfr. MASSARO (2025c).

³⁴ In argomento, si veda la lucida critica di PUGIOTTO (2025), che si riferisce a un «giudice palombaro dell'animo umano».

³⁵ Le garanzie procedurali e sostanziali sancite dagli artt. 6 e 7 CEDU, nonché il divieto del *bis in idem* in materia di doppio binario sanzionatorio di cui all'art. 4 del protocollo n. 7, hanno assunto una rilevanza fondamentale nell'ambito dell'approccio sviluppatosi in seno alla Corte europea dei diritti dell'uomo rappresentato dalla concezione materiale del concetto di reato e di pena, fin dall'enucleazione dei criteri *Engel* (Corte EDU, *Engel* e altri c. Paesi Bassi, 1976), che impone di prescindere dalla qualificazione formale attribuita dall'ordinamento nazionale al fine di evitare indebite “truffe delle etichette”. In argomento, tra i tanti, MAZZACUVA (2017); MASERA (2018); SANTANGELO (2022).

³⁶ Immediata – e scontata – la reazione mediatica: “Il caso di Ventimiglia e il ritorno alla logica del delitto d'onore”, *La stampa*, 13 gennaio 2026. Cfr. GIP, Trib. Imperia, ord. 12 gennaio 2026, in *Sistema penale*, 16 gennaio 2026, con commento di GATTA (2026), il quale mette in luce le come, sul piano del *quantum* di pena irrogabile, la qualificazione del fatto in femminicidio ovvero in omicidio determina conseguenze di non poco conto.

sacrificare un'esigenza di prevenzione sociale tenendo conto delle implicazioni processuali. Volendo rimanere nell'ambito della violenza di genere, un problema analogo si era posto con il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p., introdotto attraverso il decreto legge del 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella l. 23 aprile 2009, n. 38. La previsione di un delitto di *stalking* si è resa necessaria al fine di contrastare una forma di lesione della libertà di autodeterminazione della persona realizzabile attraverso un ventaglio particolarmente ampio di modalità, al quale possono essere ricondotti anche comportamenti che, isolatamente considerati, risulterebbero leciti, se non addirittura socialmente approvati³⁷. Il disvalore degli atti persecutori, infatti, è strettamente connesso alla reiterazione di molestie o minacce rivolte nei confronti di un soggetto nonostante il suo dissenso, il quale subisce un pregiudizio di carattere psichico. In questa prospettiva, l'incriminazione degli atti persecutori si accompagnava ad ostacoli intrinseci, trattandosi di un fenomeno diffuso su scala globale che ha costretto dapprima la giurisprudenza e, in seguito, il legislatore ad individuare una forma di tutela anche penale che non lasciasse impuniti fatti connotati da un significativo disvalore, ancorché realizzabile tramite condotte di varia gravità. Seppur l'art. 612 *bis* c.p. non sia espressamente riservato al contrasto della violenza perpetrata ai danni delle donne, esso trae dalla violenza di genere il suo terreno più fertile. In questo senso, la criminalizzazione degli atti persecutori ha rappresentato una fase fondamentale nel contrasto al fenomeno, in particolare dell'*intimate partner violence*, configurando un tipico campanello d'allarme rispetto a una degenerazione violenta della vicenda, tale da rendere la fattispecie di cui all'art. 612 *bis* c.p. un esempio paradigmatico della categoria dei c.d. reati spia³⁸.

Ad ogni buon conto, nel 2014, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità avente ad oggetto la fattispecie *de quo* per una sospetta violazione del principio di determinatezza. Tuttavia, proprio sulla scorta delle considerazioni appena esposte relative alle peculiarità del fenomeno persecutorio, la Consulta ha dichiarato infondata la questione, adottando una sentenza interpretativa di rigetto che, da quel momento, ha segnato la definitiva natura di reato ad evento e di danno della norma incriminatrice.

A onor del vero, il Giudice delle leggi, lungi dal negare i limiti di indeterminatezza dell'enunciato normativo, ha affrontato la questione tenendo conto della precisione concretamente pretendibile alla luce della complessità del fenomeno. In particolare, nell'esaminare gli elementi costitutivi del reato sottoposti al vaglio di legittimità, non ha preso in considerazione questi ultimi singolarmente ma, al contrario, li ha vagliati attraverso una loro lettura sistematica che potesse tenere conto del contesto empirico a cui si riferiscono³⁹. La Corte costituzionale, in quella occasione, ha comunque potuto ricavare dal dettato letterale parametri oggettivi di cui il giudice deve avvalersi nell'accertamento dell'evento, evitando che la sussistenza del reato dipenda solo dallo stato psichico della vittima. Il riferimento è alla fondatezza del timore nutrito dalla persona offesa, nonché alla gravità e alla durata dello stato di ansia della stessa. Gli aggettivi di cui si è avvalso il legislatore fungono, dunque, da parametro nell'accertamento di una effettiva lesione alla libertà morale del soggetto passivo.

Mettendo a paragone il delitto di atti persecutori con quello di femminicidio alla luce delle considerazioni appena svolte, occorre rilevare come la descrizione della fattispecie neointrodotta non espliciti indici esteriori e oggettivi utili a concretizzare il contenuto psichico della norma incriminatrice. In secondo luogo – come si avrà modo di approfondire nel proseguo – il nuovo delitto nemmeno può ritenersi un intervento obbligato e necessario per colmare un vuoto di tutela come accaduto per lo *stalking*. A tal proposito, è opportuno evidenziare che il Codice penale già prevede norme volte a punire col massimo rigore offese – anche letali – che si realizzano tra *partner* o *ex partner*; basti pensare all'aggravante prevista dall'art. 577 che punisce con la pena dell'ergastolo l'uccisione del coniuge o della persona stabilmente convivente col colpevole e, al secondo comma, stabilisce una cornice edittale aggravata (dai ventiquattro

³⁷ In argomento, senza alcuna pretesa di esaustività, si rinvia a CAPUTO (2011), p. 1377 ss.; MAUGERI (2010), p. 30 ss.; GUERINI (2012), p. 28 ss.; DE SIMONE (2013), p. 1 ss.; NISCO (2014), p. 1 ss.; MATTHEUDAKIS (2014b), p. 1 ss.; MATTHEUDAKIS (2020), p. 343 ss.; infine, anche per ulteriori e recenti riferimenti bibliografici, MACRÌ (2022), p. 6537 ss.; Per un'analisi comparata, cfr. CADOPPI (2010), p. 118 ss., e MAUGERI (2012), p. 201 ss. Nella dottrina spagnola, a cui verranno dedicati plurimi richiami nel corso del presente contributo, cfr., per tutti, VILLACAMPA ESTIARTE (2009), p. 137 ss., in cui l'Autrice approfondisce il tema ancor prima dell'introduzione di uno specifico delitto di *acoso*, avvenuta solo con la Ley n. 4 del 2015.

³⁸ In quest'ottica, parte della dottrina tende a qualificare il delitto di *stalking* come reato plurioffensivo. MACRÌ (2022), p. 6537 ss.; MATTHEUDAKIS (2014a), p. 225 ss.

³⁹ C. Cost., 11 giugno 2014, n. 172, consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it. Per un approfondimento della sentenza si rinvia a MANNA (2010), p. 469 ss.; GIUNTA (2014), p. 2738 ss.; VALSECCHI (2014).

ai trent'anni di reclusione) per l'omicidio dell'*ex partner*. Ancora, si faccia riferimento all'ergastolo irrogabile in quelle ipotesi di reato complesso connotate da una connessione teleologica o cronologica con un reato da "Codice rosso"⁴⁰. Inoltre, nell'ambito dei delitti aggravati dall'evento, si potrebbero altresì richiamare i severi trattamenti sanzionatori previsti nei casi in cui da un atto violento doloso derivi la morte non voluta della persona offesa, potendo al riguardo trovare applicazione non solo la generale fattispecie dell'omicidio preterintenzionale, ma anche il delitto di maltrattamenti aggravato dall'evento morte⁴¹.

In terzo luogo, anche laddove si voglia considerare opportuna la decisione di introdurre una fattispecie *ad hoc* per punire il femminicidio, essa comunque potrebbe essere sorretta da una formulazione più circoscritta e precisa, non emergendo un *deficit* di determinatezza tanto inevitabile quanto quello che implica il fenomeno dello *stalking*. Peraltro, nonostante sia attesa e verosimile una sottoposizione del reato al vaglio della Consulta, le preoccupazioni sin qui esposte assumono maggior significato alla luce della scarsa inclinazione della Corte costituzionale a censurare una norma incriminatrice per violazione del canone di determinatezza⁴². Dunque, è verosimile che spetterà all'interprete, con gli "attrezzi" ermeneutici a sua disposizione, tentare di limitare la portata del reato di femminicidio, impegnandosi a delineare dei confini applicativi quanto più possibile in linea coi principi che governano la materia penale.

Allo stato dell'arte, resta pertanto fermo l'auspicio che il giudice interpreti in chiave restrittiva il delitto di femminicidio, limitando il suo campo applicativo solo a quelle ipotesi in cui il movente discriminatorio o di dominio sotteso al fatto sia percepibile all'esterno alla luce di circostanze univoche e, per quanto possibile, oggettive, facendo così confluire nel campo della fattispecie di cui all'art. 575 c.p. i casi in cui non risulti un'inequivocabile volontà discriminatoria fondata sul genere⁴³. Tuttavia, anche alla luce di alcuni "precedenti", dei *bias* e degli stereotipi giudiziari ancora largamente diffusi, il rischio che l'applicazione della fattispecie dipenda dalla sensibilità del singolo giudicante – spesso inevitabilmente sottoposto alla pressione sociale e alla narrazione, non di rado distorta, offerta dai *mass media* – appare tutt'altro che infondato⁴⁴.

3. Una pena perpetua, fissa e blindata: l'insanabile sproporzionalità del trattamento sanzionatorio.

"L'eccesso di prudenza" che caratterizza la Consulta nella censura di *deficit* di determi-

⁴⁰ Il riferimento è all'art. 576, comma 1, n. 5) del Codice penale, che prescrive la pena dell'ergastolo qualora il delitto di cui all'art. 575 c.p. sia commesso «in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 *bis*, 600 *ter*, 609 *bis*, 609 *quater* e 609 *octies*, nonché al n. 5.1), che prescrive la medesima pena quando l'omicidio è realizzato «dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612 *bis* nei confronti della stessa persona offesa». Peraltro, proprio con riferimento a tale ultima disposizione, si sono espresse le Sezioni unite "Magistri" risolvendo un contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura della fattispecie circostanziata, statuendo che in questi casi viene in rilievo un reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p., non trovando dunque applicazione la disciplina sul concorso dei reati, in tutte le ipotesi nelle quali emerga non solo un nesso finalistico tra l'omicidio e i comportamenti vessatori, ma altresì una connessione di stampo spazio-temporale, afferente al contesto in cui matura il delitto, tale da palesare una progressione tra gli atti persecutori e l'epilogo letale. Anche in tale occasione, dunque, è stata attribuita rilevanza a indici oggettivi, oltre che psichici. Cfr. con la sentenza Cass. pen., S.U., 15 luglio 2021, n. 38402, in *Sistema penale*, 3 novembre 2021, con nota di BERNARDI (2021).

⁴¹ Tale considerazione trova conferma in un recentissimo studio empirico realizzato attraverso l'analisi di alcune sentenze della Corte d'Assise di Milano. L'indagine, pur prendendo in esame un esiguo numero di condanne emesse in casi astrattamente riconducibili al fenomeno del femminicidio, evidenzia come, in seguito all'inasprimento sanzionatorio che si registra dalla riforma del "Codice Rosso" in avanti, nella maggioranza dei casi i giudizi si sono conclusi con l'irrogazione di una pena analoga a quella che, verosimilmente, deriverebbe dall'art. 577 *bis* c.p. In soli due fattispecie concrete la differenza sanzionatoria potrebbe risultare considerevole ma, come evidenziato dall'Autrice, si tratta di omicidi che pongono seri dubbi sulla loro sussumibilità nel neointrodotta titolo di reato. Cfr. PASINI (2025), p. 97 ss.

⁴² L'unica occasione in cui la Corte costituzionale si è spinta a dichiarare l'illegittimità di una norma incriminatrice per il suo contenuto indeterminato risale al 1981, quando ha censurato il reato di plagio allora previsto dall'art. 603 c.p. Cfr. C. cost., 9 aprile 1981, n. 96, in *www.cortecostituzionale.it*.

⁴³ Il venir meno degli elementi specializzanti riepande l'applicabilità della norma generale, in questo caso quella di cui all'art. 575 c.p.: tale ovvia constatazione rende inutile l'inciso finale del primo comma dell'art. 577 *bis* c.p., il quale precisa che fuori dai casi sussumibili nel delitto di femminicidio trova applicazione la fattispecie di omicidio doloso.

⁴⁴ Le ricadute della pressione mediatica sul giudicante vennero già colte da IACOVELLO (1999), p. 2204 ss., in sede di commento della celebre "sentenza dei jeans" (Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 1998, n. 1636). Recentissimamente, anche la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Milano resa nel caso "Pifferi" ha riconosciuto, in sede di concessione delle attenuanti generiche, la rilevanza del c.d. processo mediatico sulla decisione del giudice, riaccendendo il dibattito sul tema (C. Ass. app. Milano, Sez. I, 7 gennaio 2026, n. 26, in *Giurisprudenza penale*, 13 gennaio 2026). Cfr., sul punto, l'intervista resa sulla sentenza dal Professor Vittorio Manes, "Caso Pifferi, il diritto non può più ignorare la pena inflitta dai media", *Il dubbio*, 21 gennaio 2026. In generale, sulla crisi in cui versa il principio di legalità e sulle sue ricadute sull'attività legislativa e giurisdizionale, si veda TORRE (2020).

natezza è stata ormai da alcuni anni superata nei casi concernenti la dosimetria e la proporzionalità della pena, profilo che assume pregnante rilievo anche con riferimento al delitto di femminicidio. Autorevole dottrina ha già denunciato le profonde frizioni che la norma incriminatrice innesterebbe sul piano del rigoroso (*rectius*, rigorosissimo) trattamento sanzionatorio⁴⁵, in particolare col canone di proporzione e con la funzione rieducativa ricavabili dagli artt. 3 e 27 Cost. Il reato di femminicidio, infatti, punisce l'autore con la pena fissa dell'ergastolo, introducendo altresì, nei commi successivi, una serie di limiti ostativi all'efficacia attenuante delle eventuali circostanze ritenute sussistenti nel caso di specie.

Vale la pena fin da ora chiarire che, ad avviso di chi scrive, non è tanto la previsione della possibilità di irrogare l'ergastolo a porre in netto conflitto il reato in esame col canone di proporzionalità della pena, quanto piuttosto il fatto che tale pena sia imposta al giudice quale unica alternativa sanzionatoria. Del resto, il Codice penale, agli artt. 576 e 577 c.p., già prevede un catalogo di circostanze aggravanti speciali che postulano la pena perpetua nei confronti di chi ha cagionato la morte di una persona; peraltro, come evidenziato, molte di queste sono state introdotte proprio al fine di combattere le principali manifestazioni della violenza di genere e affettiva. Di conseguenza, a meno che non si intenda cogliere l'occasione per riaprire il dibattito sulla dubbia costituzionalità dell'ergastolo *ex se*⁴⁶, la scelta legislativa di punire con la sanzione più afflittiva un omicidio sulla base del maggior disvalore che consegue dalla sua finalità discriminatoria potrebbe, in astratto, ritenersi coerente dal punto di vista costituzionale e sistematico.

In primo luogo, è bene precisare che si è di fronte a una fattispecie di reato autonoma, in quanto tale nemmeno soggetta al bilanciamento in concreto che opera quale correttivo nei confronti delle circostanze di reato. In secondo luogo, il reato di femminicidio prescrive una pena fissa che non lascia margini alla discrezionalità del giudice. In questo modo, il legislatore neutralizza a monte la funzione di individualizzazione e modulazione in concreto della sanzione attribuita all'interprete e impedisce che la fisionomia del singolo caso incida, in base ai criteri commisurativi di cui all'art. 133 c.p., sul *quantum* di pena, adeguando la sanzione al fatto effettivamente commesso e consentendo, così, un equilibrio tra offensività materiale e colpevolezza da un lato, e trattamento sanzionatorio dall'altro: presupposto imprescindibile se si intende irrogare una pena che possa sortire un effetto rieducativo e risocializzante. La novella proposta suscita, dunque, preoccupazione non solo per le criticità proprie del precetto penale analizzate, ma anche in relazione al fatto che, dall'accertamento del reato deriverà, (quasi) *inevitabilmente*, una condanna alla pena perpetua. In questo senso, la sproporzionalità intrinseca del trattamento sanzionatorio assume ancor più pregnanza, risultando peraltro connessa all'accertamento di elementi sfumati, soggettivi, che rischiano di legittimare pericolose semplificazioni processuali, invero non così infrequenti nel panorama giurisprudenziale.

Per la valorizzazione dei profili di sproporzione da cui risulta affetto il delitto *de quo* è, dunque, possibile attingere anche alla recente evoluzione nell'ambito della giurisprudenza costituzionale. È, infatti, ormai ampiamente chiaro che il canone di proporzionalità sia parte integrante dell'arsenale di cui si avvale la Consulta nel valutare la legittimità di norme punitive, essendosi registrato, negli ultimi anni, un'evoluzione ed espansione rapidissima di siffatto principio, in piena armonia col diritto convenzionale e unionale⁴⁷. Proprio nel solco di questa giurisprudenza, la Corte costituzionale ha avuto occasione di esprimersi sulle pene fisse, chiarendo che le stesse risultano aggravate da una sorta di "presunzione di sproporzionalità", in quanto impediscono un adeguamento del trattamento sanzionatorio in concreto⁴⁸. Vien da sé

⁴⁵ Cfr. FIANDACA (2025); GATTA (2025a).

⁴⁶ Cfr. BARTOLI R. (2025).

⁴⁷ A tal riguardo, suscita particolare interesse la recentissima sentenza della Corte costituzionale relativa al delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583 *quinquies* c.p., frutto della c.d. riforma del "Codice Rosso", che ha convertito la corrispondente circostanza aggravante delle lesioni in una fattispecie autonoma di reato. La Consulta ha da ultimo precisato che, sebbene la *ratio* sottesa alla modifica intervenuta nel 2019 sia legittima e ragionevole, il trattamento sanzionatorio non può, già solo per la gravità del fenomeno a cui si rivolge, tradursi in una pena sproporzionata. Alla luce di tali motivazioni, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 583 *quinquies* c.p. nella parte in cui non prevede una diminuzione per le ipotesi di lieve entità, nonché in relazione alla pena accessoria dell'interdizione perpetua di cui al secondo comma, in quanto imposta obbligatoriamente dalla legge e non rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Cfr. Corte cost., sent. del 20 maggio 2025, n. 85, in www.cortecostituzionale.it.

⁴⁸ Già nel 1980 – sebbene nell'occasione dichiarò non fondata la questione di legittimità proposta – la Corte costituzionale aveva evidenziato l'importanza di assicurare un rapporto di proporzionalità tra il fatto e la pena concretamente irrogata. In sentenze più recenti, invece, la Consulta ha avuto modo di concentrarsi su un particolare profilo della proporzione del trattamento sanzionatorio, ossia sulla «necessaria individualizzazione della pena [...] che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fisse nel loro ammontare», precisando come «Tale canone esige che – nel passaggio dalla comminatoria astratta operata dal legislatore alla sua concreta inflazione da parte del giudice – la pena

che, *a fortiori*, tale statuizione non possa che assumere pregnante rilievo nel caso in cui la pena fissa coincida col trattamento più affittivo irrogabile.

Il quadro appena delineato risulta ancor più preoccupante se si considerano i limiti ostativi previsti dai commi successivi, i quali impongono delle preclusioni particolarmente severe all'operatività delle circostanze attenuanti in sede di bilanciamento⁴⁹. Il rigore che ne risulta assume un significato politico preciso: non è sufficiente la pena perpetua, non basta nemmeno che sia fissa, deve anche restare blindata entro limiti ostativi, impedendo un esito sanzionatorio diverso rispetto a quello prospettato in astratto e aggirando, così, i principi sanciti dalla Consulta in materia di *ius puniendi*⁵⁰. Senza contare che, giova ricordarlo, l'ergastolo – il quale oggi preclude l'accesso al rito abbreviato⁵¹ – ha superato il vaglio di legittimità attraverso una lettura della questione proposta che trasudava un'incostituzionalità conclamata, ma messa a tacere⁵².

Ecco che la strategia scelta per veicolare un messaggio culturale – tale è l'intenzione dichiarata in più occasioni dai propulsori della riforma – si riduce alla minaccia di una pena draconiana, orientata a saziare le rivendicazioni di una giustizia popolare che non ammette “sconti” o anche solo, banalmente, il rispetto delle garanzie penalistiche⁵³. In questi termini, il legislatore ha colto l'occasione per far rientrare dalla finestra quello che la Corte costituzionale ha espulso dalla porta con le censure di illegittimità aventi ad oggetto le blindature in passato stabilite dall'art. 69 c.p.⁵⁴

Da ultimo, si aggiunga che la Consulta, dopo aver superato il vincolo del *tertium in comparationis*, ha di recente avuto modo di precisare che il canone di proporzionalità limita non solo la discrezionalità legislativa, ma anche l'attività ermeneutica del giudice. Infatti, con la recente sentenza n. 113 del 2025 è stata rigettata una questione di legittimità sollevata in relazione alla sospetta sproporzionalità del rigorosissimo trattamento sanzionatorio del delitto di sequestro a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p. (che commina la pena della reclusione

si atteggi come risposta proporzionata anche alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del singolo fatto di reato; il che comporta, almeno di regola, la necessità dell'attribuzione al giudice di un potere discrezionale nella determinazione della pena nel caso concreto, entro un minimo e un massimo predeterminati dal legislatore»: Corte cost., sent. del 10 maggio 2019, n. 112, in www.cortecostituzionale.it e *Diritto penale contemporaneo*, 13 maggio 2019. In argomento già PALIERO (1981), p. 725 ss.

⁴⁹ Il secondo e il terzo comma dell'art. 577 *bis* c.p. dispongono quanto segue: «Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici».

⁵⁰ Per un'analisi e un approfondimento dell'evoluzione del parametro di proporzionalità nell'ambito della Corte costituzionale si rinvia, per tutti, a VIGANÒ (2021b); RECCHIA (2020).

⁵¹ La l. 12 aprile 2019, n. 33 ha, infatti, introdotto il comma 1 *bis* nell'art. 438 c.p.p., il quale prevede che «Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo». Tale aspetto assume precipuo rilievo, se si considera che, in base ai dati raccolti dalla Commissione parlamentare di inchiesta, nell'80,5% dei casi presi in esame per il biennio considerato (2017-2018) il processo è stato celebrato con rito abbreviato: cfr. Relazione su «la risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia», cit., 33. Sul punto, si veda altresì l'indagine raccolta in DINO (2021), p. 61.

⁵² Il riferimento è alla sentenza C. Cost., 22 settembre 1974, n. 264, in www.cortecostituzionale.it, che ha statuito la compatibilità della pena perpetua col principio di rieducazione, valorizzando il fatto che la pena è senza fine solo in astratto, avendo l'ergastolano la possibilità di poter accedere alle misure alternative della pena detentiva e, in particolare, alla liberazione anticipata, trascorsi 26 anni. Sul tema, si rinvia a DOLCINI *et al.* (2019). Non è un caso che una questione analoga sollevata in relazione ai minori imputabili è stata accolta evidenziando proprio l'incompatibilità dell'ergastolo con la preminente esigenza di assicurare una risocializzazione efficace del soggetto minorenne (C. cost., 28 aprile 1994, n. 168, in www.cortecostituzionale.it).

⁵³ Cfr. CORN (2025c), p. 31.

⁵⁴ Il riferimento è alle numerose sentenze di illegittimità costituzionale che, a partire dal 2012, si sono susseguite erodendo il meccanismo di blindatura previsto dal quarto comma dell'art. 69 c.p. (così modificato dalla legge “*ex* Cirelli” del 5 dicembre 2005, n. 251) che preclude, o limita fortemente, gli effetti favorevoli derivabili dal bilanciamento in concreto con le circostanze aggravanti della recidiva reiterata e di quelle previste dalla disciplina concorsuale. A titolo esemplificativo, si ricordano: Corte cost., 5 novembre 2012, n. 251, relativa al divieto di prevalenza concernente la lieve entità in materia di sostanze stupefacenti *ex* art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990; C. cost., 13 aprile 2014, n. 106, con riferimento all'ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell'art. 609 *bis* c.p.; C. cost., 26 maggio 2021, n. 143, relativa ai limiti imposti per la particolare tenuità nell'ambito del sequestro di persona a scopo di estorsione; C. cost., 7 aprile 2020, n. 73, che ha dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza riguardante il vizio parziale di mente *ex* art. 89 c.p.; C. cost., 25 febbraio 2021, n. 55, in senso analogo anche con riguardo alla circostanza attenuante prevista dall'art. 116 comma 2 c.p. per concorrente che ha voluto il fatto meno grave e, infine, Corte cost., 18 aprile 2023, n. 94. Tutte le sentenze sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it. Per il presente contributo, risulta particolarmente interessante la sentenza della Corte costituzionale che, dichiarando illegittimo il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della provocazione *ex* art. 62, comma 1, n. 2, c.p. sull'aggravante di cui all'art. 577 comma 1, n. 1, c.p. introdotto dal c.d. “Codice rosso”, in un *obiter dictum* sullo stato d'ira e sull'irragionevolezza della norma censurata ha valorizzato l'accumulo delle condotte vessatorie subite dalla donna maltrattata prima di uccidere il marito: C. cost., 10 ottobre 2023, n. 197, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1° marzo 2024, con nota di PELLIZZONE (2024). La pronuncia, peraltro, richiama anche una sentenza della Cassazione che, con riferimento al giudizio di proporzionalità tra offesa e reazione, aveva dato rilievo ai maltrattamenti subiti in precedenza dall'imputata da parte della vittima (FUMAGALLI (2022)).

pari nel minimo a 25 anni, e nel massimo a 30 anni), ammettendone nel merito l'eccessivo rigore sanzionatorio censurato nell'ordinanza di remissione, ma ritenendo che «il principio di proporzionalità della pena opera non solo come standard di legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche come criterio che orienta la loro interpretazione e la loro applicazione a opera del giudice comune». In questo senso, è l'interprete che, risolvendo in via ermeneutica la questione, potrà eventualmente ritenere che il caso di specie non rispecchi il disvalore sotteso alla norma incriminatrice, scorporando il reato complesso nelle singole fattispecie che lo compongono, e assicurando così una risposta sanzionatoria adeguata⁵⁵.

Ebbene, al netto dei pregi e delle criticità che derivano dai principi di diritto appena richiamati, si evidenzia che la pena che postula il reato di femminicidio – proprio perché fissa, blindata e in quanto tale perfettamente aderente alle intenzioni del legislatore – rischia di precludere un “salvataggio disperato” della fattispecie sul piano ermeneutico. Dopotutto, la conclamata scelta legislativa si traduce in un secco *aut aut* per il giudice (femminicidio o assassinio, *rectius*, omicidio doloso), precludendo ogni lettura interpretativa alternativa. Resta, comunque, fermo l'auspicio che l'interprete, ritenendo l'ergastolo sproporzionato rispetto al caso di specie, applichi le considerazioni sviluppate dalla Consulta sussumendo il fatto nel delitto di cui all'art. 575 c.p., perlomeno consentendo una modulazione in concreto del trattamento sanzionatorio. Tuttavia, i presupposti argomentativi sviluppati dalla Corte costituzionale con la sentenza richiamata, che fanno leva anche su una sorta di interpretazione autentica nel riferirsi alle fattispecie concrete che il legislatore intendeva punire con maggior rigore, non appaiono replicabili rispetto al reato di femminicidio.

Infine, alla luce delle perplessità espresse sia sull'*an* sia sul *quantum* di pena, si ritiene che la fattispecie in esame entri in conflitto anche con il principio di colpevolezza, il quale presuppone l'accertamento di un fatto colpevole, rimproverabile e, di conseguenza, compatibile con un'eventuale risocializzazione futura. Dopotutto, in base al principio di colpevolezza è necessario che vi sia corrispondenza tra il fatto rimproverato e il titolo di reato ritenuto sussistente; dunque, l'autore deve risultare colpevole non solo per aver cagionato la morte di una persona, bensì per aver commesso un femminicidio; un fatto, quindi, connotato da un disvalore aggiunto e che, di conseguenza, presuppone una rimproverabilità specifica, postulando una pena calibrata sulla base del disvalore anche soggettivo della fattispecie. Sulla scorta di questa premessa, dinnanzi a una norma incriminatrice dai contorni sfumati, già di per sé caratterizzata da una pena intrinsecamente sproporzionata, pure i presidi garantistici sottesi al principio del *nullum crimen, nullum poena, sine culpa* sembrano destinati a vacillare.

In definitiva, risultano già annunciate le questioni di costituzionalità che verranno progressivamente proposte in casi di femminicidio e, sulla falsariga dell'interventismo dimostrato dalla Consulta, un eventuale accoglimento in punto di dosimetria della pena appare più verosimile. Dato che, invero, non consente di “tirare un sospiro di sollievo”, se si considera che l'intervento della Corte costituzionale postula, comunque, un rallentamento della macchina della giustizia non indifferente e, anche quando risolutore, un fallimento della politica legislativa del Paese.

4. La “tossica” relazione tra politiche criminali simboliche, stereotipi culturali e sussidiarietà del diritto penale.

Sono ben note le criticità denunciate a più riprese dalla dottrina e rivolte all'approccio, prevalentemente ispirato a una logica repressiva, che caratterizza le scelte di politica criminale del legislatore italiano⁵⁶. Ebbene, uno dei principali terreni in cui siffatta tendenza si manifesta in maniera diffusa è proprio quello della violenza di genere. Inserendosi a pieno titolo nel solco già tracciato da precedenti riforme, la novella in esame entra, dunque, in contraddizione anche col principio di sussidiarietà del diritto penale, sia in relazione alla funzione di *extrema ratio* che lo *ius criminale* dovrebbe assolvere all'interno dell'ordinamento, sia perché è lecito dubitare

⁵⁵ Cfr. Corte cost., 18 luglio 2025, n. 113, in *Sistema penale*, 21 luglio 2025, con scheda di GATTA (2025b).

⁵⁶ Per un approfondimento della deriva punitiva, simbolica e demagogica che affligge il diritto penale ormai da tempo, nonché sulla rappresentazione distorta della giustizia offerta dai *mass media*, si veda, *ex multis*, SGUBBI (2019); PULITANÒ (2019); PALAZZO (2020), 701 ss.; MANES (2022); BARTOLI R. (2024). Con specifico riferimento al campo della violenza di genere, ZUFFA (2019), p. 37 ss.; MAUGERI (2021), p. 84 ss.; MANNA (2023), p. 10.

dell'effettivo contributo che questa iniziativa governativa possa offrire nel contrasto alla violenza di genere, risultando quindi inidonea rispetto allo scopo che dovrebbe giustificare – in termini, appunto, di ultima *ratio* – l'intervento punitivo.

Rispetto al parametro della necessità che dovrebbe sempre giustificare l'utilizzo del diritto penale, non è tanto – come taluno ha affermato – la gravità e il tasso di diffusione del fenomeno a non giustificare la riforma in esame. Il decremento del numero di femminicidi che si è di recente registrato, infatti, non sconfessa la piaga che la *gender violence* continua a rappresentare su scala globale, meritando di figurare nell'agenda prioritaria di tutti i legislatori europei⁵⁷. Il nodo problematico attiene, piuttosto, agli strumenti messi in campo per contrastarla, orientati ad un utilizzo preponderante del diritto punitivo. A tal proposito, vale la pena evidenziare che le scienze empiriche di riferimento e le indagini statistiche condotte in materia riferiscono come l'incremento della reazione repressiva dell'ordinamento non abbia, al pari di quanto si registra in altri Paesi, prodotto un tangibile effetto deterrente, portando a una riduzione dei casi di violenza domestica e di genere. Anzi, non di rado – secondo quanto riportato dalla cronaca nera e dalle ricerche condotte sul punto – le vicende si concludono con l'autodenuncia dell'autore, se non addirittura con il suicidio o il tentato suicidio dello stesso⁵⁸. Il quadro empirico, pertanto, acclama l'inidoneità di un intervento (solo) punitivo, attribuendo maggior vigore alle perplessità circa la sua effettiva valenza simbolico-educativa nei confronti dei consociati, sempre ammesso che sia legittimo attribuire al diritto penale una funzione di questo tipo. In altri termini, si potrebbe osservare come, a monte, la violenza di genere e il femminicidio rappresentano un fenomeno criminoso la cui incriminazione può ritenersi conforme al principio di offensività, salvo poi porsi in netta contraddizione col canone di sussidiarietà e frammentarietà del diritto penale alla luce della proliferazione di norme incriminatrici volte ad una strumentalizzazione della pena per l'assolvimento di funzioni che non le competono⁵⁹.

A tal proposito, attraverso la lente di ingrandimento del principio di sussidiarietà, riemerge l'abuso in chiave simbolica della pena che il legislatore continua a promuovere nelle scelte di politica criminale. Persino la “calendarizzazione” della comunicazione pubblica non è stata

⁵⁷ Secondo le statistiche pubblicate dal Ministero dell'Interno (relativi al periodo 2019-2024), i femminicidi sono aumentati tra il 2020 e il 2023, per poi diminuire del 6% tra il 2023 e il 2024, coerentemente alla flessione che si rileva per il numero di omicidi in generale. Più nel dettaglio, i delitti commessi in ambito familiare/affettivo registrano un lieve aumento nell'andamento generale, passando da 148 a 151 (2%), mentre il numero delle vittime di genere femminile si attesta, per entrambi i periodi a 96. In flessione, rispetto allo stesso periodo del 2023, anche il numero degli omicidi commessi dal partner o *ex partner*, che da 70 diventano 69 (-1%), e quello delle relative vittime di genere femminile, che da 64 passano a 59 (dati consultabili sul sito www.interno.gov.it). Rispetto al panorama internazionale, invece, l'ultimo *report* delle Nazioni Unite pubblicato in materia e risalente al 2024 ha evidenziato come, l'anno precedente, almeno 51.100 donne e ragazze siano state uccise da uomini con cui avevano avuto una relazione o da familiari stretti, rilevando un incremento rispetto al 2022, quando le vittime erano state quantificate in 48.800 (ONU, “Femicides in 2023. Global estimates of intimate partner/family member femicides”, in www.unodc.org, 2024). In ogni caso, è importante evidenziare come le incertezze su cosa si debba intendere per femminicidio si ripercuotano, inevitabilmente, anche sul monitoraggio quantitativo del fenomeno, attività quantomai essenziale per la realizzazione di politiche volte a contrastarlo, come dimostra anche l'obbligo positivo di raccolta dati imposto dall'art. 11 della Convenzione di Istanbul. In argomento, e per consultare ulteriori ricerche empiriche utili in materia, si rinvia alle indagini multiscopo condotte dall'ISTAT, nonché all'ultima relazione presentata alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio: ISTAT, “Audizione dell'Istituto Nazionale di Statistica alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio”, 24 gennaio 2024, documento consultabile e scaricabile sul sito www.istat.it.

⁵⁸ La già citata Commissione sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere del Senato della XVIII legislatura ha riferito che, dei 192 casi presi in esame, nel 34,9% di questi l'autore si è suicidato; peraltro, tra coloro che detenevano legalmente un'arma, la quota raggiunge l'87,1%. Ancora, nel 44,6% delle vicende il soggetto attivo ha atteso l'intervento delle forze dell'ordine sul luogo del femminicidio, e, di questi, 26 su 139 hanno chiesto di propria iniziativa l'intervento dell'autorità giudiziari; infine, nell'1,4% dei casi si è costituito presentandosi spontaneamente in caserma o in questura. cfr. “Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze”, cit.

⁵⁹ Un discorso a parte meriterebbe la categoria dei reati sessuali: infatti, il modello di violenza sessuale ancora in vigore in Italia resta ancorato alla costrizione fisica, impedendo un'adeguata ed effettiva tutela penale nei confronti delle offese alla libertà sessuale della persona. Seppur la giurisprudenza della Corte di cassazione abbia ormai aderito a un modello consensualistico, elaborando una lettura estensiva e, per certi versi, analogica dell'art. 609 *bis* c.p., risultano condivisibili le voci di coloro che da tempo auspicano una riforma dei delitti in esame. Per una ricostruzione del complesso dibattito sorto in seguito all'introduzione della storica riforma del 1996 e proseguito sino ai giorni odierni si rinvia a PADOVANI (1989), p. 1301 ss.; VIRGILIO (1997); FIANDACA (2006), p. 405 ss.; COLLICA (2024), p. 1 ss. Proprio in virtù delle perplessità appena accennate, di recente sono stati presentati, sulla scorta di un accordo politico *bipartisan*, una serie di emendamenti tutti volti a modificare l'art. 609 *bis* c.p. e ispirati ad un modello consensualistico, proponendo l'introduzione un esplicito richiamo al «consenso libero e attuale». In particolare, merita menzione il d.d.l. n. 1715 presentato dal Governo e approvato all'unanimità dalla Camera, salvo poi esserne stata rimandata la discussione. In virtù delle criticità appena evidenziate, su più fronti è giunto il monito di ponderare la riforma sottoponendo ad attenta valutazione i plurimi profili dei reati sessuali che necessitano di una modifica, con l'intento di mettere a punto una riscrittura della norma soddisfacente. Cfr. AMATI (2025); CADOPPI (2025). Anche alla luce delle criticità prospettate nel dibattito scientifico ed istituzionale, è stato da ultimo presentato un emendamento (c.d. “Bongiorno”) che, a differenza dell'opzione iniziale prospettata, enuclea una riformulazione dell'art. 609 *bis* c.p. ispirata al modello del dissenso, maggiormente affine all'esempio tedesco: cfr. GATTA (2026); CADOPPI (2026). Per uno studio aggiornato, storico e comparato sui temi della violenza e del consenso sessuale, si rinvia all'opera monografica di CALETTI (2023). Per un approfondimento, invece, del parallelo dibattito che ruota intorno alla possibilità di incriminare con un fattispecie *ad hoc* le molestie sessuali, cfr. BOTTO (2023b), p. 1 ss.).

lasciata al caso: il disegno di legge, del resto, è stato annunciato alla vigilia dell'8 marzo e la relativa approvazione il 25 novembre. Vien da sé che la presente novella si inserisce a pieno titolo nel *trend* legislativo che ormai domina ogni iniziativa di riforma intrapresa col dichiarato scopo di contrastare il fenomeno in oggetto. Basti pensare alle molteplici iniziative legislative intervenute in materia negli ultimi anni: a titolo meramente esemplificativo, si richiama il già menzionato decreto legge del 2009, le riforme promosse nel 2013 in sede di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 2011) le molteplici fattispecie di reato introdotte col c.d. "Codice rosso", e la recente l. n. 168 del 2023 (c.d. legge "Roccella") volta, anch'essa, a implementare la risposta punitiva alla violenza domestica e di genere⁶⁰. Ebbene, analizzando le novelle richiamate si evince un minimo comune denominatore che le lega: da un lato, pongono tutte al centro modifiche al Codice penale esclusivamente o prevalentemente volte o ad introdurre nuove fattispecie di reato o ad inasprire le pene dei reati già previsti, assicurando all'autore una pena detentiva; dall'altro lato, siffatti interventi si accompagnano puntualmente all'immane clausola di invarianza finanziaria, che nega a monte ogni investimento di risorse pubbliche in misure extrapenalistiche, tradendo il disinteresse del legislatore verso un'autentica prevenzione positiva della discriminazione e della violenza di genere⁶¹.

In definitiva, il legislatore persiste nell'adottare un approccio volto ad un abuso demagogico della pena che, oltre a porsi in netta contraddizione coi principi che governano il diritto penale, risulta inadeguato anche rispetto alle peculiarità del fenomeno che dichiara di voler contrastare con siffatte riforme. Difatti, è dato tendenzialmente acquisito che la violenza di genere configuri un fatto trasversale e strutturale, rappresentando la degenerazione più grave di una discriminazione diffusa e persistente che trae linfa vitale da un fattore culturale ancora profondamente radicato nel tessuto sociale⁶². In quanto tale, postula un intervento prospettico di lungo periodo capace di determinare un cambio di paradigma all'interno della collettività; non è sufficiente e, tantomeno, risolutivo sanzionare il singolo autore, riducendo a una mera responsabilità individuale un fenomeno – quello della discriminazione di genere – che, al contrario, coinvolge l'intera società. Da questa prospettiva, il messaggio culturale che la riforma vorrebbe sottintendere si manifesta nella sua dimensione più patologica e dannosa: imprimendo lo stigma che inevitabilmente si accompagnerebbe ad un reato così sovraccarico di aspettative popolari, condannando il soggetto non solo a una pena draconiana, ma anche all'etichetta di "femminicida", magari già in una fase embrionale del procedimento penale.

Infine, la violenza di genere non può nemmeno essere ricondotta a un'emergenza limitata a un dato periodo storico: essa si è sempre manifestata in maniera cronica, traducendosi in una piaga sociale che non conosce confini e che resiste nel tempo. Eppure, nel riferirsi al femminicidio, la relazione di presentazione del reato richiama una «estrema urgenza criminologica», al pari di plurime riforme analoghe che l'hanno preceduta, introdotte attraverso interventi legislativi disorganici e sCOORDINATI e spesso mediante la decretazione emergenziale, la quale sembra aver perso la sua eccezionalità all'interno dell'ordinamento assicurando al Governo una predominante influenza sulle scelte di politica criminale⁶³.

A questo proposito, nelle relazioni di accompagnamento alle riforme menzionate, di frequente il legislatore si appella agli obblighi positivi di criminalizzazione imposti dal diritto

⁶⁰ Per un commento sulle novelle richiamate si rinvia, *ex multis*, a PAVICH (2013), p. 3; BASILE (2019); PECORELLA (2019), p. 1181 ss.; VITARELLI (2020), p. 461 ss.; ROMANO e MARANDOLA (2020); ROMANO (2024), p. 94 ss.

⁶¹ La clausola di invarianza finanziaria fa salve solo le risorse erogabili per dare attuazione agli artt. 4, 11 e 12 della riforma, che rispettivamente si riferiscono al fondo istituito per gli individui rimasti orfani a causa di un femminicidio, all'estensione dell'esenzione dall'imposta di registro e del gratuito patrocinio per le vittime di violenza di genere.

⁶² Basti pensare alle tante forme di discriminazione di genere ancora diffuse nei più svariati contesti sociali, come, ad esempio, quello lavoristico. Per uno studio quantitativo e qualitativo sull'argomento si rinvia al *report* "Donne gravemente sfruttate. Il diritto di essere protagoniste", 2ª ed., 2024, promosso da *Slaves No More* in collaborazione con la CGIL (in particolare, cfr. TORRE (2024), p. 21 ss.).

⁶³ Critiche di questo tenore vennero già sollevate in seguito all'entrata in vigore del d.l. 11/2009, con riferimento non solo (e, in quel caso, non tanto) all'opportunità dell'intervento riformatore, ma altresì alle modalità, alla decretazione emergenziale e al clima che ha accompagnato la riforma. Cfr. MAUGERI (2010), p. 7, in cui l'Autrice, in relazione all'utilizzo del decreto legge da parte del legislatore, descrive il contesto nel quale è stata promossa la modifica, in termini che ben potrebbero essere spesi anche con riferimento agli interventi legislativi successivi: «dopo un'opportuna campagna massmediatica circa la pericolosità e l'allarmante aumento del fenomeno *stalking* – opportunamente collegato alla violenza sessuale –, che ha alimentato la richiesta di penalizzazione, nell'ambito di quella che è stata definita perversa tendenza compulsiva del legislatore moderno o post moderno, la nuova fattispecie è stata immessa nel mercato per placare l'allarme sociale, con ampia pubblicità sui *mass media* che ne hanno esaltato le proprietà innovative». Con riferimento all'*IPV*, si veda altresì BERTOLINO (2015), p. 1711 ss.

internazionale e unionale⁶⁴, in particolare dalla Convenzione di Istanbul⁶⁵, la quale rappresenta la fonte europea di riferimento in materia di violenza di genere e domestica⁶⁶. Ciò nonostante, propone una lettura fuorviante delle obbligazioni ivi sancite, che lascia nell'ombra gli obblighi di protezione e di prevenzione ricavabili dalle medesime fonti, rispetto ai quali l'Italia è risultata, non a caso, inadempiente⁶⁷. Lo scarso disinteresse dell'ordinamento italiano – in particolare verso un investimento sul piano della prevenzione sociale – è del resto dimostrato in maniera plastica dalle clausole di invarianza finanziaria, ed è alla base delle preoccupanti raccomandazioni che il GREVIO ha rivolto all'Italia⁶⁸, nonché di alcune significative della Corte europea dei diritti dell'Uomo, la quale ormai da tempo ha ricavato dal dettato della CEDU una *due diligence* riferibile agli obblighi positivi di protezione e prevenzione della violenza perpetrata ai danni delle donne in capo agli Stati aderenti, seppur il dettato convenzionale non faccia espresso riferimento al fenomeno⁶⁹.

Si deve, pertanto, concludere che la riforma in esame aggrava il perdurante disallineamento che si registra tra le scelte di politica criminale del legislatore italiano – a prescindere dal colore politico della maggioranza che rappresenta – e la funzione di ultima *ratio* del diritto penale, questione che, invero, non si è posta solo in materia di violenza di genere, alla luce dell'inflazione del diritto punitivo che affligge l'ordinamento⁷⁰. Appare infatti evidente che si stia consolidando un rituale collettivo, un “circolo vizioso”, azionato dall'allarme sociale e mediatico sortito da fenomeni che spesso originano da disuguaglianze o conflitti sociali emergenti, determinando istanze securitarie sempre più diffuse. Quest'ultime divengono il principale catalizzatore di riforme di stampo repressivo, consentendo al legislatore l'occasione di svincolarsi dagli obblighi positivi di tutela sociale discendenti dal canone solidaristico che, al pari dello spirito liberale, anima la Costituzione. L'inflazionismo punitivo, puntualmente, non si rivela un intervento risolutore, lasciando così che il senso di insicurezza e la rivendicazione di giustizia dei consociati si riproponga con sempre maggiore insistenza⁷¹.

⁶⁴ Anche in dottrina, a sostegno della riforma in esame, è stato individuato un vero e proprio obbligo che imporrebbe l'introduzione del delitto di femminicidio. Sul punto, si veda DI NICOLA TRAVAGLINI (2024), in cui l'Autrice ricava un'obbligazione positiva dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione; dagli artt. 4 e 12 della Convenzione di Istanbul e dall'art. 5 della CEDAW (p. 27). *Contra*, da ultimo, DE PAOLIS (2025), p. 129.

⁶⁵ Sulle perplessità sollevate dalla categoria degli obblighi positivi di criminalizzazione internazionali alla luce dell'ordinamento costituzionale interno si rinvia, *ex multis*, a DI GIOVINE (2011), p. 1474 ss.; BARTOLI R. (2012), p. 794 ss.; MANACORDA (2012), p. 1382 ss.; PULITANO (2014), p. 81 ss.; FOFFANI (2014), p. 1039 ss.

⁶⁶ Diffusamente, sulla tutela assicurata dalla Convenzione in materia di violenza domestica, si vedano NARDOCCI (2021), p. 129 ss.; EDWARDS (2010), p. 92 ss. Nonostante oggi ricopra un ruolo di prim'ordine sull'assetto delle politiche nazionali europee volte al contrasto della violenza di genere e domestica, essa non configura il primo trattato internazionale siglato in materia: meritano, in particolare, menzione la CEDAW (“Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”), adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1979 e entrato in vigore nel 1981, nonché la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne delle Nazioni Unite (1993). Merita un richiamo anche lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, il quale ha, in tempi relativamente recenti, introdotto la c.d. *gender persecution* tra i crimini contro l'umanità.

⁶⁷ Cfr. GREVIO, “Rapporto di valutazione di base sull'Italia”, Strasburgo, 2020.

⁶⁸ A tal proposito, si precisa che la Convenzione di Istanbul stabilisce che: «Le Parti stanziando le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrando nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile» (art. 8).

⁶⁹ Cfr. LICATA (2024), p. 61 ss.

⁷⁰ Inevitabile il riferimento all'ultimo “pacchetto sicurezza”, introdotto col decreto legge n. 48 del 2025 (convertito con la legge n. 80) e recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario». Per un approfondimento dei gravi profili di criticità dell'intervento legislativo si rinvia, tra i tanti, a CORNELLI (2025); DOLCINI (2025); PELISSERO (2024); PALAZZO (2025); ZIRULIA (2025). Merita attenzione anche il documento elaborato dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale al fine di esprimere «la seria e oggi concreta preoccupazione per un così vasto intervento espressione di un ricorso al diritto penale in chiave simbolica di rafforzamento della sicurezza pubblica, per di più realizzato con lo strumento della decretazione d'urgenza» (AIPDP, “Sul “pacchetto sicurezza varato con decreto-legge”, 9 aprile 2025, liberamente consultabile sul sito www.aipdp.it e pubblicato in *Sistema penale*). Da ultimo, si segnala che, proprio in questi giorni, il Consiglio dei ministri ha annunciato l'introduzione di un nuovo decreto legge, che introduce «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale», al fine di potenziare la sicurezza pubblica e contrastare la devianza giovanile attraverso la periodica estensione delle misure di prevenzione “*ante delictum*” e dei poteri di polizia. Cfr. “Un nuovo, ennesimo, decreto sicurezza in arrivo. Il comunicato stampa del Consiglio dei ministri”, *Sistema penale*, 6 febbraio 2026.

⁷¹ Paradigmatici, in questo senso, non solo gli innumerevoli “pacchetti sicurezza” che si sono susseguiti negli anni, ma anche altri fenomeni oltre a quello della violenza di genere. Basti pensare alla devianza minorile, particolarmente diffusa in contesti periferici caratterizzati da disagi di stampo sociale. Il legislatore, da ultimo, è infatti intervenuto col c.d. decreto “Caivano” (d.l. del 15 settembre 2023 n. 123, convertito con la legge n. 159 dello stesso anno). Infatti, anche in tale occasione, il legislatore ha introdotto modifiche di stampo repressivo sul piano del diritto penale, processuale e nel settore delle misure di prevenzione “*ante delictum*”. Cfr. CAVALIERE (2024); GAMBERINI (2024); BIANCHI M. (2024). Inoltre, non mancano iniziative legislative che propongono un abbassamento della soglia di imputabilità ai minori di 14 anni: BIANCHI M. (2020). Da ultimo, si veda anche la proposta di legge n. 2720 di quest'anno: Presentata una proposta di legge sull'abbassamento dell'età dell'imputabilità a 13 anni, in *Giurisprudenza penale*, 26 gennaio 2026.

Beninteso, un intervento del diritto penale nella lotta alla violenza contro le donne è legittimo ed essenziale; tuttavia, la strategia di contrasto non può ridursi ad una sua espansione senza limiti, volta a surrogare le misure extrapenalistiche che, seppur meno popolari e populistiche, risultano in questo campo determinanti⁷². Il diritto penale punisce, reprime, stigmatizza e, in alcuni casi, può persino intervenire prevenendo epiloghi violenti peggiori, ma di certo è incapace di farsi promotore di un modello culturale alternativo, oggi imposto anche dal diritto internazionale e dall'Unione europea⁷³. Del resto, la violenza e la discriminazione di genere rappresentano due profili dello stesso volto seppur, all'apparenza, esso si mostri sfigurato solo da un lato.

L'ordinamento, infatti, è già dotato di norme afflittive che (anche legittimamente) stigmatizzano sotto il profilo penale le principali manifestazioni della violenza di genere, ivi comprese le ipotesi in cui l'autore cagiona la morte della persona offesa, che peraltro, comportando una sovrapposibilità applicativa tra diverse norme penale, rischia di generare incertezze interpretative rimesse all'esclusiva discrezionalità dell'interprete⁷⁴. È pur vero, come è stato evidenziato, che la violenza di genere non si riduce all'*intimate partner violence*⁷⁵; vi sono casi in cui l'offesa, seppur riconducibile ad una volontà discriminatoria fondata sul genere della vittima, non viene perpetrata ai danni di una persona che fa parte della cerchia affettiva dell'autore, bensì nei confronti di sconosciute⁷⁶; tuttavia, ad avviso di chi scrive, il legislatore italiano in passato ha già implementato la risposta sanzionatoria anche rispetto a forme di violenza estranee al campo dell'*IPV*⁷⁷.

Ad ogni modo, se la novella in esame non è volta a colmare una lacuna della tutela penale assicurata al bene vita, ci si deve interrogare sul ruolo che tale reato dovrebbe assolvere all'interno dell'ordinamento⁷⁸. Come anticipato, nella relazione di accompagnamento nonché tra gli argomenti spesi sia a favore sia a sfavore della riforma, hanno assunto particolare rilievo le funzioni che possono – o non possono – essere assolte dal diritto penale; in particolare, si discute della possibilità di attribuire allo *ius criminale* una sorta di finalità pedagogica, il ruolo di veicolare messaggi culturali nei confronti della collettività⁷⁹, con l'intento di sortire un effetto general-preventivo⁸⁰. In dottrina, è stato affermato che «il diritto penale è la più antica forma storica di manifestazione del “diritto” che si tende ad ignorare abbia una potentissima struttura simbolica, figlia della cultura e dell'universo sociale nel quale si produce e si espleta»⁸¹. In que-

⁷² In tal senso anche VIRGILIO (2021), p. 89 ss. È, peraltro, questo l'approccio promosso e auspicato dall'appello sottoscritto da 78 Professoressa, ricercatrici e dottorande di diritto penale: “Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà”, 26 maggio 2025, pubblicato anche in *Sistema penale* e in *Archivio penale*.

⁷³ Il riferimento è non solo alla Convenzione di Istanbul – a cui peraltro ha recentemente aderito anche l'Unione europea – ma, altresì, alla Direttiva UE 2024/1385 sul contrasto alla violenza contro le donne, nonché agli obblighi di prevenzione e protezione ricavabili dalla CEDU che, nonostante non dedichi disposizioni espresse alla discriminazione e alla violenza di genere, ha consentito alla Corte europea dei diritti dell'Uomo di trarre dagli artt. 2 (diritto alla vita), 8 (diritto alla vita privata) e 14 (divieto di discriminazione) obbligazioni positive gravanti sugli Stati aderenti e volti ad assicurare idonea tutela alle vittime di violenza di genere domestica, e di episodi di vittimizzazione secondaria. In argomento, diffusamente, DE VIDO (2023); MASSARO (2025a); ROMANELLI (2024). In generale, sull'evoluzione della concezione della violenza alla luce dei più recenti orizzonti, al quale la Direttiva europea dedica particolare attenzione, FIORINELLI (2024); CALETTI e SUMMERER (2024) nonché osservazioni elaborate nella recensione al volume di BIANCHI M. (2024).

⁷⁴ Il problema rischia, in particolare, di porsi rispetto a colui che commette un femminicidio per logiche di dominio, controllo o prevaricazione della vittima. A titolo esemplificativo, si pensi al dettato dell'art. 612 *bis*, secondo comma, c.p., che impone un aggravio di pena qualora gli atti persecutori siano realizzati nei confronti del *partner* o *ex partner*.

⁷⁵ Cfr. GOISIS (2023), p. 21 ss.; MANNA (2005), p. 852 ss. In senso analogo anche MANES (2025), p. 3, il quale ha evidenziato come «il nostro attuale sistema penale contempra già risposte molto severe per queste tipologie di condotte: e più in generale, siamo convinti che questi fenomeni – indubbiamente gravissimi, odiosi e capaci di generare un notevolissimo allarme sociale – dovrebbero essere contrastati anzitutto con politiche culturali, sociali, di prevenzione e non attraverso l'utilizzo di una tecnica legislativa demagogica e così distortiva per le funzioni che il diritto penale dovrebbe avere».

⁷⁶ CORN (2025c), p. 23.

⁷⁷ Il riferimento è, in particolare, alla riforma del c.d. “Codice Rosso” (l. del 19 luglio 2019, n. 69), la quale ha introdotto specifiche fattispecie di reato, tra le quali il delitto di costrizione o induzione al matrimonio, o quello di diffusione illecita di immagini intime.

⁷⁸ Anzi, autorevole dottrina ha sottolineato il fatto che, nel nostro ordinamento, il delitto di femminicidio sia già sanzionato con la pena dell'ergastolo Cfr. DONINI (2025).

⁷⁹ Per un attento approfondimento della funzione promozionale del diritto penale, con specifico riferimento al ruolo assunto dal consenso affermativo nei reati sessuali e alla sua attitudine ad incidere sui costumi sociali, si veda CALETTI (2023), p. 359 ss.

⁸⁰ Cit. DI NICOLA TRAVAGLINI (2025); PAPA (2025), il quale pone l'accento anche sulla portata rappresentativa della descrizione del fenomeno così come proposta dal nuovo reato, alla luce del voto unanime con la quale la riforma è stata approvata in Parlamento. Il dato, sicuramente significativo, si contrappone tuttavia alla netta contrarietà espressa dalla dottrina maggioritaria, la quale dimostra la scarsa influenza che la comunità scientifica vanta sul dibattito pubblico in materia di politica criminale, aspetto su cui si spenderanno alcune considerazioni nel proseguo.

⁸¹ Cit. DI NICOLA TRAVAGLINI (2025), p. 15, in cui l'Autrice attribuisce e valorizza il potere di nomina del diritto penale, attribuendogli anche una capacità di veicolare un messaggio culturale nei confronti della società, al pari di quanto avvenuto in occasione dell'introduzione dell'art. 416 *bis* c.p., riforma che avrebbe contribuito sensibilizzare la collettività sul fenomeno mafioso.

sto senso, un reato di femminicidio avrebbe il merito di denominare un fenomeno; tuttavia, la nomina e i benefici che da essa derivano non rientrano tra i compiti che spettano alle norme incriminatrici, chiamate a regolamentare e a sanzionare l'offesa di beni giuridici meritevoli di tutela penale⁸².

In un diritto penale liberale e costituzionalmente orientato, il fine non può giustificare i mezzi⁸³. La *ratio* dichiarata con la presente riforma non vale a giustificare le scelte di politica criminale di uno Stato, in un'ottica di necessaria offensività, proporzionalità e sussidiarietà: tutti principi che impongono un utilizzo della pena in termini di minimo mezzo per evitare indebite invasioni della sfera soggettiva e inaccettabili privazioni della libertà personale della persona. Ebbene, in quest'ottica, manipolazioni, distrazioni o distorsioni dello strumento penalistico non possono che collocarsi all'esterno degli stretti confini tracciati dai principi che governano la materia. Senza contare che la sua funzione general-preventiva, soprattutto rispetto a determinati fenomeni criminosi, resta una teoria che, il più delle volte, non trova riscontro nella realtà empirica⁸⁴. Quanto osservato, vale *a fortiori* rispetto a casistiche in cui la radice strutturale presenta una componente emotiva e culturale, per la quale la sanzione penale non risulta in grado di sortire l'effetto pedagogico ed intimidatorio auspicato dal legislatore.

Forse, è proprio questo il nodo problematico su cui si innesta un "frintendimento" che – non solo nell'ambito della violenza di genere – contribuisce ad alimentare il c.d. "panpenalismo" e la logica prettamente securitaria che pervade la politica criminale: le garanzie proprie di un diritto penale liberale, imposte anche da una lettura costituzionalmente orientata, stanno cedendo il passo ad una politica criminale sempre più orientata a farsi carico di funzioni che, viceversa, presupporrebbero l'azione di misure extrapenalistiche, se non addirittura extragiuridiche. In definitiva, il diritto penale è diventato lo strumento per conseguire un consenso popolare, per sortire un effetto placebo che attenui il senso di insicurezza o per soddisfare la rivendicazione di pene draconiane da parte della collettività, per affermare e validare l'ideologia di un partito o – come nel caso del femminicidio – per trasmettere (*rectius*, illudere di trasmettere) un messaggio culturale.

5.

Il diritto penale alla prova del genere.

Un ulteriore aspetto di grande interesse che riguarda il reato di femminicidio e le analoghe circostanze aggravanti previste dalla riforma attiene all'introduzione, per la prima volta, di un trattamento sanzionatorio differenziato in base al genere; infatti, il dettato letterale di queste norme punitive identifica espressamente la persona offesa nella donna. L'introduzione della novella segna, dunque, un superamento della neutralità che ha sempre caratterizzato il diritto penale italiano. Per quanto, infatti, plurime norme del Codice penale integrino, sia sul piano della *ratio* che ha portato alla loro introduzione o al loro inasprimento, sia sotto il profilo empirico-criminologico, quella che ormai potrebbe essere definita la categoria dei *gender-based crime*, la novella in esame è la prima riforma penale che non solo adotta una prospettiva di genere espressa, ma introduce una esplicita distinzione tra uomo e donna. Dopotutto, altre fattispecie – come quelle poste a tutela della maternità o il delitto *ex art. 583 bis c.p.* che punisce le mutilazioni genitali – circoscrivono il loro campo applicativo al genere femminile per evidenze biologiche e sanitarie oggettive⁸⁵, e non per una scelta discrezionale di politica criminale.

Alla luce di tale assunto, meritano di essere prese in considerazione le critiche sollevate in relazione ad una sospetta violazione del principio di uguaglianza, sancito in tutte le Carte costituzionali europee, nella Carta di Nizza, nonché nella CEDU e in altre Convenzioni che tutelano i diritti umani. La questione è stata oggetto di ampio dibattito soprattutto all'estero, in particolare in quegli ordinamenti che già hanno aderito a una scelta di politica criminale differenziata in base al genere. Più nel dettaglio, taluni autori evidenziano una frizione col canone di ragionevolezza e col divieto di discriminazione sia rispetto ad altre categorie di soggetti diffusamente discriminate – come ad esempio i migranti, gli omosessuali, o le persone

⁸² Cfr. PERONI (2025); CORN (2025c), p. 6.

⁸³ Sulla delicata questione dei compiti del diritto penale, in particolare nel contrasto alla violenza di genere e rispetto al reato di femminicidio, cfr. le osservazioni di FIORE (2024).

⁸⁴ Sul punto, si rinvia agli studi di PAVARINI (2013); BARATTA (2019).

⁸⁵ BASILE (2011), p. 5328 ss.

che hanno avviato un percorso di transizione⁸⁶ – sia nei confronti del genere maschile stesso⁸⁷.

Ecco, a parere di chi scrive, le obiezioni mosse sulla scorta del principio di uguaglianza non sono condivisibili. La questione, come anticipato, è già emersa in altri ordinamenti, in particolare in Spagna⁸⁸, Paese nel quale, con la *ley orgánica* n. 1 del 2004 («de medidas de protección integral contra la violencia de género»), sono state introdotte una serie di fattispecie aggravanti specifiche per alcuni reati che trovano abituale applicazione nell'ambito dell'*intimate partner violence*, imponendo un aumento di pena nei casi in cui l'offesa sia realizzata da un uomo ai danni della donna e siglando, così, il superamento della neutralità di genere nell'ordinamento spagnolo. In particolare, la circostanza basata sul genere è stata aggiunta ad una serie di offese di lieve entità di frequente verifica proprio nell'ambito della violenza relazionale proprio per assicurare una risposta sanzionatoria adeguata a lesioni connotate da uno scarso disvalore ma comunque espressive del preoccupante fenomeno della *violencia de género*⁸⁹; ciò nonostante, una parte della dottrina spagnola ha criticato la contraddizione che deriva dal fatto che il medesimo aumento di pena non sia disposto anche per fattispecie di reato più gravi⁹⁰.

Si premette che tali norme penali trovano applicazione solo tra *partner* ed *ex partner*: difatti, per *violencia de género* si intende solo la violenza relazionale, e si distingue, dunque, dalla c.d. *violencia machista*⁹¹. Ad ogni modo, i numerosi nodi problematici sollevati dalle modifiche introdotte in materia penale hanno animato altrettante questioni di legittimità, costringendo il *Tribunal constitucional* ad intervenire con una serie di sentenze che si sono susseguite dal 2008 per circa un biennio⁹². In tutte le decisioni emesse sul punto, la Corte spagnola ha statuito l'armonia costituzionale di uno statuto penale differenziato in base al genere.

Tra le critiche all'interventismo penale del legislatore spagnolo sono state sollevate non poche perplessità anche in relazione al principio di uguaglianza. Sul punto, dunque, vale la pena "prendere in prestito" alcuni argomenti già elaborati dal *Tribunal constitucional*: è evidente che il maggior disvalore riconosciuto attraverso siffatte fattispecie non deriva da una speciale vulnerabilità della vittima o da una maggior gravità dell'offesa quando perpetrata da un uomo, ma dal fatto che la commissione del reato diventa espressione di una discriminazione strutturale e già radicata nella società. In questo senso, il legislatore spagnolo, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha deciso di punire in maniera più rigorosa quelle offese che non solo ledono l'integrità fisica o psichica della vittima, ma altresì la sua pari dignità, non cadendo nell'errore

⁸⁶ In Italia, *ex multis*, si veda MONGILLO (2025), p. 12: «In definitiva, in assenza di un disegno coerente e inclusivo, il reato di femminicidio rischia di incrinare il principio di universalità della legge penale, producendo un effetto di "protezione a geometria variabile" che mal si concilia con la stessa *ratio* generale degli *hate crimes*, le finalità antidiscriminatorie sottese all'intervento legislativo e le esigenze di uguaglianza/ragionevolezza/proporzionalità del sistema sanzionatorio».

⁸⁷ Paventa tale rischio MERLI (2015), *passim*. Si esprime in senso contrario ad un diritto penale "sessualizzato" già FERRAJOLI (1993), p. 63 ss.; CORN (2025c), p. 22. *Contra*, MENDITTO (2025).

⁸⁸ Si precisa che, sotto il profilo delle politiche sociali, in particolare rispetto a quelle relative alla violenza relazionale e alla discriminazione di genere, la Spagna rappresenta un valido termine di paragone per gli ordinamenti europei. Non a caso, è considerato uno dei Paesi più all'avanguardia in materia, avendo assunto un ruolo di apripista sulla questione e ricevendo apprezzamenti anche dal GREVIO per le plurime riforme organiche (di stampo punitivo, ma anche sociale) che ha introdotto al fine di contrastare il fenomeno (GREVIO, "GREVIO's (Baseline) Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention). Spain", 25 novembre 2020, consultabile sul sito del Consiglio d'Europa www.coe.int).

Da ultimo, basti pensare alla recente adesione a un modello consensualistico di violenza sessuale promossa mediante la *ley* 10 del 2022 («de Garantía integral de la libertad sexual»), soprannominata anche la *ley* del «solo sí es sí»: RIBAS, FARALDO CABANA (2023), p. 92 ss.; RAMÓN RIBAS (2023), p. 359 ss.; nella dottrina italiana, si veda MERENDA (2024), p. 1 ss.; DE STRADIS (2025). Ancora, meritano menzione anche le recenti riflessioni che in Spagna si sono sviluppate rispetto alla necessità di contrastare in maniera più efficace la c.d. violenza vicaria o indiretta e che hanno portato all'elaborazione di un progetto di riforma. Sul tema si rinvia allo studio della psicologa clinica argentina Sonia Vaccaro: VACCARO (2023).

⁸⁹ Un esempio paradigmatico è offerto dall'art. 153 del *Código penal*, il quale punisce i maltrattamenti lievi perpetrati ai danni di una donna legata all'autore da un rapporto affettivo. La prospettiva di genere introdotta nel 2004 è stata in seguito ampliata dalla *ley* n. 1 del 2015, che ha incorporato il genere tra i motivi di discriminazione dell'aggravante n. 4 dell'art. 22 (inserito nel capitolo dedicato a *las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal*). Diffusamente, in argomento FARALDO CABANA (2006); OSBORNE (2005); RUBI (2010), *passim*.

⁹⁰ Cfr. ACALE SÁNCHEZ (2007), p. 327 ss.; ROIG TORRES (2012), p. 249 ss.

⁹¹ Cfr. BRAGE CENDÁN (2012), p. 12 ss.

⁹² Le circostanze basate sul genere sono, in assoluto, le norme che hanno determinato il numero maggiore di questioni di costituzionalità. La prima pronuncia emessa è la sentenza del 14 maggio 2008, n. 59, che ha dichiarato la conformità a costituzione dell'art. 153.1 c.p. La questione sollevata rilevava nel delitto aggravato *de quo* una discriminazione inversa fondata sul sesso nella parte in cui identifica espressamente il soggetto passivo in una donna. Inoltre, veniva evidenziata un irragionevole trattamento sanzionatorio rispetto alla fattispecie base, trattandosi di due fatti tra loro coincidenti (*Tribunal Constitucional*, 14 maggio 2008, n. 59; in senso adesivo, *ex multis*, *Tribunal constitucional*, 28 luglio 2010, n. 45. Per un commento delle pronunce menzionate e di quelle che si sono susseguite aderendo alla dottrina del "diritto diseguale egualitario", si vedano LASCURAÍN SÁNCHEZ (2013), p. 337 ss.; nella dottrina italiana, si veda altresì il commento di MAUGERI (2016). Cfr. T. const., sent. 14 maggio 2008, n. 59. Per un commento della sentenza e di quelle che si sono susseguite, si vedano LASCURAÍN SÁNCHEZ (2013), p. 337 ss.; ROIG TORRES (2012).

di ridurre il fenomeno in esame ad un mero conflitto personale o familiare⁹³.

Si tratta, peraltro, della medesima prospettiva a cui si ispira la Convenzione di Istanbul, come si evince dal preambolo del trattato nella parte in cui definisce la violenza contro le donne «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione»⁹⁴, da ultimo richiamata anche dalla Direttiva n. 2024/1385/UE del 14 maggio 2024 sulla «lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica». Ebbene, una risposta penale calibrata in questi termini non può, in astratto, ritenersi illegittima e discriminatoria rispetto al genere maschile ma, al contrario, potenzialmente in linea – anche alla luce del diritto internazionale – con un approccio volto a realizzare un'autentica uguaglianza sostanziale, la quale giustifica una differenziazione di trattamento se finalizzata a dipanare una disparità esistente⁹⁵. Peraltro, la giurisprudenza spagnola ha superato i dubbi iniziali statuendo che, per ritenere integrata l'aggravante basata sul genere non è necessario dimostrare in giudizio la sussistenza di un movente specifico, essendo sufficiente che l'autore agisca con coscienza e volontà di ledere la *partner* o la *ex partner*, nella consapevolezza che il suo comportamento è espressione di un modello di discriminazione diffuso.

A quanto sinora osservato, si aggiunge che uno statuto penale differenziato in base al genere non risulterebbe nemmeno violativo del principio di personalità della responsabilità penale. È stato, infatti, obiettato che il disvalore aggiunto attribuito ad un reato sulla base del genere di appartenenza dell'autore o della vittima varrebbe ad attribuire una responsabilità al soggetto attivo ulteriore rispetto a quella rimproverabile per il fatto commesso, il quale si risolve nella singola aggressione a quella singola vittima, e non può rappresentare un'offesa discriminatoria nel confronti di un'intera categoria sociale, traducendosi in una condanna per il fenomeno della violenza di genere complessivamente inteso e per ogni forma di discriminazione che esso rappresenta. In questo senso, è stato evidenziato come si andrebbe a legittimare un'estensione della responsabilità tipica di un diritto penale d'autore, quasi come se la condanna dell'individuo sia in realtà funzionale a garantire una sorta di riparazione collettiva⁹⁶. Ebbene, anche rispetto a tale questione appaiono maggiormente convincenti le argomentazioni elaborate dalla Corte costituzionale spagnola, le quali pongono l'accento sul significato discriminatorio che quella singola condotta sottintende, inserendosi in un modello culturale violativo dei diritti della donna. In altre parole, è l'intento sotteso al singolo fatto realizzato, e non il tasso di diffusione del fenomeno o l'appartenenza dell'autore a un determinato genere o gruppo sociale, a giustificare il maggior disvalore del reato aggravato, sempre ammesso che dalle circostanze del caso di specie emerga quell'*animus* discriminatorio che consente di considerare la singola aggressione un atto violativo della dignità della persona.

In definitiva, uno statuto differenziato in base al genere di appartenenza non risulterebbe, di per sé, violativo del principio di uguaglianza, trovando adeguata giustificazione nella disparità che la violenza di genere esprime. Premesso quanto appena affermato, si ritiene in ogni caso che un superamento della neutralità di genere della materia penale, per quanto potenzialmente compatibile con la Costituzione, non sia, allo stato dell'arte, apprezzabile. All'esito di un bilanciamento tra costi e benefici, le ragioni che inducono ad escludere l'opportunità di un'esplicita prospettiva di genere nel sistema penalistico sono plurime e tengono conto del contesto storico-politico dell'ordinamento italiano⁹⁷.

In primo luogo, è già stato evidenziato che la riforma in esame, oltre a porsi in contrasto con molteplici principi fondamentali, non risulta nemmeno utile rispetto alla *ratio* che dichiara di voler perseguire, ossia contrastare la violenza nei confronti delle donne veicolando un messaggio culturale attraverso lo *ius criminale*. Vien da sé che un superamento della neutralità di genere, presupponendo un'ulteriore espansione della sfera penale, sia da vedere con sfavore

⁹³ Si tratta della c.d. dottrina del «diritto diseguale egualitario» elaborata dal Tribunale costituzionale spagnolo ed evidentemente ispirata da una logica di uguaglianza sostanziale: «un rimedio correttore di passate ingiustizie consumate sopra un gruppo specifico, determinando una redistribuzione del lavoro, dell'educazione, delle spese pubbliche e di alcuni altri beni, a favore di questo gruppo» (*Tribunal constitucional*, 28 luglio 2010, n. 45). Cfr., ALONSO ÁLAMO (2008); ARROYO ZAPATERO (2008), p. 730 ss.

⁹⁴ Nella quale, peraltro, all'art. 4 viene precisato che «Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione».

⁹⁵ Una massima diffusa nelle sentenze citate statuisce che «Las agresiones del varón hacia la mujer que es o que fue su pareja afectiva tienen una gravedad mayor que cualesquiera otras en el mismo ámbito relacional porque corresponden a un arraigado tipo de violencia que es manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres».

⁹⁶ Cfr. MERLI (2015), *passim*.

⁹⁷ *Contra*, DI NICOLA TRAVAGLINI (2025), che condivide l'adozione di una prospettiva di genere nel diritto penale italiano.

alla luce delle criticità già emerse nelle pagine precedenti. Anzi, al contrario, il rischio che si paventa all'orizzonte è quello di esacerbare ulteriormente conflitti sociali già esistenti, determinando un effetto addirittura controproducente rispetto a quello voluto. Il riferimento non è solo a quegli studi sociologici e criminologici condotti sul fenomeno che evidenziano un nesso tra le aggressioni perpetrate nei confronti delle donne e il senso di frustrazione e retorzione diffuso nel genere maschile nell'assistere all'emancipazione femminile e al conseguente sovraccarico dei ruoli tradizionali⁹⁸. È stato, infatti, altresì osservato come un diritto penale speciale per il contrasto della violenza di genere segnerebbe un ritorno alla concezione pubblicistica di beni giuridici individuali, identificando l'oggetto di tutela non tanto, o non solo, nel bene individuale offeso, ma nel genere di appartenenza⁹⁹.

In secondo luogo, si deve tener conto anche del contesto giuridico e sociale di riferimento. Sotto questo profilo, non si ritiene così improbabile che l'intenzione legislativa di introdurre un trattamento punitivo differenziato in base al genere in realtà sottintenda una strumentalizzazione della politica criminale per questioni che, seppur politiche, non le appartengono. In particolare, la novella potrebbe agevolare l'affermazione di una concezione binaria e biologica di genere, promuovendo un modello culturale in netta controtendenza con il mutamento sociale che si registra sul tema, nonché con gli impulsi che derivano dal diritto sovranazionale e da alcune pronunce della Corte costituzionale¹⁰⁰. Difatti, dalla lettura della norma incriminatrice non emerge chiaramente se il reato di femminicidio si riferisca al sesso o al genere, profilo che peraltro è oggetto di ampio dibattito in quegli ordinamenti in cui la risposta punitiva è già stata diversificata¹⁰¹. D'altronde, i due concetti non possono ritenersi coincidenti ormai da tempo: anzi, il termine "genere" ha assunto un significato sempre più svincolato da una concezione anatomica e biologica, dapprima rappresentando le differenze sociali, culturali, e di posizione attribuiti all'uomo e alla donna¹⁰²; in tempi più recenti e su un piano generale, divenendo altresì una "un'etichetta" flessibile della persona, volta a descrivere l'identità di genere a prescindere dal sesso biologico di appartenenza. Peraltro, le ambiguità appena sottolineate acclarano, ancora una volta, la connaturata indeterminatezza della fattispecie. Se da un lato, infatti, emerge il rischio che il tenore della norma incriminatrice venga strumentalizzato per limitare o negare diritti in altre settori giuridici estranei a quello penale, al contempo, sul piano più strettamente penalistico, l'ambito applicativo del reato si presta a riduzioni o estensioni (in *malam partem*) teleologiche, dipendenti dal significato attribuito al concetto di "donna"¹⁰³. Per tali ragioni, non si esclude che un superamento della neutralità possa supportare, in settori estranei allo *ius criminale*, l'affermazione di una concezione binaria tra i sessi; non a caso, il diritto penale rappresenta lo strumento più potente e affittivo di cui può avvalersi l'ordinamento e il legislatore ha dichiarato espressamente e senza alcuna esitazione di avvalersene anche per finalità promozionali¹⁰⁴.

In aggiunta a quanto sinora osservato si deve altresì ribadire che uno statuto penale speci-

⁹⁸ Cfr. DOBASH R.E. e DOBASH R.P. (1979); WALBY (1989), p. 213 ss.; CONNELL (1995).

⁹⁹ MERLI (2015), p. 49: «In realtà, dietro l'atteggiamento di chi propone (al di là di specifici ambiti: ad es., aborto) uno "statuto penale speciale" per le donne, o un "diritto penale della differenza" connotato dal genere femminile del soggetto passivo che miri a riconoscere alle donne maggiore protezione di quella degli uomini in relazione ai reati che si collocano nell'area della violenza maschile verso il genere femminile, c'è una visione di una società sessista e patriarcale cui, consapevolmente o inconsapevolmente, aderisce, e si nascondono antichi pregiudizi, contraddizioni e luoghi comuni»; l'Autrice riconduce a questa tendenza anche l'introduzione dell'irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori, richiamando l'acceso dibattito che ruota attorno al regime di procedibilità dei reati connessi alla violenza di genere, il quale solleva plurime perplessità e meriterebbe una trattazione a parte. Sul tema, cfr. CORN (2025a), p. 1886 ss.

¹⁰⁰ Si pensi al riconoscimento dell'identità di genere quale componente essenziale della personalità di una persona (Corte EDU, Goodwin c. Regno Unito, 2002; S.V. c. Italia, 2018), o alle sentenze della Corte costituzionale n. 221 del 2015 e n. 180 del 2017, nelle quali la Consulta, anche sulla scorta delle evidenze mediche, ha connesso il riconoscimento del genere in cui si identifica l'individuo, a prescindere dal sesso biologico, alla tutela del diritto alla salute inteso quale complessivo benessere psicofisico in ossequio alle raccomandazioni adottate in materia dall'OMS, statuendo altresì che «il riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrando a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)». In questa prospettiva, ha escluso che il trattamento chirurgico debba configurare un pre-requisito per la rettificazione anagrafica del sesso prevista dalla l. 164 del 1982, traducendosi al più in un mezzo messo a disposizione dell'interessato qualora intenda avvalersene per salvaguardare il suo benessere psicofisico (Corte cost., 20 ottobre 2015, n. 221; Corte cost., 20 giugno 2017, n. 180, entrambe le sentenze sono liberamente consultabili all'indirizzo www.cortecostituzionale.it). In senso analogo anche la giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., 21 maggio 2015, n.15138, in *Biolar Journal*, 20 luglio 2015. In argomento, PELISSERO (2015).

¹⁰¹ FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ (2024), p. 155 ss.; MORA (2023), 1 ss.

¹⁰² Sugli argomenti fin qui richiamati, tipici della riflessione femminista del passato e attuale, si veda il volume collettaneo di GIOLO e RE (2014).

¹⁰³ Cfr. PAPA (2025), il quale, in un'ottica garantistica, evidenzia che, rispetto al fatto tipico del delitto di femminicidio, il concetto di "donna" dovrebbe essere inteso in senso biologico.

¹⁰⁴ Su questi specifici nodi problematici che solleva la riforma in esame, si veda, recentissimamente, RICCARDI (2025).

ficamente volto al contrasto della violenza contro le donne è già in vigore, seppur non espressamente differenziato in base al sesso dei soggetti coinvolti; anzi, in un certo senso, fa parte di una storia recente – e ancora in evoluzione¹⁰⁵ – il processo di sradicamento dall'ordinamento penale di quelle norme che esprimevano, di fatto, la discriminazione tra uomo e donne diffusa all'interno del tessuto sociale: basti pensare, a titolo esemplificativo, alla concezione pubblicistica dei reati sessuali, all'istituto del matrimonio riparatore, alle fattispecie che punivano l'aborto volontario o l'adulterio, o al delitto di onore, abrogato solo nel 1981¹⁰⁶.

Infine, è stato sottolineato come uno statuto penale differenziato rischi di cristallizzare l'idea che il genere femminile sia affetto da una sorta di vulnerabilità ontologica¹⁰⁷; costruito, invero, da tempo osteggiato da quella frangia femminista che rivendica l'affermazione di una piena autodeterminazione¹⁰⁸. Si tratta delle medesime perplessità che vengono sollevate anche rispetto ad altre norme che si inseriscono nel sistema di tutela differenziato sviluppatosi nell'ambito delle politiche orientate al contrasto della violenza domestica e di genere, ritenute da taluni un'espressione del paternalismo che, con intenti più o meno "benevoli", continua ad essere imposto al "sesso debole"¹⁰⁹. Alcuni di questi istituti sono già stati menzionati: basti pensare alle norme introdotte nel Codice di procedura penale che hanno implementato un vero e proprio sistema di tutela differenziato per la vittima, o al dibattito relativo al regime di procedibilità dei reati che assumono rilievo in materia, perennemente in bilico tra l'esigenza di punire severamente la *gender-based violence*, e la necessità di riconoscere la libertà alla persona offesa di dare o meno impulso ad un procedimento penale volto all'accertamento di fatti che toccano la sfera privata e affettiva, con le conseguenze in termini di vittimizzazione secondaria che ne potrebbero derivare¹¹⁰. Il tema meriterebbe una più ampia trattazione, ma è evidente quanto sia labile il confine tra istanze protettive, libertà di autodeterminazione e approcci paternalistici in un terreno tanto incerto e combattuto come quello della violenza di genere, che non ammette soluzioni improvvisate e immediate, ma politiche sociali strutturate nel lungo periodo volte ad un cambio di paradigma. Ecco che, come si avrà modo di osservare in conclusione, è su questo piano, più che su quello strettamente penalistico, che risulta essenziale riaffermare una parità di genere in un'ottica di uguaglianza sostanziale, nel caso anche promuovendo quel "diritto diseguale egualitario" di cui il *Tribunal constitucional* spagnolo si è fatto portavoce.

Se è, dunque, vero che oggi si discorre di un trattamento differenziato proprio per punire quelle forme di violenza che rappresentano l'espressione più grave della discriminazione perpetrata ai danni delle donne, dall'altro lato è altrettanto vero che non si devono sottovalutare

¹⁰⁵ Il riferimento è non solo all'annoso dibattito che ruota attorno alla riforma auspicata in materia di reati sessuali. Si pensi, altresì, alla concezione ancora latamente pubblicistica e paternalistica che si respira nei confronti di un'eventuale regolamentazione della prostituzione volontaria in Italia. Infatti, sebbene la disciplina in materia non si basi di certo su un distinguo di genere, il tema tocca da vicino forme di discriminazione e violenza che colpiscono in misura maggiore le donne, nonché profili attinenti alla libertà di autodeterminazione sessuale. Sul punto, si richiama la discutibile sentenza della Corte costituzionale che ha rigettato una questione di legittimità sollevata in ordine al delitto di favoreggiamento *ex art. 3 l. 75 del 1958* (c.d. legge "Merlin"): Corte cost., 6 maggio 2019, n. 141, in *Diritto penale contemporaneo*, 8 luglio 2019, con nota critica di BERNARDI (2019).

¹⁰⁶ Con specifico riferimento alla violenza domestica, hanno profondamente inciso le trasformazioni del modello familiare italiano, inaugurate con la storica riforma introdotta con la legge del 19 maggio 1975, n. 151 (in particolare sul ruolo del *pater familias*, si veda CAVINA (2007)). Sulla concezione della donna nel diritto penale, cfr. GRAZIOSI (1993), p. 99 ss.; MANNA (2005), p. 475, che evidenzia efficacemente la presenza, all'interno del Codice Rocco, di fattispecie «sessualmente pregnanti [...] in funzione di controllo e disciplina dei costumi sessuali e del rapporto tra i sessi». Ancora, sui rapporti tra il concetto di genere e il diritto penale, si faccia altresì riferimento a TIGANO (2016), p. 78 ss. Per un approfondimento, invece, dell'evoluzione giuridica e culturale che ha colpito la categoria dei delitti posti a tutela della maternità, cfr., per tutti, SUMMERER (2011), p. 1623 ss.; SUMMERER (2022), p. 5417 ss. Sul punto, e con specifico riferimento al controverso fenomeno della violenza ostetrica, sia consentito il rinvio anche a BADALAMENTI (2025), 1 ss. Infine, per una ricognizione e riaffermazione dei diritti connessi all'*habeas corpus* anche femminile, alla luce del dibattito attuale, cfr. CANESTRARI (2025), 1 ss., nonché l'opera monografica di CALETTI (2024).

¹⁰⁷ A tal riguardo, è importante evidenziare che la condizione di vulnerabilità della vittima non dipende certamente dal genere di appartenenza quanto, piuttosto, dal contesto relazionale e asimmetrico in cui maturano le violenze.

¹⁰⁸ PITCH (1998); PITCH (2022); CREAZZO (2008), p. 15 ss. Nel dibattito spagnolo, cfr. LARRAURI (1994), p. 100 ss. In argomento, con specifico riferimento alle norme del Codice di rito introdotte in ossequio alla Direttiva 2012/29/UE sulla tutela della persona offesa dal reato e poste a tutela della vittima vulnerabile (che trovano frequente applicazione anche nel campo della violenza domestica e sessuale) si veda anche BOUCHARD (2019), p. 12 ss. In una prospettiva più generale, per un approfondimento della tutela dell'autodeterminazione del soggetto passivo (attraverso e dal) diritto penale, si veda TORDINI CAGLI (2008).

¹⁰⁹ In generale, sulle implicazioni delle derive paternalistiche del legislatore e sulle ricadute rispetto al principio di laicità che governa anche la materia penale, si veda il contributo di TORDINI CAGLI (2011).

¹¹⁰ In argomento, si rinvia a PECORELLA (2016). La questione, lungi dal riguardare solo il legislatore, influenza anche il piano del diritto vivente, sul quale la giurisprudenza si dimostra sempre più attenta alle istanze protezionistiche della persona offesa, sollevando alcune perplessità da parte della dottrina. Un esempio è offerto dalla posizione, ormai consolidata, a cui aderisce la Cassazione nel ritenere configurabile il delitto di violazione del divieto di avvicinamento e dell'allontanamento dalla casa familiare anche nei casi in cui sia la persona offesa a ricercare un contatto con l'autore: cfr., da ultimo, Cass. pen., Sez. VI, sent. 15 gennaio 2025, n. 4936, in *Sistema penale*, 17 febbraio 2025.

i contraccolpi¹¹¹, le distorsioni e gli effetti collaterali che una prospettiva di genere espressa rischia di trascinare con sé. Sono queste, in definitiva, le ragioni che inducono chi scrive ad escludere l'opportunità di differenziare la risposta punitiva in base al genere, pur ammettendone l'astratta legittimità costituzionale.

Ribadendo che la partita contro la discriminazione perpetrata ai danni delle donne non dovrebbe coinvolgere solo il terreno penale, una riforma più ragionevole potrebbe limitarsi ad un'espansione della circostanza aggravante di cui all'art. 604 *ter* c.p., il quale prevede un aumento di pena fino alla metà per i reati commessi «con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso», finalizzata a comprendere anche i reati commessi sulla scorta di una discriminazione fondata sul genere¹¹²; si tratta, peraltro, di un'integrazione oggi imposta anche dalla recente Direttiva europea poc'anzi citata. In questo modo si potrebbe assicurare un'espansione dell'area del penalmente rilevante connessa ad episodi di violenza di genere senza, tuttavia, introdurre un'espressa (e insidiosa) diversificazione tra uomo e donna, lasciando che sia il dato empirico e criminologico a determinare un'applicazione del diritto differenziata. Dopotutto, un'integrazione legislativa dell'art. 604 *ter* c.p. andrebbe comunque, sul piano concreto, a inasprire la risposta sanzionatoria delle offese perpetrate ai danni delle donne¹¹³. Inoltre, una modifica così calibrata sarebbe in grado di attribuire un disvalore aggiunto a tutte quelle offese che rappresentano una manifestazione della violenza di genere, e non solo al femminicidio, adattandosi anche a quei casi estranei all'*intimate partner violence* o alla lesione del diritto alla vita, ma comunque espressive di una discriminazione. Senza contare che, intervenendo su una circostanza di reato, si lascerebbe al giudice la possibilità di un bilanciamento in concreto della pena, assicurando così una modulazione del trattamento sanzionatorio alle peculiarità del caso di specie, nonostante le criticabili blindature comunque previste anche da siffatta circostanza aggravante¹¹⁴.

Un tentativo legislativo di questo tenore era già stato promosso in passato: il riferimento è al c.d. d.d.l. "Zan"¹¹⁵, naufragato in Senato all'esito di un dibattito politico e sociale particolarmente aspro. Il disegno di legge proponeva, appunto, di ampliare il novero dell'aggravante generica alle discriminazioni fondate sul genere, sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale, risolvendo peraltro a monte le perplessità di coloro che oggi evidenziano una discriminazione di altre categorie di soggetti rispetto a quelle che intende tutelare il reato di femminicidio. Importante sottolineare che il d.d.l. "Zan" si basava, comunque, su un approccio sociale e volto alla prevenzione di episodi discriminatori attraverso l'introduzione di programmi educativi e di sensibilizzazione destinati alla collettività¹¹⁶. Si tratta di una prospettiva, peraltro, simile alla direzione che ha di recente intrapreso anche il legislatore spagnolo: in seguito all'introduzione di circostanze specifiche aggravate nel 2004, infatti, con la *ley orgánica* del 30 marzo 2015, n. 1, si è provveduto ad integrare il richiamo al sesso e alle "ragioni di genere" tra le forme di discriminazione che assumono rilievo ai sensi della corrispondente circostanza generica di cui all'art. 22.4 del *Código penal*, tanto che oggi parte della dottrina spagnola suggerisce un'abrogazione degli aggravati isolati promossi con la riforma del 2004 proprio per evitare un *bis in idem* sanzionatorio¹¹⁷.

¹¹¹ Sul tema, risultano particolarmente calzanti le osservazioni di VOLPATO (2021), p. 1 ss.

¹¹² In questo senso anche GATTA (2025a).

¹¹³ Sul tema, si veda STORTONI (1994), p. 14 ss. Anche alla luce delle considerazioni sopra esposte con specifico riferimento alla formulazione del reato di femminicidio, pure rispetto al dettato dell'art. 604 *ter* c.p. sono, invero, state sollevate analoghe perplessità in relazione al contenuto indeterminato che connota il concetto di discriminazione. Tale dato dimostra – come evidenziato da autorevole dottrina già in passato – che la lacuna emerge a monte, e si sostanzia nell'assenza di una norma definitoria che chiarisca cosa si debba intendere per atto discriminatorio; in questo senso, il *deficit* di determinatezza che ne consegue è destinato a contagiare tutti i crimini d'odio. Cfr. PELISSERO (2021).

¹¹⁴ Tuttavia, in senso critico, si sottolinea che anche il secondo comma dell'art. 604 *ter* c.p. prevede un meccanismo di blindatura: «Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

¹¹⁵ In argomento, tra i tanti, DI MARTINO (2021); PULITANO (2021); PELISSERO (2021), in particolare per gli argomenti spesi in favore del d.d.l.; *contra*, FIANDACA (2021). Per un'indagine anche comparata, cfr. GATTI (2021).

¹¹⁶ Ciò nonostante – a riconferma che le criticità sistematiche che affliggono la politica legislativa odierna prescindono dal colore politico della maggioranza al potere – anche questa iniziativa si accompagnava all'immane e ormai nota clausola di invarianza finanziaria.

¹¹⁷ «[...]por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenece, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad» (art. 22.4 c.p.).

6.

Spunti *de iure condendo* per una politica di contrasto efficace al fenomeno della violenza di genere: l'esempio offerto dall'ordinamento spagnolo.

I vizi da cui risulta affetta la riforma, se da un lato si traducono in una violazione dei principi fondamentali, dall'altro non risultano nemmeno utili ad una politica di contrasto efficace della violenza di genere. Del resto, la riforma, nell'alimentare la proliferazione di norme incriminatrici all'interno dell'ordinamento, ripropone una logica reattiva, che agisce quando il danno (che peraltro, in questo caso, si rivolge al bene giuridico vita) è ormai stato portato a compimento: in quanto tale, siffatto approccio si pone in una prospettiva diametralmente opposta rispetto ad una strategia di carattere preventivo. Sulla scorta di questa premessa, vale dunque la pena tentare di offrire delle riflessioni ispirate ad un'ottica *de iure condendo*, dedicando queste pagine conclusive ad alcune considerazioni orientate ad un ripensamento della lotta alla violenza di genere e domestica attraverso un paradigma alternativo e complementare a quello penale. Dopotutto, è ferma convinzione di chi scrive che il penalista non sia solo chiamato a difendere con forza e determinazione le garanzie del diritto e del processo penale, ma debba altresì confrontarsi con le istanze di tutela che emergono dal contesto sociale di riferimento, non dimenticandosi che il diritto penale è, comunque, orientato alla protezione di beni giuridici meritevoli di tutela¹¹⁸. D'altronde, le fondamenta della Costituzione hanno una doppia anima: l'una garantista, l'altra solidaristica, chiamate entrambe a convivere e ad integrarsi a vicenda¹¹⁹. In questo senso, non vi è dubbio che la violenza di genere configuri un gravissimo fenomeno criminoso, che merita l'attenzione e l'impegno delle istituzioni e della comunità scientifica.

Ebbene, una volta appurato che la discriminazione e la violenza di genere traggono la loro principale matrice in un fattore culturale, che affonda le sue radici in stereotipi risalenti nel tempo e ancora largamente diffusi nel tessuto sociale, è chiaro che una risposta (solo o prevalentemente) punitiva, seppur rivolta a gravi offese, non può tuttavia rappresentare la principale strategia di contrasto. Viceversa, risulta in primo luogo essenziale agire sul piano culturale ed educativo, proprio al fine di sradicare quegli stereotipi che assicurano alla discriminazione di genere di sopravvivere. Si ribadisce, dunque, che un intervento del diritto penale in materia è opportuno, per non dire necessario, sia alla luce del principio di offensività, sia per assicurare una risposta punitiva nei confronti del singolo autore che ha offeso beni giuridici di significativa importanza, anche in relazione al suo grado di resistenza e diffusione del fenomeno all'interno della società. Tale assunto di partenza, tuttavia, non assolve lo Stato dagli obblighi positivi di prevenzione e protezione che discendono già dal canone solidaristico che anima la Costituzione, e che dovrebbero rappresentare il nucleo della risposta ad un fenomeno discriminatorio che trae origine da retaggi culturali secolari.

Infatti, alla luce della trama di riforme repressive di cui si è dato atto, emerge come lo *ius criminale* sia oramai erroneamente considerato una soluzione "a costo zero" (nel brevissimo periodo), che consente sì, di trasmettere un messaggio immediato ai consociati, ma non di tipo culturale: esso assicura un consenso popolare da parte della collettività che, sull'onda dell'ennesimo caso di cronaca riferito mediante una narrativa volutamente emotiva, vede apparentemente saziare le istanze securitarie di cui è portavoce. Tuttavia, assecondando l'ossessionata ricerca del singolo colpevole da stigmatizzare, viene offuscata la responsabilità collettiva che invece la violenza di genere postula, al pari di ogni fenomeno avente un'origine culturale radicata nella società¹²⁰. In un quadro come quello appena prospettato, sia le garanzie costituzionali sia le reali istanze di tutela delle vittime passano in secondo piano.

A conferma di quanto sinora osservato, impossibile non richiamare anche il recente progetto di riforma costituzionale, già approvato in prima lettura in Senato, che vorrebbe introdurre

¹¹⁸ Sull'importanza e sulle criticità della relazione tra politica criminale e diritto penale si veda BRICOLA (1988), p. 3 ss. Più di recente, e con specifico riferimento alla violenza di genere, cfr. PECORELLA (2016).

¹¹⁹ Lo stesso Franco Bricola, padre fondatore del costituzionalismo penale e di una "penalistica civile", era attento alle esigenze di politica sociale e criminale: BRICOLA (1973), p. 731 ss.; BRICOLA (1988), p. 3 ss.

¹²⁰ Sul tema, in tempi ancora "non sospetti", cfr. il volume di COCO (2016). Sul punto, osserva CORN (2025c), p. 13, come l'introduzione del reato di femminicidio potrebbe «legittimare le istituzioni nazionali ad assumere successivamente una posizione deresponsabilizzante: approvata la disposizione, non mancherà chi sosterrà che tutto ciò che si poteva fare per fermare la violenza contro le donne è stato fatto. Conseguentemente, Governo e Parlamento potrebbero astenersi dal provvedere all'adozione delle politiche sociali di sostegno alle vittime».

un esplicito riconoscimento ai diritti della persona offesa dal reato all'interno dell'art. 24 della Costituzione¹²¹. Si tratta di una modifica che, seppur non espressamente riservata alle vittime della violenza di genere, si inserisce a pieno titolo nella dialettica populistica e simbolica che connota il legislatore italiano ormai da tempo. Pure questa iniziativa governativa, infatti, pone in serio pericolo le garanzie e l'equilibrio del processo penale senza, peraltro, conseguire una utilità effettiva per la persona offesa. Non è un caso che – soprattutto con riferimento alla vittima di violenza di genere – in dottrina si discuta di vittimocentrismo; espressione la quale, invero, non si ritiene pienamente condivisibile. Difatti, ad avviso di chi scrive, dalle ragioni che suscitano la comprensibile preoccupazione degli studiosi nell'assistere ad un riconoscimento sempre più influente della persona offesa sulle dinamiche del processo penale traspare, a ben vedere, una strumentalizzazione politica, mediatica e processuale della vittima. È innegabile che venga sempre più di frequente promossa una “spettacolarizzazione” di chi subisce un reato, ma si ritiene un errore attribuire questa patologica tendenza ad una sorta di “egocentrismo” vittimologico. Al contrario, essa pare più funzionale a sortire quell'effetto placebo collettivo che nella trama tipica della cronaca nera impone la ricerca di un carnefice da sottoporre alla gogna mediatica e di una vittima da compatire pubblicamente. Ci si deve, in altre parole, chiedere se sia davvero la vittima ad avanzare la pretesa di un «*right to punishment*». Difatti, è opinione condivisa che chi subisce un reato rivendichi, da un lato, protezione e, dall'altro, un riconoscimento del torto sopportato, che non per forza deve manifestarsi all'interno dei confini del processo penale¹²². D'altronde, le stesse clausole di invarianza finanziaria, nell'impedire a monte un investimento sul piano culturale, tradiscono lo scopo che il legislatore dichiara di perseguire attraverso i costanti interventi punitivi che promuove, sconfessando piuttosto una volontà politica volta a soddisfare, più che le esigenze della vittima, l'allarme sociale e il “bisogno di giustizia” rivendicato dalla popolazione¹²³.

I nodi problematici appena sollevati, come anticipato, trovano terreno fertile proprio nell'ambito della violenza di genere che, non a caso, domina i *talk show*, i *social network*, il dibattito pubblico, le riforme repressive promosse in materia. Non a caso, è stato messo bene in luce un mutamento storico nel significato attribuito dai movimenti femministi al riconoscimento in sede penale della vittima: se, in passato, esso risultava essenziale per sortire un effetto anche pedagogico nei confronti della collettività, qualificando la denuncia come un mezzo di protesta, oggi un frangia femminista sembra più concentrata ad invocare l'introduzione di nuove forme di incriminazione della violenza di genere, che non disdegnano anche pene di tipo corporale come, ad esempio, la sterilizzazione artificiale, anche sulla scorta dell'attivismo sociale sempre più interessato ad affermare una sorta di statuto della vittima. Al riguardo, si è parlato efficacemente di “femminismo punitivo” proprio per descrivere l'equivoco che oggi affetta anche l'approccio di alcune esponenti femministe nel rivendicare una giustizia penale più pervasiva, un'estensione delle politiche securitarie, pene più severe, distogliendo così l'attenzione dalle cause reali e dal substrato culturale che fanno da sfondo alla violenza di genere¹²⁴.

In questo senso, dunque, un “genuino” e legittimo interesse nei confronti dei bisogni della vittima non dovrebbe passare attraverso un suo riconoscimento simbolico e pericoloso, bensì da un potenziamento della rete giurisdizionale ed assistenziale messa a disposizione per assicurare una restituzione, un supporto, una tutela e un ascolto a coloro che hanno subito un reato, tema che assume ancor più pregnanza, per ragioni evidenti, rispetto a talune tipologie di vittime (come i minori, le persone offese da reati sessuali, o coloro che si emancipano da

¹²¹ Sul tema, per tutti, si rinvia a LORENZETTI (2024).

¹²² In argomento, anche nell'ambito dell'evoluzione del dibattito statunitense (nel quale trovano ampio spazio i movimenti per i diritti delle vittime) cfr. FORNASARI (2023); VITIELLO (2023); MATTHEUDAKIS (2025).

¹²³ In questo senso anche PELISSERO (2025), p. 557 ss.: «Il disegno di legge è espressione di un approccio alla vittima che non so quanto possa essere funzionale alla prospettiva di lotta politica portata avanti dai gruppi femministi» (562). Coglie tale aspetto anche CALETTI (2025a), il quale evidenzia come la politica legislativa contemporanea promossa in materia sembri più interessata alle vittime potenziali, piuttosto che a quelle reali.

¹²⁴ L'espressione rimanda al *carceral feminism* di origine anglofona, che nasce allo scopo di rivendicare l'abolizione della prostituzione attraverso misure di carattere repressivo e penale (per un approfondimento si rinvia allo studio di BERNSTEIN (2010), p. 45 ss.). Il concetto di “femminismo punitivo” è stata invece coniata dalla giurista Tamar Pitch, proprio per denunciare i rischi del ritorno a una giustizia penale privatizzata e vittimocentrica: PITCH (2022), per una recensione dell'opera monografica, che rappresenta uno dei pochi studi recenti condotti sul ruolo della vittima, cfr. BOUCHARD (2023). Sul versante opposto, si segnala che esiste anche un femminismo dichiaratamente abolizionista, che evidenzia le contraddizioni e i rischi connessi al ricorso alla pena in luogo di interventi autenticamente volti a contrastare la discriminazione strutturale e sociale di genere: cfr. LEMASTER (2024), p. 97 ss. Per un approfondimento dei movimenti femministi, in particolare del femminismo giuridico, nella dottrina italiana si rinvia al saggio di SIMONE e BOIANO (2018), nonché a CASADEI (2016), p. 34 ss.; FARALLI (2015), p. 1 ss.; NICCOLAI (2008), p. 267 ss.

un contesto familiare abusivo). Se, quindi, può pure considerarsi legittimo il sistema di tutela differenziato realizzato attraverso l'introduzione di misure di protezione *ad hoc*, come quelle allo stato dell'arte previste nei confronti della vittima vulnerabile¹²⁵, le istanze protezionistiche della persona offesa non devono in alcun modo incidere sul ruolo marginale e strettamente strumentale alla stessa attribuito all'interno del processo penale. A tal riguardo, peraltro, siffatte derivate legislative erano già emerse in occasione del recepimento della Direttiva del 2012 già citata, quando l'Italia ha provveduto ad introdurre norme volte ad assolvere gli obblighi di criminalizzazione previsti a livello unionale, intervenendo solo con estremo ritardo, e in maniera parziale, sulle obbligazioni di protezione e prevenzione sancite¹²⁶.

Nel quadro critico appena delineato, si deve peraltro tenere conto dei rischi connessi e a taluni istituti di recente emersione: il riferimento è ai percorsi di giustizia riparativa¹²⁷, inaugurati dalla riforma "Cartabia" (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge delega 134/2021)¹²⁸. Invero, si tratta di una disciplina non direttamente connessa alla violenza di genere e domestica, ma che ha comunque sollevato ulteriori perplessità proprio nel settore in esame. Anche tale tema meriterebbe un approfondimento a parte¹²⁹; in questa sede ci si limita ad evidenziare che il legislatore italiano, nel disciplinare per la prima volta forme di *restorative justice*, oltre a delineare un rapporto di complementarità ed integrazione tra giustizia riparativa e giustizia punitiva – piuttosto che privilegiare un modello fondato sull'alternatività¹³⁰ – non si è in alcun modo preoccupato di prevedere una regolamentazione speciale per i casi in cui il contatto diretto tra autore e vittima può determinare un pericolo di vittimizzazione secondaria o aggravare le conseguenze derivanti dal reato. Nel ventaglio della casistica più problematica, spiccano proprio quelle relative alla violenza sessuale e all'*intimate partner violence* (soprattutto in casi di violenza conclamata)¹³¹, rispetto alle quali in altri ordinamenti sono stati previsti dei limiti, se non addirittura un divieto assoluto di mediazione penale¹³², anche sulla scorta di una lettura, per certi versi, equivoca dell'art. 48 della Convenzione¹³³. Ecco, sebbene si ritenga eccessivamente paternalistico un'esclusione *tout court* della mediazione, forse il legislatore avrebbe dovuto preoccuparsi di introdurre talune "cautele" *ad hoc*, imponendo un controllo speciale e più stringente al giudice del caso concreto e, soprattutto prevedendo una formazione specifica dei mediatori che prendono in carico casi ad elevato rischio come quelli menzionati.

È, in definitiva, importante restituire non solo al diritto, ma anche al processo penale, la funzione che gli compete, frequentemente "frintesa" (o volutamente manipolata) alla luce di una rilettura del ruolo attribuito alla persona offesa e della parte civile volta ad conferirle un potere maggiore che, invero, rischia di ripercuotersi negativamente sull'equilibrio im-

¹²⁵ Per richiamare uno dei plurimi esempi, si pensi alla disciplina recentemente introdotta di cui all'art. 90 *ter* c.p.p. Sul tema, anche per uno specifico riferimento al campo della violenza di genere, si veda, per tutti, DI MUZIO (2024).

¹²⁶ Sul tema, per tutti, VENTUROLI (2012). Sull'argomento, si veda più di recente CALETTI (2025b).

¹²⁷ Per una disamina della funzione, gli effetti, i rischi, le modalità nonché le legislazioni straniere già intervenute in materia di giustizia riparativa si rinvia, senza alcuna pretesa di esaustività, a MANNOZZI (2003); MANNOZZI e LODIGIANI (2017); CARTABIA e CERETTI (2022); CORNACCHIA (2013), p. 1760 ss.; DI GIOVINE (2021), p. 855 ss.; DONINI (2015), p. 236 ss.; SUMMERER (2025), p. 614 ss.

¹²⁸ La legge delega, infatti, ha codificato il principio dell'accesso alla giustizia riparativa senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità (art. 1 comma 18, lett. c), l. 27 settembre 2021, n. 134). In argomento, per tutti, DE FRANCESCO (2023); PALAZZO (2022); EUSEBI (2023), p. 79 ss.; BARTOLI L. (2022), p. 527 ss.; BORTOLATO (2022); BOUCHARD (2022); MANNOZZI (2022); GATTA (2021). Per un approfondimento, invece, delle c.d. condotte riparatorie, che si distinguono dai programmi di giustizia riparativa per il fatto di non presupporre il consenso della vittima – si pensi all'istituto di cui all'172 *ter* c.p. – si rinvia a FONDAROLI (2004), p. 138 ss.

¹²⁹ In argomento, si rinvia, *ex multis*, a BONINI *et al.* (2024); GIRANI e BOTTO (2023). Nell'ambito del dibattito straniero, cfr. MCGLYNN (2011), p. 825 ss.

¹³⁰ L'aspetto più problematico, invero, si rinviene nella forte valenza premiale e deflattiva che caratterizza il modello italiano, potendo incidere sia sull'*an* della punibilità, configurando una causa di estinzione dei reati procedibili a querela, sia sul *quantum* di pena. Ad avviso di chi scrive, il paradigma di *restorative justice* così delineato presenta delle criticità, da un lato, nella prospettiva della vittima, in quanto rischia di inficiare una reale ricomposizione della frattura determinata dal reato, e dall'altro rispetto alle istanze garantistiche dell'imputato. Cfr. CINGARI (2023); MALACARNE (2024), 1 ss.; BERTACCINI (2024). Per una visione più aperturista si veda BOUCHARD e FIORENTIN (2021).

¹³¹ Con specifico riferimento alla violenza sessuale, si rinvia alle considerazioni di CALETTI (2025a).

¹³² A titolo esemplificativo, si richiama, ancora una volta, la *ley* 1/2004 spagnola, che vieta radicalmente la mediazione penale in casi di violenza contro le donne, divieto da ultimo esteso con la riforma introdotta dalla *ley* 10 del 2022 anche ai reati sessuali. Ancora, si pensi all'ordinamento francese, che ha progressivamente integrato le cautele e i limiti imposti ai programmi di giustizia riparativa alle ipotesi di violenza di genere, dapprima prevedendo in capo alla vittima, sino a giungere – nel 2020 – all'introduzione di un divieto assoluto per quei reati realizzati tra *partner* e *ex partner*. una presunzione relativa di dissenso. Nel panorama del pensiero femminista, si esprime in favore di una esclusione a priori della violenza di genere alle ipotesi in cui è possibile accedere alla mediazione penale STUBBS (2014), p. 199 ss. Con riferimento alla legislazione e al dibattito spagnoli sulla mediazione penale si veda altresì FARALDO CABANA (2017), p. 1 ss.; PISCONTI (2024).

¹³³ A ben vedere, l'art. 48 della Convenzione, nel prevedere che «Parties shall take the necessary legislative or other measures to prohibit mandatory alternative dispute resolution processes, including mediation and conciliation, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention», si riferisce in realtà alle forme di mediazione obbligatorie, così come chiarito anche dall'*European Forum for Restorative Justice* (EFRJ) nel 2023.

sto dal modello accusatorio, nell'ambito del quale si contrappongono lo Stato, rappresentato dalla pubblica accusa, e l'imputato, dinnanzi ad un giudice terzo e imparziale, nel rispetto dei principi del giusto processo enucleati dall'art. 111 della Costituzione. Peraltro, la novella in esame non smentisce il *trend* andato a delineare negli anni con le recenti riforme nemmeno sul piano "procedimentale": il riferimento all'obbligo di raccogliere un parere non vincolante della persona offesa – di cui il giudice dovrà dare conto in sede di motivazione – per l'accesso al rito del patteggiamento, modifica introdotta con la riforma in oggetto, che si colloca sulla scia del disequilibrio sempre più marcato che il processo penale sta assumendo con la progressiva intrusione della vittima nelle dinamiche giudiziarie¹³⁴.

Piuttosto, sempre con riferimento alla figura della vittima, risulterebbe più urgente concentrarsi sugli stereotipi, anche giudiziari, che continuano a sottoporre la vittima di violenza di genere, in particolare sessuale, ad ulteriori sofferenze¹³⁵. Nella realtà italiana, si registrano ancora numerosi episodi di vittimizzazione secondaria¹³⁶, i quali suggerirebbero di ridurre, più che ampliare, il ruolo della persona offesa all'interno del processo penale, limitando quanto più possibile un suo coinvolgimento nella dialettica processuale entro i limiti strettamente necessari all'assolvimento di esigenze di carattere probatorio¹³⁷.

In virtù delle ragioni sin qui esposte, anche il parallelismo col modello spagnolo avanzato da parte di taluno per sostenere l'introduzione del reato di femminicidio non può, in realtà, ritenersi pertinente. D'altronde, la *ley orgánica* n. 1 del 2004 pone in primo piano interventi extrapenal, volti alla protezione della vittima e funzionali a realizzare una strategia di contrasto fondata su quella che Franco Bricola definiva in termini di "prevenzione sociale"¹³⁸. È vero che la legge spagnola, nonché le riforme intervenute successivamente, hanno inciso profondamente anche sul *Código penal*, ma attribuendo al diritto penale un ruolo complementare rispetto ad una strategia di contrasto integrata e trasversale, attuata attraverso i necessari investimenti finanziari, volti in primo luogo a realizzare programmi destinati all'educazione scolastica, alla formazione professionale e alla sensibilizzazione collettiva, nonché misure di tutela della vittima processuali, sociali, economiche¹³⁹. Allora, la legislazione spagnola, più che un argomento a sostegno della riforma in oggetto, può rappresentare un valido esempio da cui prendere spunto in un'ottica *de iure condendo*¹⁴⁰. A titolo esemplificativo, sono molteplici le politiche sociali che richiederebbero un implemento e un investimento cospicuo di risorse pubbliche, prendendo in considerazione tutti i soggetti coinvolti nel fenomeno della violenza di genere: la vittima, l'autore e nondimeno, la collettività.

Partendo proprio dalla vittima, certamente le va riconosciuto il diritto a ricevere le più efficaci e tempestive misure di protezione, senza peraltro subire forme di vittimizzazione secondaria o veri e propri abbandoni istituzionali. Se alcuni interventi, in quest'ottica, sono stati realizzati o, comunque, regolamentati¹⁴¹, il livello di supporto assicurato non può di certo

¹³⁴ In argomento, diffusamente, CORNACCHIA (2013), p. 1760 ss.; FONDAROLI (2014), p. 74 ss.; VENTUROLI (2015), *passim*; BERNASCONI (2022); LUPARIA DONATI (2024), p. 6 ss.; MANES (2024); BOUCHARD (2024).

¹³⁵ Cfr. PECORELLA (2021). Sull'importanza del linguaggio si veda BENE (2021).

¹³⁶ Nella lettura di talune sentenze, o nelle modalità di espletamento della prova testimoniale di alcuni reati, sembra riemergere il fantasma della tristemente nota "sentenza dei *Jeans*" (Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 1998, n. 1636, in *Foro italiano*, 1999, II, 163, con nota di FIANDACA (1998), p. 165 ss., nonché su *Rivista italiana di diritto e procedura penale* 1999, 692 ss., BERTOLINO (1999). Sul tema, merita menzione anche la condanna della Corte EDU, 27 maggio 2021, J.L. c. Italia, n. 5671/16, in *Sistema penale*, 14 giugno 2021, con nota di CARDINALE (2021), che dimostra ancora una volta come la violenza di genere tragga la sua principale matrice da un fattore culturale e strutturato in plurimi livelli sociali. In argomento, per gli sviluppi giurisprudenziali successivi, si veda altresì MAIELLO (2022), p. 1369 ss.

Non a caso il GREVIO, nel *report* dapprima citato, ha denunciato la presenza di troppi stereotipi nelle sentenze e nelle aule giudiziarie italiane. La questione che pone la vittimizzazione secondaria, peraltro, solleva preoccupazioni non solo per le conseguenze ulteriori che infligge alla persona offesa, ma anche perché configura uno dei principali motivi sottesi alla "cifra oscura" delle persone che non denunciano la violenza – soprattutto sessuale o domestica – subita, ovvero che ritrattano la querela o le dichiarazioni già rese in sede procedimentale (in argomento, di recente, si veda l'indagine di LICATA (2025), p. 5 ss.).

¹³⁷ Cfr. FILICE e A. ROTOLI (2025).

¹³⁸ Cfr. BRICOLA (1975). Da un lato, Bricola ha approfondito le criticità costituzionali delle misure di prevenzione strettamente penalistiche (cc.dd. misure di prevenzione *ante delictum*), osservando come esse si rivelino «un comodo alibi attraverso il quale lo Stato si sottrae ai suoi compiti sociali e di riforma» e, dall'altro, auspicava l'affermarsi di una prevenzione sociale – non penale – idonea, nel lungo periodo, a ridurre le occasioni di devianza.

¹³⁹ Non è un caso che, a differenza di altri Stati europei come l'Italia, la Germania, e il Regno Unito, i dati raccolti sul fenomeno in Spagna restituiscono un quadro più promettente, nel quale si è verificata, nel corso degli anni, una progressiva diminuzione del tasso di femminicidi. In particolare, nel 2024 se ne sono registrati 57, il numero più basso dal 2003 (i dati sono riportati sul sito del Ministero dell'uguaglianza www.igualdad.gob.es).

¹⁴⁰ Per una recente ricognizione, anche critica, dell'evoluzione della legislazione spagnola in materia di *violencia de género*, si veda VILLACAMPA ESTIARTE e TORRES FERRER (2025).

¹⁴¹ Una nota di merito va riconosciuta alla previsione del gratuito patrocinio a prescindere dai limiti di reddito nei confronti della vittima

ritenersi soddisfacente, sia nei riguardi dei soggetti che direttamente subiscono forme di aggressione e discriminazione, sia rispetto alla rete familiare che assiste e subisce effetti riflessi dai fatti di violenza vissuti in prima persona dalla donna¹⁴². Si tratta di interventi imposti dal diritto internazionale, che postulano i dovuti investimenti pubblici e che non possono trovare attuazione nell'ambito del processo penale o per il tramite di riforme puramente simboliche. Basti pensare alla rete di supporto psicologico, sanitario, sociale ed economico che può richiedere la persona vittima di violenza domestica, sia nell'accompagnamento progressivo verso una fuoriuscita dal "ciclo della violenza", sia in quella successiva, non di rado connotata dal trauma vissuto. Dopotutto, occorre ricordare che la violenza di genere non si manifesta solo nelle lesioni all'integrità fisica o alla vita ma, più di frequente – soprattutto quando si consuma in contesti familiari – assume forme più silenti e latenti, parimenti lesive della persona. Paradigmatica, in questo senso, non solo la violenza psicologica, ma anche quella economica, che spesso rischia di passare inosservata nonostante rappresenti un potentissimo deterrente all'interruzione della spirale di manipolazione e violenza in cui la vittima si trova coinvolta¹⁴³.

Sul punto, ancora una volta, l'ordinamento spagnolo offre spunti di riflessione *de lege ferenda* preziosi: la legge organica del 2004, infatti, dedica un apposito capitolo alla disciplina giuslavoristica applicabile alle vittime di violenza di genere, stabilendo una compiuta disciplina non solo in relazione ai sussidi riconosciuti nei confronti della persona offesa¹⁴⁴, ma altresì al sostegno che deve essere assicurato alle donne disoccupate per favorire un loro inserimento sul mercato del lavoro¹⁴⁵. Si tratta di disposizioni che, in un'ottica di contrasto e prevenzione del fenomeno, assumono un rilievo di non poco conto, alla luce dell'incidenza che la violenza e la dipendenza economica esercitano sulla dinamica asimmetrica che connota la relazione tra maltrattante e vittima. Ebbene, la previsione di un supporto mirato e costante, che accompagni la donna non solo nella fase di emancipazione dal ciclo della violenza, ma, nel lungo periodo, fino all'acquisizione di un'autentica indipendenza, può risultare particolarmente efficace, se non addirittura determinante, nell'interruzione definitiva del rapporto che la legava all'agente¹⁴⁶.

Parallelamente, risulterebbe più utile un potenziamento della rete territoriale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e, soprattutto, dei servizi di assistenza sociale, psicologica e legale: i principali strumenti potenzialmente in grado di assicurare una risposta concreta e immediata, con un effetto preventivo e protettivo superiore rispetto a qualsiasi riforma che si limiti ad

di violenza di genere e domestica, nonché a quegli istituti che possono trovare applicazione indipendentemente da un procedimento penale in corso, assicurando un'alternativa alla denuncia-querela e avendo la capacità di intervenire con tempestività, in un'ottica autenticamente protettiva. Si richiamano, a tal proposito, gli ordini di protezione del giudice civile previsti dall'art. 473 *bis* 69 ss. c.p.c., introdotti nel 2001 e di recente inseriti anche nei provvedimenti, unitamente alle analoghe misure cautelari, la cui violazione integra il delitto di cui all'art. 387 *bis* c.p. Inoltre, seppur presenti alcuni profili di criticità, merita una menzione anche l'ammonimento del questore. Per un approfondimento sull'istituto – introdotto unitamente al delitto di *stalking* e successivamente esteso al campo della violenza di genere e domestica – si veda CADOPPI (2009), p. 52 ss.; DINI (2022). Sul tema, sia consentito il rinvio anche a BADALAMENTI (2022).

Pure i presidi cautelari di cui agli artt. 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p. sono, ad avviso di chi scrive, da vedere con favore, in un'ottica coerente coi principi di gradualità e di proporzionalità che governano il procedimento *de libertate*, la cui utilità, tuttavia, risulta allo stato dell'arte inevitabilmente depotenziata dalla presunzione di adeguatezza delle misure custodiali che la riforma introduce.

¹⁴² Un'attenzione particolare meritano i figli minori che assistono ad episodi di maltrattamenti familiari, se non addirittura all'uccisione del genitore, alla luce dei gravi pregiudizi che possono subire nello sviluppo psico-fisico, ragione che ha indotto il legislatore non solo a prevedere una specifica circostanza aggravante per il delitto di maltrattamenti, ma altresì a qualificare in termini di persona offesa il minorenni che assiste alle vessazioni perpetrate nel contesto familiare (c.d. violenza assistita). A tal riguardo, le uniche risorse finanziarie smobilizzate dalla legge in commento sarebbero proprio destinate alla prole della vittima di femminicidio.

¹⁴³ Non a caso, anche la violenza economica rientra tra gli abusi che la Convenzione di Istanbul, all'art. 3, enuclea espressamente tra le forme di *gender violence*, come da ultimo ricordato anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che l'impedimento da parte del coniuge di raggiungere l'indipendenza economica e il contestuale sfruttamento dell'attività lavorativa della consorte all'interno dell'impresa familiare sono idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 572 c.p.: Cfr. Cass. pen., 14 novembre 2024, n. 1268, in *Giurisprudenza penale*, 20 gennaio 2025, con commento di Rossi (2025). Sulla pronuncia, si veda altresì TURETTA (2025), p. 17 ss., che, pur condividendo l'esigenza di giustizia sostanziale sottesa all'interpretazione estensiva della Corte, evidenzia opportunamente le criticità che pone una lettura in *malam partem* dell'art. 572 c.p., fattispecie già problematica perché enuclea un reato abituale di mera condotta dalla descrizione normativa amplissima, limitandosi a punire colui che maltratta, attraverso una formulazione a dir poco tautologica.

¹⁴⁴ Un'eccezione è individuabile nel c.d. "reddito di libertà", il quale si sostanzia in un contributo economico erogato a periodicità costante destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza e dai servizi sociali (introdotto dall'art. 105 *bis* del d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020). Tuttavia, anche rispetto alle risorse relative a questo sussidio i centri antiviolenza hanno espresso alcune preoccupazioni relative al fatto che il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, elaborato in continuità con il precedente 2017-2020, non è stato rinnovato. Il Governo ha segnalato che, partire dalla primavera 2025, sarebbe in fase di elaborazione un nuovo piano "antiviolenza", sul quale, però, non è stata pubblicata neanche una bozza.

¹⁴⁵ Sul tema, nella dottrina giuslavoristica spagnola si veda, *ex multis*, GALA DURÁN (2005), p. 477 ss.; GARCÍA NINET (2005), p. 5 ss.; REVUELTA ALONSO (2004), p. 95 ss.

¹⁴⁶ In questo senso, assume rilievo anche la formazione e l'educazione finanziaria, essenziale per fornire alle donne le conoscenze e le competenze adeguate nell'interazione con gli enti economici per la gestione delle risorse, settore sul quale si sconta un *gap* di genere non indifferente.

una risposta punitiva. Del resto, è ferma convinzione di chi scrive che sia questa la prospettiva che possa fare da contraltare all'eccesso di penalità denunciato, assicurando una risposta maggiormente adeguata alle istanze di tutela delle vittime. A tal riguardo, risultano preziosi le indagini svolte dai ricercatori del settore che hanno ricostruito le prassi diffuse nei servizi sociali territoriali, con particolare riferimento a coloro che intervengono nei confronti della donna e dei figli minori vittime – dirette o assistite – di maltrattamenti familiari. Da alcuni studi emergono le gravi carenze da cui risulta affetto il settore, nonché i *bias* e gli stereotipi culturali che ancora fanno da sfondo alla fase di valutazione sociale e a quella di intervento¹⁴⁷. Più nel dettaglio, traspare la tendenza a focalizzare l'attenzione solo sulla madre, sottoponendola ad un processo di responsabilizzazione – e di corrispondente deresponsabilizzazione del padre maltrattante – nel quale il suo grado di collaborazione, la sua capacità di resistere agli abusi nonché la sua consapevolezza delle violenze subite, più che configurare l'obiettivo da raggiungere, si traducono nei presupposti dai quali muove un eventuale allontanamento dei figli minori dal nucleo familiare di provenienza. Naturalmente, si tratta di una modalità di intervento che, lungi dal motivarsi alla luce del *best interest* del minore, rischia solo di sottoporre la donna ad una vittimizzazione ripetuta, inducendola a tacere il ciclo della violenza dal quale vorrebbe emanciparsi anche per il timore di subire una separazione dalla prole.

Il dato qui richiamato suggerisce un ripensamento della formazione degli operatori sociali, che non di rado si rivelano incapaci di cogliere la complessità delle dinamiche relazionali che caratterizzano l'*intimate partner violence* e si ritrovano, anche per la mancanza delle necessarie risorse organiche e finanziarie, ad offrire misure di sostegno e supporto “catalogati” e svincolati dai singoli bisogni dei destinatari, che non di rado si traducono in un percorso volto a promuovere la bigenitorialità implicando un contatto diretto tra autore e vittima, o un automatico indirizzamento dei soggetti presso altre tipologie di servizi, come quelli dediti alla salute mentale o al trattamento di tossicodipendenze¹⁴⁸. In definitiva, dal quadro preoccupante appena delineato, piuttosto che la necessità di estendere l'area del penalmente rilevante, traspare l'urgenza di investimenti formativi ed economici nell'ambito delle misure di sostegno e supporto deputate ad assicurare una risposta immediata ed effettiva su tutto il territorio nazionale¹⁴⁹.

Sotto questo profilo, assume particolare rilievo la capacità di siffatti servizi di individuare situazioni ad alto rischio, che lascino presagire il pericolo di una degenerazione, anche letale, della vicenda. Si tratta di un aspetto che, come evidenziato, anche la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha messo in luce, qualificando la violenza domestica in una violazione dei diritti umani e individuando un obbligo di protezione in capo agli Stati, tenuti ad assicurare idonea tutela e un intervento tempestivo volto a fronteggiare il pericolo incorso dalla vittima¹⁵⁰. La chiara presa di posizione è, peraltro, stata da ultimo confermata in una condanna emessa nei confronti della Moldavia per la violazione degli artt. 2, 3, 6, 8 e 14 della Convenzione, in relazione ad un caso dai risvolti tragici: in particolare, la Corte ha censurato le autorità statali perché, nonostante le denunce presentate dalla vittima, avevano omesso di svolgere indagini approfondite che avrebbero consentito di intervenire tempestivamente con misure a protezione della donna, cadendo nell'errore di considerare i singoli episodi di violenza in maniera isolata, senza cogliere il filo conduttore tra i maltrattamenti subiti e la degenerazione a cui stava andando incontro la vicenda¹⁵¹.

Proseguendo negli spunti di riflessione sviluppati in un'ottica *de iure condito* e *de iure con-*

¹⁴⁷ Nella letteratura di riferimento, si vedano gli studi di TUTTY e NIXON (2020); NIXON *et al.* (2007), p. 1469 ss.; WOOD (2015), p. 286 ss.

¹⁴⁸ Cfr. GRASSINI (2025), p. 75 ss.

¹⁴⁹ Come anticipato in precedenza, si tratta di un monito di cui parte dottrina da tempo si fa portavoce, mettendo in luce che una riduzione della penalità non corrisponde necessariamente ad ignorare le istanze di tutela dei consociati, ma implica un investimento in misure di prevenzione sociale, volte in particolare a contrastare le disuguaglianze esistenti che, non di rado, rappresentano un fattore di incremento della criminalità. Cfr. CANESTRARI (2024), p. 7 ss.

¹⁵⁰ Cfr. BONINI (2023), p. 47 ss. Tra le principali pronunce, cfr. Corte EDU, sez. III, Opuz c. Turchia, 9 giugno 2009; Corte EDU, sez. III, Volodina c. Russia, 9 luglio 2019; Corte EDU, sez. III, Tunikova *et al.* c. Russia, 14 dicembre 2021 e Corte EDU, sez. I, Talpis c. Italia, 2 marzo 2017, in *Diritto penale contemporaneo*, 13 marzo 2017, con commento di CASIRAGHI (2017) in cui i Giudici di Strasburgo hanno condannato l'Italia per la violazione degli artt. 2, 3 nonché 14 della CEDU, che sancisce il divieto di discriminazione. La disciplina degli obblighi positivi è stata elaborata da parte della Corte EDU a partire dalla decisione emesse nel caso Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979, e ha portato all'elaborazione di un vero e proprio *due diligence test* di cui si tiene conto nella valutazione della responsabilità statale in caso di sospetta violazione degli obblighi positivi allo stesso imposti. Sul tema, diffusamente, MANES e CAIANIELLO (2020), p. 167 ss.; BARRESI (2023), p. 43 ss. Si veda altresì BOTTO (2023a), in cui l'Autrice approfondisce il tema con specifico riferimento allo stupro e alla sua qualificazione in una tortura ai sensi dell'art. 3 CEDU.

¹⁵¹ Corte EDU, Sez. II, 19 Novembre 2024, Vieru c. Moldavia, in *Nullum crimen*, 11 dicembre 2025, con nota di MAZZÙ (2025). Nel caso di specie, la Corte di Strasburgo ha peraltro espresso preoccupazione alla luce delle plurime condanne che, in casi analoghi, hanno coinvolto la Moldavia, evincendo una diffusa discriminazione di genere all'interno dell'ordinamento, ampiamente tollerata dalle autorità statali.

dendo, si ritiene essenziale prendere in considerazione anche la figura dell'autore e, di conseguenza, le misure di prevenzione e di risocializzazione che possono intervenire nei suoi confronti. Anche questo tema meriterebbe una trattazione a parte, in quanto tocca plurimi istituti controversi, tra cui l'annoso dibattito che ruota attorno alla natura materialmente penale delle misure di prevenzione *ante delictum*, criticate da buona parte della dottrina per la "truffa delle etichette" che rappresentano¹⁵². Come noto, si tratta di presidi formalmente qualificati in misure di diritto amministrativo, ma che incidono in maniera più o meno significativa sulla libertà personale o su altri diritti fondamentali della persona prescindendo da una condanna e, in alcuni casi, anche da un vaglio giurisdizionale¹⁵³. Ebbene, soprattutto sulla scorta delle ultime riforme intervenute in materia di violenza di genere e domestica, siffatti istituti hanno assunto un ruolo sempre più significativo nel contrasto al fenomeno: basti pensare al recente ampliamento che l'ammonimento e le misure personali regolate dal Codice antimafia hanno ricevuto per il tramite della legge "Roccella", la quale ha addirittura previsto l'applicazione delle modalità di cui all'art. 275 *bis* c.p.p. (che fa riferimento al c.d. braccialetto elettronico) alla sorveglianza speciale¹⁵⁴.

Da tale ulteriore estensione dell'istituto, la dottrina maggioritaria ha avuto modo di trarre una conferma della crescita esponenziale che stanno registrando le misure di prevenzione, così tradendo l'eccezionalità che dovrebbe caratterizzarle. Sul punto, si ritiene che, per quanto le criticità sollevate dagli studiosi della materia siano condivisibili, le stesse assumono tuttavia rilievo determinante – consentendo di evidenziare un'incompatibilità costituzionale – solo rispetto a taluni presidi *ante delictum*. A titolo esemplificativo, se si evince una chiara illegittimità alla luce della riserva di legge sancita all'art. 13 Cost. rispetto alla misura della sorveglianza speciale o dell'obbligo di soggiorno, lo stesso si ritiene non possa valere per l'ammonimento, in ragione della differente attitudine afflittiva che i due istituti comportano sulla sfera giuridica del destinatario.

Pertanto, qualificare una misura di prevenzione come autenticamente amministrativa non vale ad escludere il necessario riconoscimento delle garanzie comunque enucleate dalla legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, non a caso considerata una legge materialmente costituzionale, in quanto ha segnato il passaggio da una concezione del rapporto pubblico gerarchica, autoritaria e *a latere principis* ad una sua declinazione costituzionalmente orientata, volta ad un bilanciamento in concreto e *a latere civis*. Ecco la ragione per cui si ritiene debba essere accolta con favore la sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo che, di recente ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 8 CEDU proprio in relazione ai diritti che devono essere riconosciuti nei confronti dell'ammonendo¹⁵⁵. In passato, infatti, per prassi ormai consolidata e avallata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, venivano tendenzialmente negati i diritti di difesa, informativi e partecipativi, nonché gli oneri motivazionali imposti dalla legge sul procedimento amministrativo, in quanto l'ammonimento veniva qualificato quale misura di prevenzione connaturata, per sua natura, da urgenza e gravità¹⁵⁶.

¹⁵² Di recente, sul tema, si veda MAZZACUVA (2017) è, tuttavia, noto che sia la Corte costituzionale sia la Corte europea dei diritti dell'Uomo hanno escluso la necessità di qualificare le misure *de quo* in penali. In particolare, la Corte EDU ha, di volta in volta, qualificato siffatti istituti in strumenti di preventivi, cautelari, riparatori, compensativi o ripristinatori, soprattutto con riferimento alla disciplina prevista dal Codice antimafia del 2011, che rappresenta il prototipo codicistico in materia.

¹⁵³ Autorevole dottrina ha, al tal riguardo, osservato come l'appetibilità delle misure di prevenzione derivi proprio dalla loro efficacia, tempestività, nonché dal fatto che configurano un aggiramento sia delle garanzie penalistiche, sia degli ostacoli probatori che pone la giustizia penale. Le misure di prevenzione, non a caso, si fondano su una logica del sospetto e, in alcuni casi, non presuppongono nemmeno l'accertamento della pericolosità, come si evince dalla disciplina di alcune misure di prevenzione patrimoniali, come la confisca. Per un'analisi critica e aggiornata della categoria delle misure di prevenzione si rinvia, per tutti, a PADOVANI (2014); GULLO e MONGILLO (2025).

¹⁵⁴ Invero, si deve evidenziare che il braccialetto elettronico c.d. "*antistalking*" è stato introdotto nel 2013, ma ha sollevato criticità, anche applicative, da quando è prevista la sua obbligatorietà dalla l. n. 168/2023, tanto che di recente è stato oggetto di ulteriori modifiche volte ad assicurare una maggior fattibilità tecnica dello strumento attraverso il decreto legge n. 178 del 2024. Sul punto, si è espressa anche la Corte costituzionale, la quale ha rigettato le questioni a lei rimesse in ordine alla violazione degli artt. 3 e 13 Cost. derivante dall'applicabilità del braccialetto elettronico nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o., per la quale è stata stabilito il rispetto di una distanza non inferiore di 500 mt. La Consulta, in tale occasione, ha precisato che «A un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato spia (tipicamente lo *stalking*) al delitto di sangue» (cfr. Corte cost., 15 dicembre 2024, n. 173, in www.cortecostituzionale.it).

¹⁵⁵ Cfr. Corte EDU, Sez. I, 22 giugno 2023, Germano c. Italia, n. 10794/12, in *Archivio* penale, 23 giugno 2023).

¹⁵⁶ *Ex multis*, Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2419, in *Guida al diritto*, 2016, 29, p. 36 ss.; Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2020, n. 2620, in *Foro amministrativo*, 2020, p. 780 ss. Sull'istituto, anche sulla scorta della condanna ricevuta dai Giudici di Strasburgo, è intervenuta anche la recente legge n. 168 del 2023, che oltre ad ampliare l'ambito applicativo della misura, ha regolamentato espressamente la revoca dell'ammonimento, la quale può essere richiesta su istanza dell'ammonito non prima che sia trascorsi tre anni, valutata la sua partecipazione a percorsi di recupero e i relativi esiti. Inoltre, ha previsto che le implicazioni sul piano penale che possono derivare nei confronti dell'ammonito

Proseguendo, in relazione alla figura dell'autore assumono rilievo anche i programmi di ri-socializzazione e, in particolare, i percorsi trattamentali, che stanno riscontrando una progressiva valorizzazione proprio nell'ambito della violenza di genere. Quest'ultimi, infatti, hanno fatto il loro ingresso anche nel circuito penale e penitenziario, avendo il legislatore subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché la concessione di misure alternative alla detenzione, ad un onere trattamentale che l'autore deve assolvere con esito positivo. Tale iniziativa ha, peraltro, indotto alcuni studiosi a sollevare delle perplessità, evidenziando in particolare che in questo modo i percorsi trattamentali per uomini maltrattanti, più che uno strumento volto alla prevenzione e alla risocializzazione, divengono un mezzo di controllo sociale e di gestione del rischio, avanzando dei dubbi circa la reale efficacia di interventi di recupero di carattere sostanzialmente coattivo. In secondo luogo, alcuni autori osservano come la tendenza a subordinare all'assolvimento di determinati obblighi la sospensione condizionale della pena celi uno strascico retribuzionistico, disvelando come il legislatore non voglia ammettere che il colpevole di determinati reati possa andare esente da qualsivoglia conseguenza *lato sensu* sanzionatoria¹⁵⁷.

In questo senso, tornano attuali gli studi dapprima richiamati con riferimento ai servizi sociali territoriali italiani, i quali, nel focalizzarsi su una valutazione della capacità genitoriale materna, mettono in secondo piano il ruolo del padre che ha agito violenza e le implicazioni derivate dalla stessa. Di frequente, gli operatori sociali riscontrano delle barriere nell'interazione con gli uomini maltrattanti, che nella maggioranza dei casi negano o sminuiscono le violenze realizzate, adottando un atteggiamento di rigetto e oppositivo rispetto ad un intervento istituzionale nelle dinamiche familiari. Ciò nonostante, è proprio nel solco di queste difficoltà che dovrebbero innestarsi efficaci percorsi volti ad un'elaborazione del conflitto relazionale; a tal riguardo, se non per forza deve essere visto con sfavore l'avvio di un programma di risocializzazione che trae origine da un obbligo o da un onere sorto nel procedimento penale, dall'altro lato, ai fini della loro concreta utilità, assumono un rilievo determinante gli investimenti promossi per assicurare una prestazione assistenziale realmente efficace¹⁵⁸.

In definitiva, le critiche mosse da una parte della dottrina qui richiamata risultano più o meno condivisibili in misura direttamente proporzionale alla qualità dell'offerta trattamentale messa a disposizione. Dopotutto, se è vero che l'imposizione di obblighi non è la strategia più idonea a sollecitare il soggetto ad intraprendere un percorso risocializzante, è tuttavia altrettanto vero che tale obbligazione non risulta totalmente incompatibile a sortire l'effetto voluto; in caso contrario, si dovrebbe concludere che la sanzione penale stessa sia ontologicamente e irrimediabilmente incompatibile con la funzione rieducativa della pena, quando, invece, essa dipende molto dalle modalità con cui in concreto viene eseguita. D'altronde, il fatto che il programma trattamentale sia, a monte, imposto non preclude che si possa attribuire rilievo alla volontà dell'autore in sede di sua esecuzione, valorizzando, così, un suo autentico coinvolgimento allo spirito risocializzante del percorso a cui è sottoposto.

Infine, riannodando il *fil rouge* che ha fatto da sfondo all'intera trattazione, un terzo significativo protagonista è rappresentato dalla collettività, ancora profondamente influenzata

qualora reiteri i suoi comportamenti – segnatamente, la conversione del reato in procedibile d'ufficio e un aumento di pena in caso di condanna – trovino applicazione anche qualora le condotte siano replicate nei confronti di una persona offesa diversa da quella da cui è scaturito il provvedimento, contraddicendo così l'orientamento invalso in giurisprudenza sino a quel momento. In questo senso, il legislatore ha inteso attribuire maggiore rilievo alla pericolosità sociale attribuita all'autore, piuttosto che all'esigenza di tutela espletata dall'istituto nei confronti della vittima.

¹⁵⁷ L'onere trattamentale di cui al quinto comma dell'art. 165 c.p. è stato introdotto dalla riforma del "Codice rosso" del 2019 e, da ultimo, ha subito importanti modifiche tramite la legge "Roccella" del 2023, la quale ha subordinato la concessione del beneficio alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice. Peraltro, sul piano giurisprudenziale, la Corte di cassazione, in un caso nel quale era stato revocato il beneficio nei confronti di un soggetto condannato per atti persecutori, ha specificato che non è sufficiente il mero assenso dell'imputato alla richiesta formulata dal difensore e la sua passiva partecipazione al programma trattamentale, dovendo emergere una volontà attiva ed effettiva allo svolgimento dello stesso (Cass. pen., Sez. I, 11 febbraio 2025, n. 17907). In argomento, MARTINI (2019), p. 1218 ss.; SCHIRÒ (2020), p. 57 ss.; BIANCHI D. (2021), p. 1468 ss.

¹⁵⁸ Cfr. GRASSINI (2025), p. 63 ss. Anche in tale settore la Spagna si rivela un valido esempio da cui prendere spunto, posto che già sul finire degli anni '90 ha istituito i primi centri per uomini maltrattanti, quando in Italia è solo con la recente approvazione delle "Linee guida dell'Intesa Stato-Regioni", firmate nel settembre 2022, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza, che si è approdati ad una regolamentazione uniforme e ad una definizione univoca dei programmi per autori che hanno agito violenza di genere: «I Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, d'ora in poi definiti C.U.A.V., sono strutture il cui personale attua i programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica e sessuale e di genere, per incoraggiarli a adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di modificare i modelli comportamentali violenti e a prevenire la recidiva. Tali programmi possono essere realizzati sia all'interno sia all'esterno delle mura penitenziarie».

dagli stereotipi culturali che alimentano la discriminazione di genere. Se davvero si vuole individuare un tratto emergenziale della questione, esso è da ricercare nell'educazione scolastica italiana, soprattutto se si considera che sempre più di frequente i soggetti coinvolti in episodi di femminicidio o in altre forme di violenza di genere risultano giovani o giovanissimi¹⁵⁹. È da tempo che gli esperti delle scienze empiriche di riferimento invocano l'introduzione di programmi orientati a promuovere l'educazione affettiva e sessuale all'interno degli istituti scolastici, senza tuttavia ottenere un reale riscontro. Viceversa, piuttosto che incrementare e potenziare le attività scolastiche dedite all'educazione sessuale ed affettiva, il legislatore naviga nella direzione opposta, promuovendo limitazioni a quelle poche iniziative – peraltro, facoltative – realizzate all'interno delle scuole, e ciò sull'asserito rischio di una «diffusione di modelli culturali distorti e contaminazioni ideologiche che appaiono intollerabili all'interno del luogo deputato alla formazione del libero pensiero», nonché «indottrinamenti su temi di così grande e profonda sensibilità» (relazione di accompagnamento d.d.l. 2271 del 25 febbraio 2025)¹⁶⁰.

In secondo luogo, è forse, proprio sul piano della c.d. «prevenzione sociale» che potrebbe risultare opportuno traslare quella prospettiva di genere che, invece, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento penale: una regolamentazione differenziata ben potrebbe, infatti, rivelarsi utile in altri contesti. Sempre in un'ottica di contrasto e prevenzione della discriminazione che, a più livelli, colpisce le donne, la previsione di facoltà, diritti o preclusioni riservate a un genere configura un approccio maggiormente efficace in quei settori nei quali si registrano ancora disuguaglianze e trattamenti impari, come nel campo sanitario o professionale¹⁶¹.

Da ultimo, non possono che assumere rilievo i percorsi di formazione specifici che dovrebbero essere imposti nei confronti di quelle figure professionali che, a svariato titolo, entrano in contatto con autori e vittime di episodi di violenza di genere. Il riferimento non è solo all'autorità giudiziaria, a cui peraltro già la riforma del c.d. Codice rosso aveva dedicato talune disposizioni, ma anche ad ulteriori contesti: assistenti sociali, medici, psicologi, mediatori, educatori. La questione potrebbe coinvolgere anche l'apparato giurisdizionale, facendo riferimento alla magistratura. Volendo, appunto, ricavare un ulteriore spunto dalla Spagna, risulta particolarmente interessante l'istituzione di veri e propri Tribunali specializzati, ai quali è stato destinato l'investimento di significative risorse per i percorsi di formazione professionali obbligatori¹⁶².

A tal riguardo, merita una menzione particolare anche l'accordo *bipartisan* stipulato dalle istituzioni politiche nazionali e territoriali spagnole orientato a siglare un programma nel lungo periodo volto alla realizzazione di misure di contrasto alla violenza maschile contro le donne, in modo da svincolare l'impegno istituzionale dalle dinamiche partitiche e populistiche. Il *Pacto de Estado* è stato, peraltro, rinnovato nel 2021 ed è in procinto di essere riproposto: si tratta di un'iniziativa che, sia sul piano politico sia su quello giuridico, vincola le istituzioni ad

¹⁵⁹ La cronaca giudiziaria, nonché le notizie che provengono da talune realtà scolastiche e di aggregazione sociale restituiscono un quadro allarmante, basti pensare alla lista delle compagne da stuprare stilata sui muri dei bagni maschili di certi istituti superiori. Per una fotografia degli stereotipi di genere ancora diffusi nella realtà sociale attuale, anche giovanile, si vedano i risultati delle indagini condotte dall'Istat: cfr. ISTAT, «Stereotipi di genere e immagine sociale della violenza: il punto di vista di ragazze e ragazzi – 2023», 25 luglio 2025, dati consultabili sul sito www.istat.it.

¹⁶⁰ Sul punto, si richiamano i recentissimi disegni di legge 2271, 2278 e c. 2423 del 2025, tutti orientati ad introdurre l'obbligo di raccogliere il preventivo consenso informato dei genitori o, se maggiorenne, dello studente, per lo svolgimento di attività relative all'ambito dell'affettività e della sessualità, peraltro disponendo che il materiale didattico utilizzato sia preventivamente consultabile da parte degli interessati. Il disegno di legge n. c. 2423, in particolare, esclude in ogni caso che per la scuola dell'infanzia e quella primaria possa essere introdotta un'educazione sessuale nei programmi d'istruzione, divieto che, alla luce di un recente emendamento proposto, un'area parlamentare vorrebbe estendere, addirittura, alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre, il d.d.l. 2278 propone di vietare, in tutti gli ordini e gradi scolastici, «la realizzazione, con il coinvolgimento degli studenti, di progetti o attività in qualsiasi modo connessi ai temi concernenti l'identità o la fluidità di genere o l'orientamento sessuale ovvero che possano promuovere anche implicitamente la transizione sessuale o di genere» (art. 2, co. 6). I testi dei disegni di legge, nonché i documenti allegati e lo stato dei lavori, sono liberamente consultabili sul sito www.senato.it. La linea restrittiva optata dal Governo entra peraltro in (apparente) contraddizione con l'art. 6 della l. 181 del 2025 in esame, nella parte in cui prevede che «Per le finalità di cui al comma 1, gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, senza ulteriori oneri per la finanza, possono sostenere iniziative formative e didattiche volte a evidenziare i rischi derivanti dall'uso degli stupefacenti, in particolare sulle tipologie di droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale».

¹⁶¹ Nel 2024, il «Global Gender Gap Index» elaborato dal World Economic Forum ha collocato l'Italia all'ottantasettesimo posto, arretrandola di ben otto posizioni rispetto all'anno precedente; prendendo in considerazione la realtà europea, peraltro, risulta posta al trentasettesimo posto su quaranta, seguita solo da Ungheria, Repubblica Ceca e Turchia (www.valored.it).

¹⁶² Cfr. FARALDO CABANA e DE LOS ANGELES CATALINA BENAVIDE (2017). Con riferimento alla realtà italiana, al momento sono istituite apposite sezioni nelle procure dedicate alla trattazione delle notizie di reato afferenti a «soggetti fragili». Inoltre, è ormai frequente l'adozione di linee guida interne volte a uniformare la corsia preferenziale riservata ai procedimenti penali avviati per i reati da «Codice rosso». Tra le più note, si richiamano le Linee guida della Procura di Tivoli in tema di maltrattamenti in famiglia e questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne, di recente aggiornate alla seconda edizione (16 settembre 2025) e liberamente scaricabili anche su www.giurisprudenzapenale.com, 22 settembre 2025.

un impegno autentico nel contrasto alle discriminazioni di genere, dando attuazione concreta alle plurime misure previste a livello legislativo. Sicuramente, il beneficio principale di tale accordo si ricava dall'impegno che unisce le rappresentazioni politiche tra loro contrapposte, assicurando un'attenzione costante sul tema a prescindere dai fisiologici ricambi democratici e, allo stesso tempo, impedendo che il tema della violenza di genere e domestica si riduca a un mero *slogan* da spendere nelle campagne elettorali¹⁶³.

Sono questi alcuni esempi di misure extrapenalistiche che, nell'ordinamento italiano, passano in secondo piano rispetto all'approccio repressivo di cui si è dato atto, pur rappresentando la risposta fisiologica a quei fenomeni criminosi strutturati e radicati nel tessuto culturale. Infatti, anche con riferimento a quelle misure che hanno ricevuto regolamentazione, la loro introduzione o promozione legislativa, in realtà, si è spesso rivelata solo apparente; dopotutto, l'efficacia di tali strumenti dipende fortemente dalla qualità del servizio e, in questo senso, non possono che postulare un investimento organico ed economico il quale, tuttavia, viene puntualmente precluso a monte dalle già menzionate clausole di invarianza finanziaria. Le lacune e i nodi problematici di una politica criminale che si avvale dello *ius puniendi* per governare conflitti e discriminazioni sociali è così destinata a riverberarsi anche sul piano attuativo.

7.

Alcune riflessioni di sintesi.

L'intento perseguito con la disamina appena proposta era quello di offrire solo alcune pillole potenzialmente utili a sviluppare una prospettiva *de lege lata* e *de lege ferenda*, ma l'individuazione delle più adeguate misure di contrasto extrapenalistiche non può che passare da un dialogo proficuo con gli esperti di altre branche giuridiche nonché delle scienze empiriche di riferimento. È per tale ragione che si ritiene pienamente condivisibile il contenuto e lo spirito dell'appello sottoscritto da numerose penaliste italiane, il quale, appunto, non si limita a denunciare con decisione le criticità costituzionali del reato di femminicidio, ma compie un passo ulteriore, invitando a un dialogo con le istituzioni volto ad individuare una strategia alternativa ed effettiva nella lotta alla violenza di genere¹⁶⁴.

Del resto, un'attenzione ai problemi e alle esigenze di tutela (anche penale) che emergono dalla realtà sociale non implica necessariamente un arretramento delle garanzie e dei principi che governano la materia, anzi consente al penalista di dialogare con la società e le istituzioni che la rappresentano vigilando così, "più da vicino", sul pieno rispetto delle garanzie. Si tratta di un profilo che può rischiare, inavvertitamente, di passare in secondo piano: il giurista penalista è in primo luogo chiamato ad adottare un approccio critico nei confronti delle scelte operate sul piano della politica criminale alla luce dei principi fondamentali, soprattutto in questi tempi segnati da un populismo imperante e da un sistematico utilizzo in chiave simbolica della pena¹⁶⁵. Il pericolo, tuttavia, è quello di focalizzarsi esclusivamente sui presidi garantistici riservati al reo, perdendo di vista le esigenze di tutela sociale, e precludendosi così ogni forma di confronto con la collettività e con le istituzioni politiche che, al contrario, (apparentemente o maldestramente) se ne fanno carico. Senza contare che delegittimare o ignorare le istanze che derivano dalla collettività produce quale unico effetto quello di allontanare ancora di più la dottrina dal dibattito pubblico.

A questo proposito, la funzione critica svolta dagli studiosi della materia nei confronti del diritto vigente e vivente potrebbe non essere più sufficiente. Anzi, proprio alla luce del panpenalismo populistico e simbolico che ormai ha preso il sopravvento, sulla comunità scientifica grava, infatti, una responsabilità nei confronti della collettività. Dopotutto, si deve prendere atto dell'effetto placebo che riforme simboliche e punitive esercitano sulla popolazione, bombardata dall'informazione bulimica che offrono i *mass media*¹⁶⁶. In questo senso, sebbene i professionisti dell'informazione pubblica siano, in realtà, tenuti al rispetto della presunzione di innocenza sancita a livello internazionale e dal secondo comma dell'art. 27 Cost., il relativo

¹⁶³ Sul tema si rinvia, per tutti, a ACALE SÁNCHEZ (2018), p. 5 ss.

¹⁶⁴ "Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà", 26 maggio 2025, in *Archivio penale e Sistema penale*, 28 maggio 2025, in cui si specifica che: «con il nostro intervento non intendiamo contrapporci ad iniziative di contrasto alla violenza contro le donne, né sminuire la rilevanza del problema; vorremmo sollecitare, invece, una riflessione più ampia e articolata del tema, che tenga conto della complessità del fenomeno, le cui cause sono profondamente radicate nella cultura e, a più livelli, nella struttura della nostra società».

¹⁶⁵ Su questo punto si veda anche CALETTI (2025a).

¹⁶⁶ Sul punto, già PALIERO (2006), p. 467 ss.

regime di responsabilità civile, penale e disciplinare, all'atto pratico, risulta inapplicato e non pare sortire alcun effetto dissuasivo¹⁶⁷, nonostante la Corte di cassazione, nella sua composizione più autorevole, abbia di recente ribadito la validità del c.d. decalogo del giornalista già enucleato dalla giurisprudenza di legittimità nel 1984 e riconducibile anche al dettato dell'art. 10 CEDU¹⁶⁸.

In questa cornice così preoccupante, l'unico riscontro della realtà percepito dai consociati rischia dunque di coincidere con quello offerto dalla classe politica o dal settore giornalistico, di frequente disposto a manipolare o ad esaltare i dettagli della cronaca nera generando un senso di insicurezza e di ingiustizia sociale. Offrire un'alternativa all'inflazionismo del diritto penale, trasmettere e riaffermare l'importanza delle garanzie costituzionali, rendere partecipe la società dei contributi che la scienza penalistica ha raggiunto e intervenire al tavolo di confronto istituzionale sulla lotta alla violenza di genere (e non solo) appare, allora, la direzione da intraprendere affinché il contributo offerto dalla ricerca non resti nell'ombra. Del resto, entrare in contatto con quei contesti che intervengono "sul campo", consente al giurista di guardare la verità da vicino, «mentre il diritto te la mostra sempre da lontano»¹⁶⁹.

In conclusione, risulta quantomai urgente intervenire sulle storture che derivano dalla riduzione di una discriminazione strutturale in una mera questione di politica criminale, contrapponendosi ad un legislatore che persiste nel gestire i conflitti e le disuguaglianze sociali dell'epoca contemporanea attraverso un utilizzo demagogico della sanzione penale.

Bibliografia

ACALE SÁNCHEZ, María (2007): "Sobre el fundamento de las reformas operadas por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género en materia penal", *Revista general de Legislación y Jurisprudencia*, pp. 327 ss.;

ACALE SÁNCHEZ, María (2018): "Aspectos penales del pacto de estado español contra la violencia de género de 2017", *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 1, pp. 5 ss.;

AITALA, Rosario Salvatore (2021): *Diritto internazionale penale* (Firenze, Le Monnier Università);

ALONSO ÁLAMO, Mercedes (2008): "Protección penal de la igualdad y derecho penal de género", *Cuadernos de política criminal*, 95, pp. 19 ss.;

ALVAZZI DEL FRATE, Anna e NOWAK, Matthias (2013): "Il femminicidio da una prospettiva globale", *Rassegna italiana di criminologia*, 3, pp. 187 ss.;

AMATI, Enrico (2025): "La metamorfosi della violenza sessuale e del diritto penale liberale", *Diritto e difesa*, 25 novembre;

¹⁶⁷ Sul tema, BARTOLI R. (2017), p. 59 ss.

¹⁶⁸ Cass. civ., S.U., 10 maggio 2025, n. 13200, in cui, esprimendosi sul risarcimento del danno relativo a una diffamazione a mezzo stampa, ha specificato che: «l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, anziché di indagato [...] e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione». Il principio di diritto, già acclarato dalla copiosa giurisprudenza di legittimità più risalente, è avallato anche dalla Direttiva europea 343/2016 sull'informazione giudiziaria e la presunzione di innocenza, recepita dall'Italia col d.lgs. 8 novembre 2021, 188 (per un commento alla disciplina introdotta, definita da una parte della dottrina processualistica "un'occasione persa", si rinvia a MALACARNE (2022)). Inoltre, sul punto, meritano menzione anche le plurime decisioni della Corte di Strasburgo che, oltre a richiamare l'art. 10 CEDU, si avvalgono del secondo paragrafo dell'art. 6 nel bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e democraticità dell'informazione pubblica da un lato, e tutela alla vita privata, all'onore e alle garanzie procedurali dall'altro. È proprio la Corte EDU ad aver coniato la celebre definizione della stampa come "cane da guardia" della democrazia (Corte EDU, 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito), allo stesso tempo specificando che l'attività di informazione deve essere svolta nel rispetto della presunzione di innocenza: Corte EDU, 10 febbraio 1995, Allenet de Ribemont c. Francia; Corte EDU, 27 marzo 1997, Worm c. Austria. Cfr. CHENAL (2017), p. 37 ss. Sul tema, si rinvia, *ex multis*, a GIOSTRA (2007), p. 58 ss.; GIOSTRA (2018), p. 23 ss.; MANES (2017), p. 114. Per un quadro del dibattito processual-penalistico sul tema si veda, per tutti, a ILLUMINATI (1979), p. 29 e, per una ricostruzione più recente, a ORLANDI (2022), p. 627 ss.

¹⁶⁹ Citazione estrapolata dal film di Paolo Sorrentino, *La Grazia*, 2025.

ARROYO ZAPATERO, Luis Alberto (2008): “Legitimación constitucional y conveniencia político-criminal de la Ley contra la Violencia de género”, MUÑOZ CONDE, Francisco (ed.): *Problemas actuales del Derecho Penal y la Criminología, Estudios en memoria de la Prol Díaz Pita* (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 730 ss.;

BADALAMENTI, Valentina (2022): “Pregi e opportunità dell’ammonimento del questore. Riflessioni a margine del disegno di legge n. 2530/2021”, *disCrimen*, 6 dicembre;

BADALAMENTI, Valentina (2025): “Gli incerti confini della “violenza ostetrica”: un confronto in chiave comparata tra istanze di tutela e legislazione penale”, *Archivio penale*, 2, 5 aprile;

BARATTA, Alessandro (2019): *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-Penale* (Milano, Meltemi);

BARRESI, Olimpia (2023): “The controversial framing of the positive obligations of criminal protection: the right to truth in the silent dialogue between two Courts”, *RIDP Libri*, pp. 43 ss.;

BARTOLI, Laura (2017): “Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario”, *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 3, pp. 59 ss.;

BARTOLI, Roberto (2012): “Chiaro e oscuro” dei diritti umani alla luce del processo di giurisdizionalizzazione del diritto”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 794 ss.;

BARTOLI, Roberto (2022): “Giustizia vendicativa, giustizia riparativa, costituzionalismo”, PIERGALLINI, Carlo *et al.* (eds.): *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero* (Milano, Giuffrè), II, pp. 527 ss.;

BARTOLI, Roberto (2024): “Sulle recenti riforme in ambito penale tra populismo, garantismo e costituzionalismo”, *Sistema penale*, 3 ottobre;

BARTOLI, Roberto (2025): “Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?”, *Sistema penale*, 15 luglio;

BASILE, Fabio (2011): “Commento all’art. 583 *bis*”, DOLCINI, Emilio e MARINUCCI, Giorgio (eds): *Codice penale commentato* (Milano, Ipsoa), vol. III, pp. 5328 ss.;

BASILE, Fabio (2019): “La tutela delle donne dalla violenza dell’uomo: dal Codice Rocco... al Codice Rosso”, *Diritto penale e uomo*, 20 novembre;

BENE, Teresa (2021): “Forme di *bias* nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza”, *Sistema penale*, 29 novembre;

BERNARDI, Silvia (2019): “Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: irrilevante il fatto che l’esercizio del meretricio sia il frutto di una libera scelta?”, *Diritto penale contemporaneo*, 8 luglio;

BERNARDI, Silvia (2021): “Le Sezioni Unite sui profili dogmatici dell’istituto del reato complesso: escluso il concorso tra l’omicidio aggravato *ex art.* 576 c. 1 n. 5.1. c.p. e il delitto di *stalking*”, *Sistema penale*, 3 novembre;

BERNASCONI, Costanza (2022): “Dalla vittimologia al vittimocentrismo: cosa resta della tradizione reocentrica?”, *disCrimen*, 12 marzo;

BERNSTEIN, Elizabeth (2010): “Military humanitarianism meets carceral feminism: the politics of sex, rights, and freedom in contemporary antitrafficking campaigns”, *Signs: Journal of women in culture and society*, Vol 36, No. 1, pp. 45 ss.;

BERTACCINI, Davide (2024): “La giustizia riparativa in seno alla riforma punitivo-efficientista”, *Legislazione penale*, 8 ottobre;

- BERTOLINO, Marta (1999): “Libertà sessuale e *blue-jeans*”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 692 ss.;
- BERTOLINO, Marta (2015): “Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1711 ss.;
- BIANCHI, Davide (2021): “Le modifiche al codice penale immediatamente precettive: prescrizione del reato e sospensione condizionale”, *Diritto penale e processo*, 11, pp. 1468 ss.;
- BIANCHI, Malaika (2020): “Riflessioni critiche sulla nuova proposta di abbassare la soglia di punibilità dei minori”, *Archivio penale*, 2, 29 giugno;
- BIANCHI, Malaika (2024): “Esclusa la messa alla prova per i minori autori di violenze sessuali aggravate. Profili di illegittimità costituzionale dell'emendamento dell'art. 28 del D.P.R. 448/1988”, *Archivio penale*, 2, 21 giugno;
- BOIANO, Ilaria (2025): “Nominare la violenza maschile contro le donne: diritto penale e giustizia tra conflitto simbolico e responsabilità politica”, *Giustizia insieme*, 4 aprile;
- BONINI, Valentina (2023): “Protezione della vittima e valutazione del rischio nei procedimenti per violenza domestica tra indicazioni sovranazionali e deficit interni”, *Sistema penale*, 3, pp. 47 ss.;
- BONINI, Valentina *et al.* (2024): “Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?”, *Sistema penale*, 9 dicembre;
- BORTOLATO, Marco (2022): “La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo”, *Questione giustizia*, 10 ottobre;
- BOTTO, Matilde (2023a): “*Rape as torture*: il contrasto della violenza di genere che passa attraverso la proibizione della tortura”, *disCrimen*, 15 giugno;
- BOTTO, Matilde (2023b): “Le molestie sessuali ‘dentro’ e ‘fuori’ dal confine dell'art. 609 *bis* c.p. Un'indagine sulla distinzione tra molestia e aggressione sessuale a partire dalla “doppia narrazione” degli «atti repentini»”, *Archivio penale*, 2, pp. 1 ss.;
- BOUCHARD, Marco (2019): “Sulla vulnerabilità nel processo penale”, *Diritto penale e uomo*, 18 dicembre, pp. 12 ss.;
- BOUCHARD, Marco (2022): “Cura e giustizia dell'offesa ingiusta: riflessioni sulla riparazione”, *Questione giustizia*, 25 luglio;
- BOUCHARD, Marco (2023): “Il femminismo punitivo secondo Tamar Pitch”, *Questione giustizia*, 4 marzo;
- BOUCHARD, Marco (2024): “I diritti degli offesi. Storia di una lotta per il riconoscimento”, *Questione giustizia*, 7 agosto;
- BOUCHARD, Marco e FIORENTIN, Fabio (2021): “Sulla giustizia riparativa”, *Questione giustizia*, 4, pp. 38 ss.;
- BRAGE CENDÁN, Santiago B. (2012): “La violencia machista: análisis del conflicto”, *Estudios penales y criminológicos*, Vol. 32, pp. 12 ss.;
- BRASCHI, Sofia (2025), “Uno sguardo sul d.d.l. n. 2528 del 2025: in particolare, il nuovo delitto di femminicidio”, *Le costituzionaliste*, 5 novembre;
- BRICOLA, Franco (1973): “Teoria generale del reato”, *Noviss. dig. it.*, ora in CANESTRARI, Stefano e MELCHIONDA, Andrea (eds): “Scritti di diritto penale”, vol. I, *Dottrine generali, teoria del reato e sistema sanzionatorio* (Milano, Giuffrè), pp. 731 ss.;
- BRICOLA, Franco (1975): “Forme di tutela *ante delictum* e profili costituzionali della prevenzione”, in *Le misure di prevenzione*. Atti del convegno di Alghero (Milano, Giuffrè), pp. 68 ss.;

- BRICOLA, Franco (1988): “Rapporti tra dommatica e politica criminale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 3 ss.;
- CADOPPI, Andrea (2009): “Efficace la misura dell’ammonimento”, *Guida al diritto*, 19, pp. 52 ss.;
- CADOPPI, Andrea (2010): “Stile legislativo di *common law* e continentale a confronto: l’esempio dello *stalking*”, DASSANO, Francesco e VINCIGUERRA, Sergio (eds): *Studi in onore di Giuliano Marini* (Napoli, Edizioni scientifiche italiane), pp. 118 ss.;
- CADOPPI, Andrea (2025): “Violenza sessuale: la svolta verso un “modello consensuale”, *Sistema penale*, 9 dicembre;
- CADOPPI, Andrea (2026): “Violenza sessuale: breve commento al testo proposto dalla Senatrice Bongiorno. Luci ed ombre di una riforma affrettata e parziale”, *Sistema penale*, 26 gennaio;
- CALETTI, Gian Marco (2023): *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente* (Bologna, BUP);
- CALETTI, Gian Marco (2024): *Habeas corpus digitale. Lo statuto penale dell’immagine corporea tra privacy e riservatezza* (Torino, Giappichelli);
- CALETTI, Gian Marco (2025a): “Vittime, istanze di giustizia e limiti della risposta penale. Prospettive della giustizia riparativa nei delitti sessuali”, Atti del Convegno “La rieducazione tra pena e riparazione. Nel 50° anniversario della legge sull’ordinamento penitenziario” (Pisa-6 giugno 2026), *Legislazione penale*, 27 novembre;
- CALETTI, Gian Marco (2025b): “Victims in European criminal law. An Overview of what happens across the Pond”, *University of the Pacific Law Review*, Vol 56, No 4, pp. 551 ss.;
- CALETTI, Gian Marco e SUMMERER, Kolis (eds, 2024): *Criminalizing intimate image abuse. A comparative perspective* (Oxford, Oxford university press);
- CANESTRARI, Stefano (2024): “I rapporti tra disuguaglianze e penalità: note introduttive”, CURI, Francesca e VALENTINI, Elena (eds.), *Disuguaglianze e penalità*, atti di convegno 1° dicembre 2023 – Bologna (Pisa, Pacini giuridica), pp. 7 ss.;
- CANESTRARI, Stefano (2025): “Il principio dell’intangibilità del corpo: riflessioni penali sulle *habeas corpus* contemporaneo”, *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 1, pp. 1 ss.,
- CAPUTO, Marco (2011): “Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori”, BERTOLINO, Marta et al. (eds): *Studi in onore di Mario Romano* (Napoli, Jovene), pp. 1377 ss.;
- CARDINALE, Noemi (2021): “Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l’Italia per violazione dell’art. 8”, *Sistema penale*, 14 giugno;
- CARTABIA, Marta e CERETTI, Adolfo (2022): *Un’altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione* (Milano, Bompiani);
- CASADEI, Thomas (2016): “Giusfemminismo: profili teorici e provvedimenti legislativi”, *Notizie di Politeia*, vol. XXXII, 124, pp. 34 ss.;
- CAVALIERE, Antonio (2024): “Il c.d. decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità”, *Penale. Diritto e procedura*, 9 febbraio;
- Cavina, Marco (2007): *Il padre spodestato. L’autorità paterna dall’antichità ad oggi* (Roma, Laterza);
- CELVA, Mattia e ARREGHINI, Ermanno, “*Borderline, feels like i’m going to lose my mind*: vizio di mente e disturbo *borderline* di personalità: l’esempio della *intimate partner violence*”, *Rivista italiana di medicina legale*, 1, pp. 1 ss.;

CHENAL, Roberto (2017): “Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”, *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 3, pp. 37 ss.;

CINGARI, Francesco (2023): “La giustizia riparativa nella riforma Cartabia”, *Sistema penale*, 24 novembre;

CISLAGHI, Elisabetta (2012): *Genere: storia di un concetto*, PEZZINI, Barbara (eds.): *La costruzione del genere. Norme e regole* (Bergamo, Sestante edizioni), vol. I, pp. 75 ss.;

COCO, Paola (2016): *Il c.d. «femminicidio». Tra delitto passionale e ricerca di un’identità perduta* (Napoli, Jovene);

COLLICA, Maria Teresa (2024): “La violenza sessuale tra *law in the books* e *law in action*: un intervento riformatore non più rinviabile”, *Archivio penale*, 3, pp. 1 ss.;

CONNELL, Raewyn (1995): “The Big Picture: Masculinities in Recent World History”, *Theory and Society*, Vol. 22, No 5, pp. 597 ss.;

COPPI, Fausto (1979): *Maltrattamenti in famiglia* (Perugia-Città di Castello, Tipografia Tappini);

CORN, Emanuele (2017): *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Napoli, Editoriale Scientifica);

CORN, Emanuele (2025a): “La violenza di genere nello specchio del regime di procedibilità”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 1886 ss.;

CORN, Emanuele (2025b): “Il “femminicidio” come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell’esperienza cilena”, *Diritto penale contemporaneo*, 14 settembre;

CORN, Emanuele (2025c): “Il reato di femminicidio nel Codice penale italiano: cronaca di una controversia annunciata”, *Sistema penale*, 12 dicembre;

CORNACCHIA, Luigi (2013): “Vittime e giustizia criminale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1760 ss.;

CORNELLI, Roberto (2025): “Verso democrazie autoritarie? Paradossi, presupposti e tendenze delle politiche di sicurezza contemporanee”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 207 ss.;

CREAZZO, Giuseppe (2008): “La costruzione sociale della violenza contro le donne in Italia”, *Studi sulla questione criminale*, 3 (2), pp. 15 ss.;

CRIPPA, Maria (2023): “L’approvazione di un codice dei crimini internazionali “dimezzato”. Le ragioni di un (dis)atteso intervento normativo”, *Questione giustizia*, 21 marzo;

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2023), “Uno sguardo d’insieme sulla giustizia riparativa”, *Legislazione penale*, 2 febbraio;

DE LIA, Andrea (2025): “*Men who hate women*’: il femminicidio negli Stati Uniti d’America. Spunti di riflessione in ottica comparata”, *Quotidiano legale*, 3, pp. 1 ss.;

DE MAGLIE, Cristina (2019): “La lingua del diritto penale”, *disCrimen*, 30 aprile;

DE PAOLIS, Roberta (2025): *Le asimmetrie nelle asimmetrie. Profili penali delle disuguaglianze di genere negli squilibri di potere*, (Torino, Giappichelli);

DE SIMONE, Giulio (2013): “Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)”, *Archivio penale*, 3, pp. 1 ss.;

DE STRADIS, Laura (2025): “Riforma e controriforma dei reati sessuali in Spagna: un dibattito ancora aperto”, *Legislazione penale*, 5 febbraio;

DE VIDO, Sara (2023a): “L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa: il ruolo delle organizzazioni della società civile a tutela delle donne”, *Sistema penale*, 13 luglio;

DE VIDO, Sara (2023b): “L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa: il ruolo delle organizzazioni della società civile a tutela delle donne”, *Sistema penale*, 13 luglio;

DI GIOVINE, Ombretta (2011): “Diritti insaziabili e giurisprudenza nel sistema penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1474 ss.;

DI GIOVINE, Ombretta (2021): “Delitto senza castigo? Il bisogno di pena tra motivazioni razionali ed istinti emotivi”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 855 ss.;

DI MARTINO, Alberto (2021): “Osservazioni sul D.D.L. «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità» (contributo in sede di audizione presso la Commissione giustizia del Senato)”, *disCrimen*, 5 ottobre;

DI MUZIO, Francesca (2024): “La tutela processuale delle vittime vulnerabili”, *GenIUS*, 5 febbraio;

DI NICOLA TRAVAGLINI, Paola (2025): “Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere”, *Sistema penale*, 2 maggio;

DINI, Alice Elif (2022): “Ammonimento del questore e violenza di genere: un anello debole nella catena protettiva?”, *Sistema penale*, 11 ottobre;

DINO, Alessandra (2021): *Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere* (Milano, Maltemi);

DOBASH, Emerson R. e DOBASH, Russell (1979): *Violence against wives: a case against the patriarchy* (New York, Free Press);

DOLCINI, Emilio (2025): “Un Paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza”, *Sistema penale*, 15 maggio;

DOLCINI, Emilio *et al.* (2019): *Il diritto alla speranza. L’ergastolo nel diritto penale costituzionale* (Torino, Giappichelli);

DONINI, Massimo (2015): “Il delitto riparato. Una disegualità che può trasformare il sistema sanzionatorio”, *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 2, pp. 236 ss.;

DONINI, Massimo (2020): *Populismo e ragione pubblica* (Modena, Mucchi editore);

DONINI, Massimo (2025): “Perché non introdurre un reato di femminicidio che c’è già”, *Sistema penale*, 18 marzo;

EDWARDS, Alice (2010): “International human rights law and violence against women in peacetime”, McGLYNN, Clare e MUNRO, Vanessa E. (eds.): *Rethinking rape law: international and comparative perspectives* (Abidgton Oxon, Routledge-Cavendish), pp. 92 ss.;

EUSEBI, Luciano (2023): “Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio”, in *Diritto penale e processo*, XXIX, pp. 79 ss.;

FARALDO CABANA, Patricia (2006): “Razones para la introducción de la perspectiva de género en Derecho penal a través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, sobre medidas de protección integral contra la violencia de género”, *Revista penal*, pp. 17 ss.;

FARALDO CABANA, Patricia (2017): “Vi è spazio per la mediazione dopo la condanna? Il dibattito in Spagna”, *Archivio penale*, 3, 2017, pp. 1 ss.;

FARALDO CABANA, Patricia e DE LOS ÁNGELES CATALINA BENAVENTE, María (2017): “La formación y especialización de los agentes implicados en el tratamiento penal de la violencia de género. La situación en España”, *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 1, pp. 101 ss.;

FARALLI, Carla (2015): “Donne e diritti. Un'introduzione storica”, CASADEI, Thomas (ed.): *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo* (Torino, Giappichelli);

FERLA, Lara (2007): “L'applicazione della finalità di discriminazione razziale in alcune recenti pronunce della Corte di cassazione”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1455 ss.;

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Hugo (2024): “El concepto de mujer en el delito de femicidio íntimo”, *Revista de ciencias penales*, 1, pp. 155 ss.;

FERRAJOLI, Luigi (1993): “La differenza sessuale e le garanzie dell'uguaglianza”, *Democrazia e diritto*, pp. 63 ss.;

FIANDACA, Giovanni (1999): “Violenza su donna «in jeans» e pregiudizi nell'accertamento giudiziario”, *Foro italiano*, II, pp. 165 ss.;

FIANDACA, Giovanni (2006): “Prospettive di riforma dei reati sessuali: considerazioni problematiche”, CADOPPI, Andrea (ed.), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale* (Padova, Cedam), pp. 405 ss.;

FIANDACA, Giovanni (2021): “Politica, panpenalismo, ddl Zan e nuovi diritti”, *disCrimen*, 7 novembre;

FIANDACA, Giovanni (2025): “Cari Prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio”, *Sistema penale*, 14 marzo;

FILICE, Fabrizio e ROTOLO, Alessia (2025): “Profili critici e possibili proposte correttive al disegno di legge n. 1433 del 2025, per l'introduzione del delitto di femminicidio”, *Questione giustiziana*, 12 maggio;

IORE, Stefano (2024): “Contrasto alla violenza di genere e compiti del diritto penale”, *Penale. Diritto e procedura*, 11 gennaio;

FIORINELLI, Gaia (2024): *La violenza mediata dalla tecnologia. Dogmatica, profili politico-criminali e interpretazione della nozione di violenza nel diritto penale delle tecnologie digitali* (Torino, Giappichelli);

FOFFANI, Luigi (2014): “Il diritto penale e gli obblighi positivi derivanti dalla CEDU: verso un modello di tutela multilivello?”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1039 ss.;

FONDAROLI, Desiree (2014): “Diritto penale, vittimizzazione e ‘protagonismo’ della vittima”, *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, vol. VIII, 1, pp. 74 ss.;

FONDAROLI, Desiree (2024): “Profili problematici del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici ‘alternativi’”, VENAFRO, Emma e PADOVANI, Tullio (eds.): *Ruolo e tutela della vittima in Diritto penale* (Torino, Giappichelli), pp. 138 ss.;

FORNASARI, Gabriele (2023): ‘Right to Punishment’ e principi penalistici. *Una critica della retorica anti-impunità* (Napoli, Edizioni scientifiche italiane);

FRANCESCHETTI, Lucrezia (2024): “Stati emotivi e passionali e genere: i termini di una relazione problematica”, *Legislazione penale*, 12 giugno;

FRONZA, Emanuela, MELONI, Chantal (2022), “The Draft italian code of international crimes”, *Journal of international criminal justice*, 28 dicembre, pp. 2 ss.;

FUMAGALLI, Emanuela (2022): “Provocazione e sindrome della donna percossa: attenuante o scriminante? Nota a sentenza n. 46784 del 7 ottobre del 2021”, *Osservatorio violenza sulle donne*, 21 ottobre;

GALA DURÁN, Carolina (2005): “Violencia de género y derecho del trabajo. Una aproximación a las diversas medidas previstas”, *Relaciones laborales: revista crítica de teoría y práctica*, 1, pp. 477 ss.;

GAMBERINI, Alessandro (2024): “Il decreto Caivano: un intervento “barbaro” sulla disciplina della giustizia penale minorile”, *Diritto di difesa*, 20 settembre;

GARCÍA NINET, José Ignacio (2005): “Medidas laborales previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección integral contra la violencia de género”, *Revista de seguridad social y laboral*, 170, pp. 5 ss.;

GATTA, Gian Luigi (2021): “Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’”, *Sistema penale*, 15 ottobre;

GATTA, Gian Luigi (2025a): “Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra *real politik* e principi costituzionali”, *Sistema penale*, 20 giugno;

GATTA, Gian Luigi (2025b): “Un’importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali”, *Sistema penale*, 21 luglio;

GATTA, Gian Luigi (2026a): “Femminicidio o omicidio se il marito tenta di uccidere la moglie dopo aver scoperto che si prostituisce? Note a margine del caso di Ventimiglia”, *Sistema penale*, 12 gennaio;

GATTA, Gian Luigi (2026b): “Violenza sessuale: il modello del dissenso ‘alla tedesca’ nell’emendamento della Sen. Bongiorno al disegno di legge all’esame del Senato”, *Sistema penale*, 23 gennaio;

GATTI, Andrea (2021): “Il ‘DDL Zan’ in Europa: un quadro comparato del contrasto penale alla transomofobia”, *Diritti comparati*, 14 giugno;

GIOLO, Orsetta e RE, Lucia (eds., 2014): *La soggettività politica delle donne. Prospettive per un lessico critico* (Roma, Aracne editrice);

GIOSTRA, Glauco (2007): “Processo penale e *mass media*”, *Criminalia*, pp. 58 ss.;

GIOSTRA, Glauco (2018): “La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria”, *MediaLaws*, 3, pp. 23 ss.;

GIRANI, Rebecca e BOTTO, Matilde (2023): “Luci e ombre della giustizia riparativa, con particolare riferimento al contesto della violenza domestica”, *Cammino diritto*, 11 novembre;

GIUNTA, Fausto (2014): “Il diritto (malamente) vivente salva gli atti persecutori”, *Giurisprudenza costituzionale*, 3, pp. 2738 ss.;

GOISIS, Luciana (2019): *Crimini d’odio. Discriminazioni e giustizia penale* (Napoli, Jovene);

GOISIS, Luciana (2023): *Genere e diritto penale. Il crimine d’odio misogino, Questione giustizia*, 2 febbraio, pp. 1 ss.,

GRASSINI, Marco (2025): “Interventi sociali di contrasto alla violenza maschile contro le donne: risultati e prospettive di ricerca di lavoro sociale”, LAMANUZZI, Marta e MAZZUCATO, Claudia (eds.), *Violenza contro le donne: forme ‘visibili’ e ‘invisibili’ di un fenomeno globale. Strategie interdisciplinari di prevenzione* (Torino, Giappichelli), pp. 75 ss.;

GRAZIOSI, Marina (1993): “*Infirmis sexus*. La donna nell’immaginario penalistico”, *Democrazia e diritto*, 2, pp. 99 ss.;

GUERINI, Tommaso (2012): “Il delitto di atti persecutori. Tra carenza di determinatezza e *marketing* penale”, in VIRGILIO, Maria (ed.): *Lo stalking nelle relazioni di intimità* (Bologna, BUP), pp. 28 ss.;

GULLO, Antonio e MONGILLO, Vincenzo (eds., 2025): *Manuale della prevenzione economico-aziendale antimafia* (Torino, Giappichelli);

IACOVIELLO, Francesco Mauro (1999): “Toghe e jeans. Per una difesa (improbabile) di una sentenza indifendibile”, *Cassazione penale*, 7-8, pp. 2204 ss.;

ILLUMINATI, Giulio (1979): *La presunzione di innocenza dell'imputato* (Bologna, Zanichelli);

LAGARDE, Marcela (2005): *Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas. Coordinación General de Estudios de Posgrado* (México, Siglo XXI);

LALLI, Pina (ed., 2021): *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche* (Bologna, Il Mulino);

LARRAURI, Elena (1994): “Control formal: y el derecho penal de las mujeres”, Larrauri, Laura (ed): *Mujeres, derecho penal y criminología* (Madrid, 21st Century of Spain), pp. 100 ss.;

LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio (2013): “¿Son discriminatorios los tipos penales de violencia de género? Comentario a las SSTC 59/2008, 45/2009, 127/2009 y 41/2010”, *Revista española de derecho constitucional*, pp. 337 ss.;

LEMASTER, Loretta (2024): “Against carceral feminisms, toward abolitionist futures”, *Women's studies in communication*, Vol. 47, No. 2, pp. 97 ss.;

LICATA, Edoardo (2024): “Vulnerabilità e tutela dei ‘core rights’: gli obblighi di protezione in materia di criminalità di genere derivanti dalla Cedu”, *Sistema penale*, 2, pp. 61 ss.;

LICATA, Edoardo (2025): “Un’indagine giurisprudenziale sulla rilevanza delle ritrattazioni nei processi per violenza domestica”, *Sistema penale*, 2, pp. 5 ss.;

LORENZETTI, Anna (2024): “L’anno che verrà: l’ingresso in Costituzione delle vittime di reato, tra riforme attuate e riforme mancate”, *Questione giustiziala*, 31 dicembre;

LUPÀRIA DONATI, Luca (2024): “L’ascesa della vittima, il crepuscolo dell’imputato. Il pendolo alterato del processo penale”, *Diritto di difesa*, 22 luglio, pp. 6 ss.;

MACRÌ, Francesco (2018): *Femicidio e tutela penale di genere*, (Torino, Giappichelli);

MACRÌ, Francesco (2022): *Atti persecutori (art. 612 bis)*, CADOPPI, Andrea et al. (eds): *Diritto penale*, III (Milano, UTET Giuridica), pp. 6537 ss.;

MAHONEY, Martha Ruth (2019): “Misunderstanding Judy Norman: Theory as Cause and Consequence”, *Connecticut Law Review*, No. 3, Vol. 51, pp. 671 ss.;

MAIELLO, Nicola Maria (2022): “La Corte Edu condanna l’Italia per violazione degli obblighi positivi di tutela del diritto alla vita in un caso di violenza domestica”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1369 ss.;

MALACARNE, Alessandro (2022): “La presunzione di non colpevolezza nell’ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d’insieme”, *Sistema penale*, 17 gennaio;

MALACARNE, Alessandro (2024): “Presunzione di non colpevolezza e giustizia penale riparativa: una diade problematica”, *Archivio penale*, 1, 2024, pp. 1 ss.;

MANACORDA, Stefano (2012): “Dovere di punire? Gli Obblighi di tutela penale nell’era dell’internazionalizzazione del diritto”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1382 ss.;

MANES, Vittorio (2017): “La ‘vittima’ del ‘processo mediatico’: misure di carattere rimediale”, in *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 3, pp. 114;

MANES, Vittorio (2022): *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo* (Bologna, Il Mulino);

MANES, Vittorio (2024): “La vittima, eroe contemporaneo”, *Diritto di difesa*, 7 agosto;

MANES, Vittorio (2025): “Sul disegno di legge avente ad oggetto l’introduzione del delitto di femminicidio”, *Giurisprudenza penale*, 7-8, pp. 1 ss.;

MANES, Vittorio e CAIANIELLO, Michele (2020): *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi* (Torino, Giappichelli);

MANNA, Adelmo (2005): “La donna nel diritto penale”, *Indice penale*, 3, pp. 852 ss.;

MANNA, Adelmo (2010): “Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale”, DASSANO, Francesco e VINCIGUERRA, Sergio (eds.): *Scritti in memoria di Giuliano Marini* (Napoli, Edizioni scientifiche italiane), pp. 469 ss.;

MANNA, Adelmo (2023): “Repressione è civiltà?” A proposito di violenza sessuale, femminicidi e ruolo del diritto penale”, *Giurisprudenza penale*, pp. 10 ss.;

MANNOZZI, Grazia (2003): *La giustizia senza spada. Uno studio comparativo su giustizia riparativa e mediazione penale* (Milano, Giuffrè);

MANNOZZI, Grazia (2022): “Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021”, *Archivio penale*, 28 marzo 2022;

MANNOZZI, Grazia e LODIGIANI, Giovanni Angelo (eds., 2017): *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi* (Torino, Giappichelli);

MARTINI, Adriano (2019): “Art. 165”, PADOVANI, Tullio (ed.): *Codice penale* (Milano, Giuffrè) 7^a ed., pp. 1218 ss.;

MASERA, Luca (2018): *La nozione costituzionale di materia penale* (Torino, Giappichelli);

MASSARO, Antonella (2025a): “La Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: il possibile impatto sull’ordinamento italiano”, *Sistema penale*, 26 marzo;

MASSARO, Antonella (2025b): “Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio”, *Sistema penale*, 25 giugno;

MASSARO, Antonella (2025c): “Dal ‘divorzio all’italiana’ al femminicidio: il cambio di passo del diritto penale di fronte alle questioni di genere”, *Diritto penale e processo*, 7 novembre, pp. 1 ss.;

MATTHEUDAKIS, Matteo Leonida (2014a): “L’imputazione “soggettiva” nell’ambito del delitto di atti persecutori (*stalking*)”, *Indice penale*, 2, pp. 1 ss.;

MATTHEUDAKIS, Matteo Leonida (2014b): “Lo *stalking* e gli altri delitti contro la libertà morale”, CADOPPI, Andrea e VENEZIANI, Paolo (eds.), *Elementi di diritto penale. Parte speciale*, 2^a ed., *I reati contro la persona* (Padova, Cedam), I, pp. 225 ss.;

MATTHEUDAKIS, Matteo Leonida (2020), *L’imputazione colpevole differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi fondamentali in materia penale* (Bologna, BUP);

MATTHEUDAKIS, Matteo Leonida (2025), “Crime Victims’ Rights in the European Constitutions and the Scale Metaphor: Focus on the Recent Proposal to Amend the Italian Constitution”, *University of the Pacific Law Review*, Vol. 56, No 4, pp. 597 ss.;

MATTHEUDAKIS, Matteo Leonida (2026): “La tutela penale della persona nella prospettiva di genere”, S. CANESTRARI, Stefano *et al.* (eds): *Diritto penale. Percorsi di parte speciale*, 2^a ed. (Torino, Giappichelli), in corso di pubblicazione;

MAUGERI, Anna Maria (2010): *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica* (Torino, Giappichelli);

MAUGERI, Anna Maria (2012): “Le difficoltà di tipizzazione dello *stalking* nel diritto italiano e comparato”, *Rassegna italiana di criminologia*, 3, pp. 201 ss.;

MAUGERI, Anna Maria (2016): “Le ‘aggravanti’ nei confronti degli uomini autori di ‘violenza di genere’ nella disciplina spagnola: possibile strategia politico criminale o strumento di una politica della ‘sicurezza’ discriminatoria?”, *Jura Gentium*, pp. 1 ss.;

MAUGERI, Anna Maria (2021): *I reati sessualmente connotati e diritto penale del nemico* (Pisa, Pisa University press);

MAZZACUVA, Francesco (2017): *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico* (Torino, Giappichelli);

MAZZÙ, Alessia (2025): “Scorie di (in)tolleranza istituzionale della violenza domestica e di genere: la Corte EDU rimarca i doveri statuali condannando la Repubblica Moldava”, *Nullum crimen*, 11 dicembre;

MCGLYNN, Clare (2011): “Feminism, Rape and Search for Justice”, *Oxford journal of legal studies*, Vol. 32, No 4, pp. 825 ss.;

MENDITTO, Francesco (2025): “Riflessioni sul delitto di femminicidio”, *Sistema penale*, 2 aprile;

MERENDA, Ilaria (2024): “La ‘ley del solo sí es sí’: la controversa riforma dei delitti contro la libertà sessuale nell’ordinamento spagnolo. Spunti per il legislatore italiano?”, *Archivio penale*, 1, pp. 1 ss.;

MERLI, Antonella (2015): *Violenza di genere e femminicidio* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane);

MONGILLO, Vincenzo (2025): “Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva”, *Sistema penale*, 12 giugno;

MORA, Emanuel Gonzalo (2023): “Personas trans, ¿sujetos activos y/o pasivos de femicidio?”, *Revista sistema penal crítico*, 4, 2023, pp. 1 ss.;

NARDOCCI, Costanza (2021): *Gender-based violence between the European convention on human rights and the Istanbul Convention*, in *Gender-based violence between national and supra-national responses: the way forward* (Napoli, Editoriale scientifica);

NICCOLAI, Silvia (2008): “Controversia, disciplina dell’esperienza”, GIARDINI, Federica *et al.* (eds.): *Il pensiero dell’esperienza* (Milano, Dalai), pp. 267 ss.;

NISCO, Attilio (2014): “Gli eventi del reato di atti persecutori tra disorientamenti applicativi ed apporto delle scienze empirico-sociali”, *Archivio penale*, 1, pp. 1 ss.;

NIXON, Kendra *et al.* (2007): “Do good intentions beget good policy? A review of child protection policies to address intimate partner violence”, *Children and youth services review*, 29, pp. 1469 ss.;

ORLANDI, Renzo (2022): “La duplice radice della presunzione d’innocenza”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 627 ss.;

OSBORNE, Raquel (2005): *La violencia contra las mujeres. Realidad social y políticas públicas* (Madrid, Uned ediciones);

PADOVANI, Tullio (1989): “Violenza carnale e tutela della libertà”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1301 ss.;

PADOVANI, Tullio (2014): *Misure di sicurezza e misure di prevenzione* (Pisa, Pisa University press);

PALAZZO, Francesco (2020): “Nemico-nemici-nemico: una sequenza inquietante per il futuro del diritto penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 701 ss.;

- PALAZZO, Francesco (2022): “Plaidoyer per la giustizia riparativa”, *Legislazione penale*, 31 dicembre;
- PALAZZO, Francesco (2025): “Decreto sicurezza e questione carceraria”, *Sistema penale*, 1° maggio;
- PALIERO, Carlo Enrico (1981): “Pene fisse e Costituzione: argomenti vecchi e nuovi”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 725 ss.;
- PALIERO, Carlo Enrico (2006): “La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed ‘effetti penali’ dei media)”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 467 ss.;
- PAPA, Michele (2025): “La riforma del femminicidio: tra simboli, politica e diritto”, *Diritto e giustizia*, 5 dicembre;
- PASINI, Cecilia (2025): “Il nuovo delitto di femminicidio: alcune riflessioni sulla proposta di legge alla luce di un’indagine empirica sulla recente giurisprudenza della Corte d’Assise di Milano”, *Sistema penale*, 10, 2025, pp. 97 ss.;
- PAVARINI, Massimo (2013): *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena* (Bologna, Bononia University press);
- PAVICH, Giuseppe (2013): “Le novità del decreto legge sulla violenza di genere, cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili”, *Diritto penale contemporaneo*, 24 settembre;
- PAVICH, Giuseppe e BONOMI, Andrea (2014): “Reati in tema di discriminazione: il punto sull’evoluzione normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme alla Costituzione la normativa vigente”, *Diritto penale contemporaneo*, 13 ottobre;
- PECORELLA, Claudia (2019): “Violenza di genere e sistema penale”, *Diritto penale e processo*, 9, pp. 1181 ss.;
- PECORELLA, Claudia (2016): “Sicurezza vs. libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima”, in *Diritto penale contemporaneo*, 5 ottobre;
- PECORELLA, Claudia (ed., 2020): *Donne e violenza. Materiale di studio* (Torino, Giappichelli);
- PECORELLA, Claudia (ed., 2021): *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie* (Torino, Giappichelli);
- PECORELLA, Claudia (2022): “Conoscere il passato per poter giudicare il presente. Quando la violenza reiterata è all’origine dell’uccisione del *partner*”, PECORELLA, Claudia (ed.): *La legittima difesa delle donne. Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi* (Milano-Udine, Mimesis edizioni);
- PECORELLA, Claudia (2025): “Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio”, *Sistema penale*, 2 giugno;
- PELISSERO, Marco (2015): “Omofobia e plausibilità dell’intervento penale”, *GenIUS*, I, pp. 1 ss.;
- PELISSERO, Marco (2021): “Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo. Relazione conclusiva”, *GenIUS*, II, pp. 1 ss.;
- PELISSERO, Marco (2024): “A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: i profili penalistici”, *Sistema penale*, 27 maggio;
- PELISSERO, Marco (2025): “Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere”, *Diritto penale e processo*, 5, pp. 557 ss.;

PELLIZZONE, Irene (2024): “Omicidio da parte della vittima di violenza domestica e accumulo delle condotte vessatorie: nota a margine della sentenza n. 197 del 2023 della Corte costituzionale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 327 ss.;

PENCE, Ellen e PAYMAR, Michael (1993): *Education Groups for men who batter: the Duluth model* (New York, Springer);

PERIN, Andrea (2024): *Motivi aggravanti e circostanze discriminatorie. Legittimità e limiti della sanzione penale dell'offesa alla pari dignità* (Torino, Giappichelli);

PERONI, Caterina (2025): “Anatomia di un dibattito femminista: le ambivalenze del nominare il femminicidio”, *Studi sulla questione criminale*, 17 aprile;

PISCONTI, Alice (2024): “La *restorative justice* nel sistema della giustizia penale spagnola”, *Sistema penale*, 21 ottobre;

PITCH, Tamar (1998): *Un diritto per due: la costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, (Milano, Il saggiatore);

PITCH, Tamar (2022): *Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva* (Torino, Giappichelli);

PRANDI, Sara (2024): *L'uguaglianza violata. Uno studio sull'atto discriminatorio nel sistema penale*, (Torino, Giappichelli);

PUGIOTTO, Andrea (2025): “La mimosa all'occhiello del populismo penale”, *Sistema penale*, 2 aprile;

PUGLISI, Giuseppe (2018): “La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l'eguaglianza, tra aporie strutturali ed alternative alla pena detentiva”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1325 ss.;

PULITANÒ, Domenico (2009): “Sicurezza e diritto penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 547 ss.;

PULITANÒ, Domenico (2014): “Diritti umani e diritto penale”, MECCARELLI, Massimo *et al.* (eds.): *Il lato oscuro dei diritti umani: esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell'individuo* (Madrid, Dykinson), pp. 81 ss.;

PULITANÒ, Domenico (2021): “Sulla discussione sul DDL Zan”, *Giurisprudenza penale*, 7 luglio;

PULITANÒ, Domenico (2025): “Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio”, *Sistema penale*, 21 giugno;

RAMÓN RIBAS, Emiliano e FARALDO CABANA, Patricia (2023): “¿La libertad sexual en peligro? ¿En serio?”, AGUSTINA, José (ed.): *Comentarios a la ley del «solo sí es sí». Luces y sombras ante la reforma de los delitos sexuales introducida en la LO 10/2022, de 6 de septiembre* (Barcelona, Atelier);

RECCHIA, Nicola (2020): *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali* (Torino, Giappichelli);

REVUELTA ALONSO, María Luisa (2004): “Derechos laborales, económicos y prestaciones de la Seguridad Social de la LOMPIVG (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género)”, *Humanismo y trabajo social*, 3, pp. 95 ss.;

RICCARDI, Sara (2025): “Il motivo misogino e omotransfobico nel quadro degli *hate crimes*. Trama del diritto penale *de jure condito* e *de jure condendo*”, *disCrimen*, 22 settembre;

ROIATI, Alessandro (2023): “La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi tra interventi di riforma, incertezze interpretative e prospettive *de iure condendo*”, *Sistema penale*, 30 marzo;

ROIG TORRES, Margarita (2012): “La delimitación de la ‘violencia de género’: un concepto espinoso”, *Estudios penales y criminológicos*, XXXII, 249 ss.;

ROMANO, Bartolomeo (2024): “Le nuove disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica nella l. n. 168 del 2023”, *Foro italiano*, 2, pp. 94 ss.;

ROMANO, Bartolomeo e MARANDOLA, Antonella (eds. 2020): *Codice rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* (Pisa, Pacini giuridica), 1^a ed.;

ROMANELLI, Bartolomeo (2025): “La direttiva 2024/1385/UE: un primo passo verso l’armonizzazione del contrasto alla violenza di genere e domestica”, in *Legislazione penale*, 10 luglio;

ROSSI, Chiara (2025): “La violenza economica perpetrata in ambito familiare integra il delitto di cui all’art. 572 c.p.”, *Giurisprudenza penale*, 12 marzo;

RUBIO CASTRO, Ana (2010): “La Ley integral: entre el desconcierto del género y la eficacia impuesta”, LAURENZO COPELLO, Patricia (ed.): *La violencia de género en la Ley, Reflexiones sobre veinte años de experiencia en España*, Madrid;

RUSSELL, Diana E.H. (2021): “My years of campaigning for the term femicide”, *Dignity*, Vol. 6, No. 5, pp. 1 ss.;

RUSSELL, Diana E.H. e CAPUTI, Jane (1992): “Femicide: sexist terrorism against women”, RADFORD, Jill e RUSSELL, Diana E.H. (eds.): *Femicide: The politics of woman killing* (New York, Twayne Publishers), pp. 13 ss.;

RUSSELL, Diana E.H. e HARMES, Roberta A. (2001): “Femicide”, RUSSELL, Diana E.H. e HARMES, Roberta A. (eds.): *Global Perspective* (New York, Teacher College Press), pp. 14 ss.;

SANTANGELO, Alessandra (2022): *Precedente e prevedibilità. Profili di deontologia ermeneutica nell’era del diritto penale giurisprudenziale* (Torino, Giappichelli);

SCHIRÒ, Dalila Mara (2020): “Le modifiche all’art. 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena” ROMANO, Bartolomeo e MARANDOLA, Antonella (eds.): *Codice rosso: commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* (Pisa, Pacini giuridica), pp. 57 ss.;

SGUBBI, Filippo (2019): *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi* (Bologna, Il Mulino);

SIMONE, Anna e BOIANO, Ilaria (eds., 2018): *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, argomentazione, interpretazione* (Roma, Edizioni Efestò);

SPINELLI, Barbara (2008): *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale* (Milano, Franco Angeli);

STARK, Evan (2009): *Coercive Control. How men entrap women in personal life* (Oxford, Oxford University Press);

STORTONI, Luigi (1994): “Le nuove norme contro l’intolleranza: legge o proclama?”, *Critica e diritto*, pp. 14 ss.;

STUBBS, Julie (2014): “Gendered violence and restorative justice”, HAYDEN, Anna *et al.* (eds.): *A Restorative Approach to Family Violence: Changing Tack* (Londra, Routledge), pp. 199 ss.;

SUMMERER, Kolis (2011): “Libertà della donna e tutela del nascituro: Il conflitto materno-fetale nella prospettiva del diritto penale”, CANESTRARI, Stefano *et al.* (eds.): *Trattato di biodiritto penale, II, Il governo del corpo* (Milano, Giuffrè), pp. 1623 ss.;

SUMMERER, Kolis (2022): “I delitti contro la maternità”, CADOPPI, Andrea *et al.* (eds.): *Diritto penale* (Milano UTET giuridica), II, pp. 5417 ss.;

SUMMERER, Kolis (2025): "Beyond victims: exploring Restorative justice", *University of the Pacific Law Review*, Vol. 56, No 4, pp. 614 ss.;

TIGANO, Simona Maria (2016): "La violenza familiare fra differenze di genere e politiche repressive", *Indice penale*, 1, pp. 78 ss.;

TOLEDO VÁSQUEZ, Patsili (2000): *Feminicidio Consultoría para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos* (México, Ediciones Didot), 1ª ed.;

TORDINI CAGLI, Silvia (2008): *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto* (Bologna, Bononia University press);

TORDINI CAGLI, Silvia (2011): "Il punto su...Paternalismo legislativo e paternalismo giuridiziaro. Il Paternalismo legislativo", *Criminalia*, 1, pp. 313 ss.;

TORLASCO, Francesca (2025): "Il 'ciclo della violenza' come massima di esperienza per l'accertamento dei reati di violenza domestica: una nuova pronuncia della Cassazione", *Sistema penale*, 25 novembre;

TORRE, Valeria (ed., 2020): *Il principio di legalità tra legislatore e giudice* (Pisa, Pacini giuridica);

TORRE, Valeria (2024): "Il lavoro delle donne tra sfruttamento di manodopera e riduzione in servitù", *Donne gravemente sfruttate, il diritto di essere protagoniste*, 2ª ed., pp. 21 ss.;

TRAPELLA, Francesco (2017): "Fattispecie di femminicidio e processo penale. A tre anni dalla legge sulla violenza di genere", *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 2, pp. 21 ss.;

TURETTA, Emma (2025): "La violenza economica nel perimetro di tipicità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi", *Sistema penale*, 6, pp. 17 ss.;

TUTTY, Leslie M. e NIXON, Kendra (2020): "Mothers abused by intimate partners: comparisons of those with children placed by child protective services and those without", *Children and Youth Services Review*, Vol. 115, agosto 2020, 105090;

VACCARO, Sonia (2023): *Violencia vicaria. Golpear donde más duele* (Bilbao, Desclee de Brouwer);

VALLINI, Antonio (2023): "Il Codice a pezzi. Ascesa e caduta della proposta di una legge organica sui crimini internazionali", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 91 ss.;

VALSECCHI, Alfio (2014): "La Corte costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di *stalking*", *Diritto penale contemporaneo*, 23 giugno;

VENEZIANI, Paolo (2000): *Motivi e colpevolezza* (Torino, Giappichelli);

VENTUROLI, Marco (2012): "La tutela della vittima nelle fonti europee", in *Diritto penale contemporaneo*, 18 settembre;

VENTUROLI, Marco (2015): *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?* (Napoli, Jovene);

VIGANÒ, Francesco (2021a): "Art. 52", in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (eds): *Codice penale commentato*, vol. I, (Milano, Wolters Kluwer), pp. 887 ss.;

VIGANÒ, Francesco (2021b): *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale* (Torino, Giappichelli);

VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina (2009): "Stalking y derecho penal. Relevancia jurídico-penal de una nueva forma de acoso", *Justel*, pp.137 ss.;

VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina e TORRES FERRER, Clàudia (eds., 2025): *20 años de legislación protectora integral frente a la violencia contra las mujeres: de la Ley Orgánica 1/2004 a la Ley del solo sí es sí* (Valencia, Tirant lo Blanch);

VIRGILIO, Maria (1997): *Violenza sessuale e norma. Legislazioni penali a confronto* (Ancona, Nuove ricerche);

VIRGILIO, Maria (2021): “Profili giuridici della violenza maschile contro le donne”, *Sociologia del diritto*, 3, pp. 89 ss.;

VIRGILIO, Maria (2025): “Nominare il femminicidio. Non in nostro nome”, *Studi sulla questione criminale*, pp. 1 ss.;

VITARELLI, Tiziana (2020): “Violenza di genere e bulimia repressiva”, *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 3, pp. 461 ss.;

VITIELLO, Marco (2023): *The Victims' Rights Movement: what it gets right, what it gets wrong* (New York, New York University press);

VOLPATO, Chiara (2021): “Le radici psicologiche e culturali della violenza contro le donne”, PECORELLA, Claudia (ed.): *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie* (Torino, Giappichelli);

WALBY, Sylvia (1989): “Theorizing patriarchy”, *Sociology*, Vol. 23, No. 2, pp. 213 ss.;

WALKER, Lenore Edna (1979): *The Battered Woman* (New York, Harper & Row);

WOOD, Leila (2015): “Hoping, empowering, strengthening: theories used in intimate partner violence advocacy”, *Affilia*, 30(3), pp. 286 ss.;

ZAFFARONI, Eugenio Raúl (1992): “La mujer y el poder punitivo”, *Revista del instituto latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente*;

ZIRULIA, Stefano (2025): “Il decreto sicurezza 2025 interrompe il processo di adeguamento del codice Rocco alla Costituzione. Criticità e possibili rimedi”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 217 ss.;

ZUFFA, Grazia (2019): *Populismo penale e violenza di genere*, atti del seminario, (Torino, 21 novembre 2019), pp. 37 ss.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>